



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA 101. SITZUNG

25.2.1988

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Disegno di legge n. 71:

"Norme previdenziali a favore degli ex-dipendenti delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano", presentato dalla Giunta regionale

pag. 7

Disegno di legge n. 72:

"Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente 'Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento'", presentato dalla Giunta regionale

pag. 22

Disegno di legge n. 73:

"Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", presentato dalla Giunta regionale

pag. 29

Interrogazioni e interpellanze

pag. 114

INHALTSANGABE

Gesetzentwurfes Nr. 71:

"Fürsorgebestimmungen zugunsten der ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 7

Gesetzentwurf Nr. 72:

"Änderungen zum Regionalgesetz vom 13. November 1985, Nr. 6 über 'Bestimmungen betreffend den Grundkataster und Regelung der Teilungspläne'", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 22

Gesetzentwurf Nr. 73:

"Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 29

Anfragen und Interpellationen

Seite 114

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

LORENZINI (Democrazia Cristiana)	pagr. 3-7-30-44-48-55- 61-60-71-81-101- 109
RELLA (Partito Comunista Italiano)	" 3-47
LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 5-42-77-81-83- 86-101
BALZARTINI (Democrazia Cristiana)	" 6
BACCA (Democrazia Cristiana)	" 13-47
FRANZELIN (Südtiroler Volkspartei)	" 14-25-37-57-60
VON EGEN (Südtiroler Volkspartei)	" 22
KASERER (Südtiroler Volkspartei)	" 54-56
PETERLINI (Südtiroler Volkspartei)	" 58-70-85-92
MARZARI (Partito Comunista Italiano)	" 68-108
TONELLI (Gruppo Misto)	" 70

FERRETTI (Democrazia Cristiana)	pag. 84
D'AMBROSIO (Partito Comunista Italiano)	" 89
SFONDRINI (Partito Socialista Italiano)	" 90
MITOLO (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 98
KLOTZ (Südtirol)	" 99-109

Vorsitzender Präsident Zingerle

Presidenza del Presidente Zingerle

Ore 9.31

PRÄSIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vizepräsident):(legge il processo verbale)
(Vizepräsident):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENT: Die Sitzung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol ist somit eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è aperta.

PRÄSIDENT: Ich bitte um die Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

VALENTIN: (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(Segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Sind Bemerkungen zum Protokoll vorzubringen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit erkläre ich das Protokoll für genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich folgende Damen und Herren Abgeordneten entschuldigt: Crespi, Ricci, Andreolli, Piccoli, Carli, Degaudenz und Tartarotti.

PRESIDENTE: Hanno giustificato la loro assenza per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri: Crespi, Ricci, Andreolli, Piccoli, Carli, Degaudenz e Tartarotti.

PRASIDENT: Unter Punkt Mitteilungen des Präsidenten sei folgendes bekanntgegeben:

PRESIDENTE:

Die Regionalratsabgeordneten Marzari, Tonelli, Rella, Tartarotti, Ziosi, D'Ambrosio und Barbiero haben am 18. Februar 1988 den Gesetzentwurf Nr. 76: "Rezipierung des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 18. September 1987, Nr. 392 über Personaleinstellungen im öffentlichen Dienst in der Region Trentino-Südtirol" eingebracht.

Den Gesetzentwurf Nr. 68: "Abfertigung der Bediensteten der örtlichen Körperschaften und des Gesundheitsdienstes in Südtirol" hat der Regierungskommissär am 18. Februar 1988 zur neuerlichen Behandlung durch den Regionalrat rückverwiesen.

Die Abgeordneten Casagranda, Fedel und Plotegher haben am 19. Februar 1988 den Begehrensantrag Nr. 33 eingebracht, welcher den "Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana" zum Gegenstand hat.

Der Regionalratsabgeordnete Tomazzoni hat die Anfrage Nr. 91 eingebracht, welche das Problem der Bestimmungen über die Ortspolizeiordnung betrifft.

Der Text der Anfrage, sowie die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des stenografischen Berichtes über diese Sitzung.

I Consiglieri regionali Marzari, Tonelli, Rella, Tartarotti, Ziosi, D'Ambrosio e Barbiero in data 18 febbraio 1988 hanno presentato il diseño di legge n. 76: "Recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in materia di assunzioni nel pubblico impiego nella Regione Trentino-Alto Adige."

Il Commissariato del Governo in data 18 febbraio 1988 ha rinviato a nuovo esame in Consiglio regionale il diseño di legge n. 68: "Trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario del Trentino-Alto Adige".

I Consiglieri Casagranda, Fedel e Plotegher in data 19 febbraio 1988 hanno presentato la Mozione n. 33, avente per oggetto il "Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana".

Il Consigliere regionale Tomazzoni ha presentato l'interrogazione n. 91, concernente il problema delle norme sull'ordinamento della polizia locale.

Il testo della interrogazione e la relativa risposta formano

parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

PRASIDENT: Wir kommen zur Behandlung der Tagesordnung.
Das Wort hat Assessor Lorenzini.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.
La parola all'Assessore Lorenzini.

LORENZINI: Presidente, considerata l'assenza del Presidente Bazzanella, trattenuto fuori sede - credo comunque arriverà quantomeno alla fine della mattinata - chiedo a lei ed al Consiglio la possibilità di sospendere momentaneamente la trattazione del disegno in discussione e passare all'esame del disegno di legge n. 74, aggiunto all'ordine del giorno e riguardante la legge sui revisori dei conti, che riveste una particolare urgenza. Mi scuso dell'errore, perché ne ho tre all'ordine del giorno.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Rella. Wozu bitte?

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Rella. Su che cosa, prego?

RELLA: Sull'ordine dei lavori, per dichiarare la mia contrarietà a questa richiesta dell'assessore Lorenzini, intanto perché, nonostante l'assenza del Presidente, la Giunta è comunque ampiamente rappresentata, infatti vi sono Vicepresidenti che svolgono la funzione del Presidente in sua assenza ed inoltre perché si tratta di una legge, sulla quale è in corso la discussione da più sedute e quindi necessita di essere portata a conclusione. In ogni caso ribadisco che la Giunta è sicuramente presente, altrimenti ci troveremo in un empasse, un'impossibilità operativa nel momento in cui risultasse assente improvvisamente o casualmente, come in questo caso, il Presidente nel proseguire l'iter di una legge della Giunta, oppure a trattare una legge presentata da un assessore, nel momento in cui mancasse l'assessore di merito ed inoltre...

(Interruzione)

PRASIDENT: Darf ich um etwas mehr Ruhe bitten. Es ist kaum möglich den Redner auch verstehen zu können. Bitte, Abgeordneter Rella.

PRESIDENTE: Prego di voler fare un po' più di silenzio. E' pressochè impossibile seguire le esposizioni dell'oratore. Prego, cons. Rella.

RELLA: Grazie. In ogni caso questa anticipazione a mio avviso è politicamente inopportuna, l'assessore ricorda benissimo che da parte mia in particolare, ma non solo da parte mia, è stata dichiarata in sede di Commissione una notevole perplessità e contrarietà sul disegno di legge da lui proposto, la cui procedura è stata consentita dalla mia disponibilità a rinunciare ad una dichiarata volontà di ostruzionismo in sede di Commissione in merito a quel disegno di legge, se non veniva modificato un particolare aspetto, sul quale non intendo entrare nel merito, dato che per ora il disegno di legge non è in discussione. Quindi ho rinunciato a fare ostruzionismo in Commissione, con l'impegno dell'assessore di arrivare ad un confronto prima della trattazione in aula del disegno di legge stesso, per cui quindi non c'è dubbio che il comportamento dell'assessore in questo caso è scorretto.

Ecco per quale ragione ritengo che sia politicamente e proceduralmente inopportuno, anche rispetto all'impegno assunto in Commissione dall'assessore, procedere con questa anticipazione del disegno di legge di Lorenzini ed in ogni caso chiedo di continuare la discussione sul punto che è già all'esame del Consiglio regionale. Grazie.

PRASIDENT: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Wir haben den Antrag des Assessors Lorenzini gehört. Ich möchte Ihnen noch zusätzlich mitteilen: Mir ist gestern vom Präsidenten Bazzanella gesagt worden, er müsse heute - und daran zweifle ich nicht, weil ich ja auch selbst eine Einladung zu dieser Tagung in Venedig bekommen habe - in Venedig sein, würde jedoch gegen 12.00-12.30 Uhr da sein und bitte deshalb um Verständnis, dieses Gesetz, das zur Zeit behandelt wird, kurz auszusetzen, bis er wieder zurückkehrt und in der Zwischenzeit mit einem anderen Gesetz zu beginnen und das natürlich möglichst auch abzuschließen. Ohne Sie in Ihrer politischen Meinung beeinflussen zu wollen, möchte ich doch um Verständnis bitten, zumal hier, glaube ich, keine wie immer geartete politische Hindergründe zu suchen und zu finden sein dürften.

Um das Wort gebeten hat Abg. Langer. Wozu bitte?
Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Signore e Signori Consiglieri! Abbiamo sentito la proposta

dell'assessore Lorenzini. Vorrei inoltre rendere noto che ieri il Presidente Bazzanella mi ha comunicato che si sarebbe recato oggi a Venezia (e non ne dubito poiché anche a me è stato inviato l'invito per lo stesso convegno a Venezia) e che sarebbe stato di ritorno per le ore 12.00-12.30. Egli chiede di voler sospendere, temporaneamente, fino al suo ritorno la legge che stavamo trattando e di voler esaminare un'altra legge, concludendola anche se possibile. Senza voler influenzare i sigg. Consiglieri nelle loro considerazioni politiche chiedo di valutare positivamente la proposta in quanto non ci sono dietro ragioni politiche.

Ha chiesto la parola il cons. Langer. In merito a che cosa?

A Lei la parola.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Ich nehme gerne zur Kenntnis, daß der Präsident Bazzanella verhindert ist und es deswegen angebracht scheint, den von ihm unterzeichneten Gesetzentwurf inzwischen auszusetzen. Allerdings erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß der Gesetzentwurf Nr. 62, nämlich die Frage der Geburtenzulage, auch auf der Tagesordnung steht und zwar wesentlich früher eingereicht wurde und ein beträchtlicher Teil dieses Hauses zumindest in den öffentlichen Erklärungen so tut, als ob es ihnen auf dieses Gesetz ankäme. Also wenn man ein Gesetz vom Regionalassessor Lorenzini vorziehen will, dann scheint mir, müßte man den Gesetzentwurf Nr. 62 vor allem vorziehen. Ich danke!

(Grazie, signor Presidente! Prendo naturalmente atto che il Presidente Bazzanella è impedito ad intervenire e che quindi sarebbe opportuno sospendere nel frattempo il disegno di legge da lui firmato. Mi permetto tuttavia di far notare che il disegno di legge n. 62, ovvero quello concernente l'indennità di parto, è anche iscritto all'ordine del giorno ed è stato presentato addirittura molto tempo prima. Inoltre gran parte dei Consiglieri presenti in aula sembra riporre grande interesse nel presente disegno di legge, stante almeno a quanto viene dichiarato pubblicamente. Piuttosto di anticipare una legge dell'assessore regionale Lorenzini mi sembrerebbe più opportuno anticipare semmai il disegno di legge n. 62. Grazie!)

PRÄSIDENT: Darf ich noch auf folgendes hinweisen: Die Geschäftsordnung würde folgendes vorsehen: Wenn ein Punkt, der in Behandlung steht, kurz ausgesetzt wird, dann müßte man einfach in der Tagesordnung

weiterfahren. Deshalb eine Frage an die Regionalregierung, ob es unbedingt notwendig ist, daß der letzteingebrachte Tagesordnungspunkt hier zur Behandlung kommt oder vielleicht doch der in der Tagesordnung aufscheinende nächste Tagesordnungspunkt in Angriff genommen werden könnte. Denn wenn wir den letzteingebrachten Tagesordnungspunkt behandeln möchten, dann müßten wir mit einer anderen Prozedur beginnen, d.h. zwei dafür, zwei dagegen und dann eine Abstimmung durchführen. Wir wollen doch die Geschäftsordnung möglichst beachten.

Das Wort dazu hat Assessor Balzarini.

PRESIDENTE: Vorrei fare osservare che nel caso di sospensione di un disegno di legge già iniziato il Regolamento interno prevede che si proceda con la trattazione dei punti successivi iscritti all'ordine del giorno. Per questo motivo mi permetto di chiedere alla Giunta regionale se ritiene effettivamente necessario che venga ora trattato l'ultimo disegno di legge presentato o se non sia forse più opportuno affrontare il punto successivo iscritto all'ordine del giorno. Se volessimo infatti trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno dovremmo adottare una procedura diversa: dovrebbero parlare due Consiglieri a favore, due contro e poi ci sarebbe la votazione. E noi vogliamo attenerci per quanto possibile al Regolamento interno.

La parola all'Assessore Balzarini.

BALZARINI: Signor Presidente, egregi colleghi, nulla da eccepire per trattare subito il disegno di legge n. 71, "Norme previdenziali a favore degli ex-dipendenti delle Casse Provinciali di Malattia", però l'assessore Lorenzini aveva proposto la discussione del disegno di legge n. 74, in quanto le norme sui collegi dei revisori necessitano una sollecita approvazione, per cui sarebbe opportuno dare la precedenza a tale argomento, che richiede una certa urgenza.

Capisco che normalmente, se si sospende la discussione di una legge, si debba seguire l'ordine del giorno per la prosecuzione dei lavori, nulla osta comunque da parte della Giunta ad iniziare l'esame del disegno di legge n. 71.

PRASIDENT: Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, die Regionalregierung ist auch der Meinung, man könnte den Gesetzentwurf Nr. 71, auf der Tagesordnung als Punkt 4 aufscheinend, behandeln und den Gesetzentwurf Nr. 43 in der Zwischenzeit bis zum Eintreffen des Präsidenten Bazzanella aussetzen, zumal er als Präsident diesen

Gesetzentwurf bisher betreut und behandelt hat. Sind Widersprüche zu diesem Antrag? Ich stelle keinen Widerspruch fest. Somit wird vorübergehend bis zum Eintreffen des Präsidenten Bazzanella der Gesetzentwurf Nr. 43 ausgesetzt.

Wir beginnen mit der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 71: "Fürsorgebestimmungen zugunsten der ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen", eingebracht vom Regionalausschuß.

Ich bitte um den diesbezüglichen Bericht. Das Wort hat Assessor Lorenzini.

PRESIDENTE: Signore e Signori! Come avete avuto modo di sentire la Giunta regionale ritiene che si possa procedere con la trattazione del disegno di legge n. 71, ovvero con il punto n. 4 all'ordine del giorno, sospendendo il disegno di legge n. 43 fino a quando non sarà presente il Presidente Bazzanella che lo ha sino ad oggi trattato e seguito. Ci sono obiezioni in merito a questa proposta? Non ve ne sono. Il disegno di legge n. 43 verrà quindi sospeso sino all'arrivo del Presidente Bazzanella.

Iniziamo ora con la trattazione del disegno di legge n. 71: "Norme previdenziali a favore degli ex-dipendenti delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano" presentato dalla Giunta regionale.

Si dia ora lettura dell'apposita relazione. La parola all'assessore Lorenzini.

LORENZINI: Signor Presidente, signori consiglieri, la riforma sanitaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha sancito il definitivo passaggio dell'assistenza di malattia dal sistema mutuo-assicurativo al Servizio sanitario nazionale, con il superamento degli enti mutualistici e degli altri enti erogatori di prestazioni sanitarie e la contestuale istituzione delle unità sanitarie locali: il 31 dicembre 1980 segna il momento di saldatura fra i due sistemi.

Il personale dipendente degli enti mutualistici, la cui soppressione era stata avviata già con il d. l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fu trasferito, a seconda delle rispettive funzioni, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, alle Regioni o Province autonome e ad altri enti pubblici fra i quali in particolare all'I.N.P.S., con inserimento nei rispettivi nuovi ordinamenti.

Nel Trentino-Alto Adige, come è noto, il regime di assistenza di malattia era garantito da parte delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, in forza delle competenze riservate alla Regione dall'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia e soggette al controllo della medesima Regione. Esse sostituivano nel territorio regionale in tutto e per tutto l'I.N.A.M.

Il personale dipendente dalle Casse era iscritto ai fini previdenziali all'I.N.P.S., come del resto il personale degli altri enti mutualistici ed in particolare dell'I.N.A.M. Esso godeva inoltre di un trattamento integrativo per la previdenza e la quiescenza assicurato da apposito "Fondo", regolato da statuto approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6 e da un regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.

Il Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, come già quelli dei corrispondenti enti nazionali, aveva il compito di erogare trattamenti di fine rapporto, nonché di corrispondere una pensione integrativa di quella erogata in regime obbligatorio da parte dell'I.N.P.S., rapportata al 100% della retribuzione dopo trentacinque anni di servizio.

I benefici sopraccitati erano sorretti da una contribuzione a carico delle Casse e del personale pari al 12,36% delle retribuzioni con ripartizione per i 2/3 a carico dell'Ente e per 1/3 a carico dei dipendenti.

Si trattava di un contributo assai consistente e sensibilmente superiore a quello dei paralleli fondi in essere per gli altri enti previdenziali nazionali, quali l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., e l'I.N.A.M..

Il Fondo fu sciolto successivamente con la legge regionale 27 novembre 1977, n. 11, in previsione della riforma sanitaria, ed i compiti che la legge affidava ad esso furono assegnati alle singole Casse provinciali di Trento e di Bolzano con l'istituzione presso di esse di apposita gestione denominata "Fondo di previdenza per il personale", evidenziata contabilmente nel bilancio annuale ed alimentata dalle entrate già previste dalla normativa del Fondo.

Come sopraccennato, con il 31 dicembre 1980, le Casse furono definitivamente soppresse ed il personale transitò in parte alle U.S.L., in parte all'I.N.P.S. ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il personale delle Casse già collocato a riposo a quella data, non subì alcuna conseguenza in ordine alla conservazione del trattamento

di previdenza: le prestazioni già erogate dal Fondo furono assunte da parte di apposita gestione istituita presso l'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 761.

Assai diversa si presenta invece la situazione riservata al personale in servizio, trasferito alle nuove amministrazioni.

La sopraccitata norma del D.P.R. n. 761/1979 ha dato facoltà al personale transitato alle U.S.L. di optare per il mantenimento della precedente situazione previdenziale già costituita presso l'I.N.P.S. e presso il Fondo. Il personale che non si avvale delle facoltà di opzione, fu iscritto per contro alla C.P.D.E.L. per il trattamento di quiescenza ed all'I.N.A.D.E.L. per il trattamento di fine servizio.

Ai dipendenti transitati alle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato applicato il sistema previdenziale vigente per lo stesso personale provinciale con iscrizione rispettivamente alla C.P.D.E.L. per la quiescenza e all'I.N.A.D.E.L. per la previdenza, senza possibilità di opzione.

Il personale infine destinato all'I.N.P.S. mantenne l'iscrizione nell'assicurazione generale gestita dall'Istituto medesimo e gli fu garantito il trattamento integrativo previsto dall'apposito Fondo per la generalità dei dipendenti dell'I.N.P.S.

Si è venuta con ciò a determinare nel personale delle disciolte Casse una sensibile disparità di trattamento che non ha trovato attraverso lo strumento normativo un giusto e corretto equilibrio.

La conseguenza di più rimarchevole importanza è che tale personale, con esclusione di quello che si avvale della facoltà di opzione all'interno del servizio sanitario, si è trovato costretto a rinunciare a prospettive di migliori trattamenti per i quali in passato, da una parte l'amministrazione e dall'altra lo stesso personale avevano versato consistenti contributi integrativi.

Si è verificata in pratica la modificazione in pejus di trattamenti assicurati ex lege rispetto alla quale si pongono coerenti e giustificate rivendicazioni di credito da parte del personale.

In questo quadro si inserisce una serie di iniziative legislative nazionali legate ad analoghe situazioni di più generale valenza connesse non solo con l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, ma anche con lo scioglimento di altri enti a carattere nazionale e con il passaggio del personale alle Regioni o ad altri enti pubblici.

Tali iniziative avevano preso l'avvio fin dalla scorsa

legislatura su sollecitazione di varie Regioni e per l'esigenza ormai matura di dare omogeneità e perequazione ai trattamenti dei dipendenti dei diversi enti soppressi.

Per quanto riguarda la legislatura da poco conclusa, si richiamano in particolare i disegni presentati al Senato n. 843 di iniziativa governativa e n. 569 e n. 328 di iniziativa parlamentare, nonché il disegno n. 629 presentato alla Camera, tutti nel corso del 1983 e 1984.

I provvedimenti citati, dopo un travagliato e lungo iter, pervenuto pressoché a conclusione, sono peraltro decaduti a causa dell'anticipata chiusura anche di questa legislatura.

L'Amministrazione regionale aveva promosso, a varie riprese e con interventi diversi, l'introduzione di emendamenti ai suddetti disegni di legge, al fine di garantire agli ex dipendenti delle Casse provinciali la ricostituzione dei diritti previdenziali già assicurata dal precedente ordinamento.

Va rimarcato a questo proposito che nel frattempo i dipendenti delle Casse hanno promosso in via diretta una serie di rivendicazioni ed azioni sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria per vedere riconosciuti i loro diritti in ciò confortati da favorevoli pronunce dei giudici di merito che hanno riconosciuto fondate le richieste di altro personale di enti disciolti in ordine ad analoghe situazioni.

Sulla base di tali premesse e situazioni di fatto, viene proposto il presente disegno di legge, che si prefigge lo scopo di dare una soluzione, equilibrata per quanto possibile, e definitiva a una situazione di grave disparità di trattamento e di iniquità venutasi a creare nei confronti dei dipendenti delle ex Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, i quali, transitati ad altri enti in seguito alla riforma sanitaria, hanno dovuto rinunciare ai trattamenti integrativi di previdenza ad essi garantiti dallo speciale Fondo al quale l'Amministrazione ed i dipendenti stessi avevano versato fino a quella data cospicue somme a titolo di contribuzione.

Si tratta in pratica di riconoscere a tali dipendenti il diritto acché i maggiori versamenti, che costituivano il diritto e la base per migliori trattamenti, non vadano definitivamente ed indebitamente perduti per il semplice sopravvenire di nuovi ordinamenti.

Una soluzione soddisfacente quale quella contenuta nel presente disegno poteva trovare collocazione anche nell'ambito delle più generali iniziative avviate a livello parlamentare ed ora decadute; peraltro gli

emendamenti in tal senso proposti non poterono trovare accoglimento proprio per la specificità della situazione.

Va considerato al riguardo che le prestazioni integrative assicurate ai dipendenti delle ex Casse provinciali erano disciplinate da una legge regionale che costituiva esplicazione della particolare competenza riservata alla Regione in materia previdenziale; la stessa funzione integrativa del trattamento obbligatorio deve essere riconosciuta anche al presente provvedimento che mantiene una stretta e diretta connessione con la progressa disciplina regionale.

Tale collegamento è espressamente ribadito nell'art. 1 del presente disegno con il quale è espressa la volontà del legislatore regionale di regolare in modo definitivo il trattamento di previdenza già spettante a tutti gli iscritti al Fondo integrativo di previdenza delle C.M.P.M. di Trento e di Bolzano.

Più in particolare il provvedimento riconosce al personale (art. 2), già dipendente delle Casse ed iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1980, il trattamento previsto nell'art. 4 - lett. d) dello Statuto del Fondo stesso nella misura stabilita all'art. 32 del relativo Regolamento, ossia l'indennità una tantum prevista per i casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione integrativa.

Si considera a questo riguardo, anche secondo l'orientamento già seguito da alcuni giudici, che con il 31 dicembre 1980 si verifica in ordine ai trattamenti assicurati dai Fondi integrativi, caducati con il trasferimento del personale nell'ambito di nuovi diversi ordinamenti, la fattispecie della cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

Deve quindi essere corrisposta l'indennità una tantum per tutti i periodi per i quali, a fronte di contribuzione presso il Fondo, corrispondono versamenti contributivi ai fini pensionistici nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.P.S.

Il trattamento così determinato è corrisposto in misura ridotta di una quota pari al corrispondente trattamento eventualmente previsto presso i Fondi dei nuovi enti di destinazione. L'ipotesi riguarda in particolare il personale transitato dalle C.M.P.M. all'I.N.P.S. il cui Fondo integrativo prevede in effetti analoga prestazione.

Si è pensato che il particolare intervento soddisfacente previsto dal presente disegno debba essere corrisposto, in considerazione della diversità degli enti che sono succeduti alle Casse e per la specifica competenza ad essa riservata, da parte dell'Amministrazione regionale (art. 3); gli interessati sono tenuti a

presentare a tal fine apposita domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene gli aspetti concreti di applicazione del provvedimento va segnalato che in base ad una verifica della situazione è emerso che gli interessati sono 371, di cui 161 già dipendenti della Cassa di Bolzano e 210 della Cassa di Trento.

L'onere complessivo relativo all'erogazione dell'indennità una tantum al personale sopraccitato, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento del Fondo, è calcolato in circa 7.700.000.000.= complessivi, che dovrà far carico all'apposita gestione di liquidazione istituita presso il Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale norma prevede, come è noto, che alla liquidazione degli enti, casse e servizi e comunque alla definizione dei rapporti finanziari delle relative gestioni provvede il Ministero del Tesoro attraverso il proprio speciale ufficio.

A tale gestione devono affluire le disponibilità finanziarie degli enti disciolti, mentre eventuali disavanzi sono finanziati da parte del Ministero medesimo che può provvedere anche con ricorso al mercato finanziario.

Si ritiene che in tale quadro normativo trovino la propria corretta collocazione anche i diritti maturati da parte degli ex dipendenti delle Casse provinciali nei termini espressi dall'art. 2 del provvedimento.

Difatti, nei bilanci delle Casse di Trento e di Bolzano sono stati contabilmente rappresentati, secondo quanto prevedeva l'art. 3 della legge regionale n. 11/1977 di soppressione del Fondo, gli accantonamenti necessari in misura adeguata, per garantire ai dipendenti i trattamenti dovuti per l'ipotesi di una generale cessazione dal servizio.

Nel bilancio relativo al 1980 l'accantonamento previsto a tale riguardo nel bilancio della Cassa di Bolzano era pari a 5.050.000.000.=, il corrispondente accantonamento previsto nel bilancio per la Cassa di Trento era pari a 8.649.573.240.=

Tali consistenze furono regolarmente comunicate e trasmesse insieme agli altri atti di liquidazione da parte dei commissari delle Casse al Ministero del Tesoro per l'assunzione delle successive conseguenti responsabilità ed adempimenti a termini di legge.

Ora si reputa perfettamente corretto che il finanziamento dei trattamenti integrativi di previdenza previsti dalla presente iniziativa

faccia carico a tali disponibilità.

L'Amministrazione regionale, attraverso i suoi uffici, rappresenterà l'anello di congiunzione e in sostanza il terminale di pagamento dei trattamenti spettanti.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Bericht der I. Kommission. Das Wort erteile ich dem Abg. Bacca.

PRESIDENTE: Si proceda alla lettura della relazione della I. Commissione. La parola al cons. Bacca.

BACCA: Illustri consiglieri,

La I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 71.

L'assessore Lorenzini ha illustrato brevemente il disegno di legge sintetizzandone il suo contenuto. Ha spiegato alla Commissione che le sopresse casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano disponevano di un fondo di quiescenza integrativo a favore del proprio personale, che all'atto della soppressione di questi due enti è transitato in parte alle U.S.L., in parte all'I.N.P.S. ed in parte alle Province. Il personale passato alle U.S.L. ha avuto modo di optare per l'ulteriore mantenimento di predetto trattamento di quiescenza integrativo, quello assunto dall'I.N.P.S. non ha avuto possibilità di opzione, ma tale ente dispone tuttora di un fondo simile, se anche le prestazioni da esso derivanti sono di misura inferiore rispetto a quello delle disciolte casse mutue provinciali di malattia, mentre il personale transitato alle due Province non ha avuto possibilità di scelta, non essendo ivi previsti fondi per un trattamento di quiescenza integrativo.

Gli interessati hanno già avviato a tal proposito anche vertenze giudiziarie, essendo loro del parere che la parte contributiva da loro versata debba essere restituita dal Ministero del Tesoro, al quale erano state versate le risultanze di predetti fondi all'atto della soppressione dei menzionati enti.

La Giunta regionale, ha proseguito l'assessore Lorenzini, ritiene che la Regione possa legiferare in materia al fine di riconoscere agli ex dipendenti delle casse mutue provinciali di malattia il diritto alla restituzione dei contributi versati nel fondo integrativo e non impiegati a scopi pensionistici. Alla Regione ne deriverebbe alcuna spesa, dato che la prestazione è posta a carico del suddetto fondo, gestito dal Ministero del Tesoro.

Il cons. Rella si è dichiarato in linea di massima d'accordo con il provvedimento proposto, ma si è riservato di definire la posizione del proprio gruppo consiliare in aula.

Il cons. Kaserer ha rilevato come la Giunta regionale sia autorizzata anche ad anticipare gli importi agli interessati, previo impegno di rimborso da parte del Ministero del Tesoro, ricordando fra l'altro che in occasione della discussione del disegno di legge riguardante un'indennità a favore delle lavoratrici autonome, la Giunta regionale non ha voluto estendere identico beneficio anche alle casalinghe per mancanza di disponibilità finanziarie, mentre nel caso specifico la Giunta sarebbe anche disposta ad assumersi un onere finanziario non indifferente, in attesa degli stanziamenti da parte del Ministero del Tesoro che potrebbero farsi attendere anche per anni.

Nel corso della discussione articolata l'assessore Lorenzini ha fornito su richiesta di vari commissari delucidazioni a carattere tecnico ed infine il disegno di legge n. 71 è stato approvato con una modifica non sostanziale all'art. 3. Si sono astenuti i cons. Rella e Tribus.

Si rimette pertanto il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Bericht der II. Gesetzgebungskommission. Ich erteile das Wort der Präsidentin Frau Franzelin.

PRASIDENTE: Si proceda alla lettura della relazione della II. Commissione. La parola alla Presidente Franzelin.

FRANZELIN: Sehr geehrte Regionalratsabgeordnete!

Die 2. Gesetzgebungskommission hat gemäß Art. 41 der Geschäftsordnung den Gesetzentwurf Nr. 71 in der Sitzung vom 28. Jänner 1988 beraten.

Der Assessor für Finanzen erläuterte die Finanzbestimmung und hob dabei hervor, daß in diesem Fall im Haushalt ein Umlaufposten errichtet werden müsse; die Region fungiere hier für die Bezugsberechtigten als zahlende Körperschaft, wobei die Geldmittel jedoch vom Schatzministerium bereitgestellt werden müßten.

Der Regionalausschuß, erklärte Assessor Balzarini weiter, könne eventuell mit eigenen Haushaltsmitteln die Bevorschussung der vorgesehenen Leistungen bis zum Höchstausmaß der entsprechenden Zahlungsverpflichtungen verfügen, die vom Staat übernommen werden. Bei

Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzentwurfes wird im Regionalhaushalt eine entsprechende Schutzklausel eingefügt.

Die Kommission hat den im Gesetzentwurf enthaltenen Mechanismus zur Kenntnis genommen und mehrheitlich, bei Stimmenthaltung des Abg. Cadonna, ihr positives Finanzgutachten abgegeben.

Der Gesetzentwurf wird nun zur Beratung im Regionalrat weitergeleitet.

Signori consiglieri,

la II^a Commissione legislativa nella seduta del 28 gennaio 1988 ha esaminato il disegno di legge n. 71, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno.

L'assessore alle finanze ha illustrato la norma finanziaria, ponendo in rilievo che nella fattispecie trattasi di istituire una partita di giro, dato che la Regione si pone come ente erogatore di importi a favore degli aventi diritto, i cui fondi dovranno essere stanziati dal Ministero del Tesoro.

La Giunta regionale, ha proseguito l'assessore Balzarini, potrà eventualmente anticipare con mezzi del proprio bilancio le prestazioni previste fino alla concorrenza dei corrispettivi impegni assunti dallo Stato, per cui all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento nel bilancio regionale sarà inserita una norma di salvaguardia in tal senso.

La Commissione ha preso atto del meccanismo contenuto nella norma in esame ed ha espresso a maggioranza parere favorevole con l'astensione del consigliere Cadonna.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRASIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer möchte sich zu Wort melden? Niemand. Somit erkläre ich die Generaldebatte für beendet.

PRASIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Dichiaro quindi conclusa la discussione generale.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Übergang zur Sachdebatte ist einstimmig beschlossen.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è quindi approvato all'unanimità.

Art. 1

1. Dieses Gesetz regelt die Festsetzung und die Entrichtung der Fürsorgebezüge, die - infolge der Auflösung der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen aufgrund der Durchführungsbestimmungen zur Sanitätsreform - den Bediensteten derselben zustehen, die zum 31. Dezember 1980 im Dienst und zum selben Zeitpunkt in den im Sinne des Regionalgesetzes vom 24. November 1977, Nr. 11 errichteten ergänzenden Fürsorgesonderfonds eingetragen waren, wobei die Bediensteten ausgeschlossen werden, welche die im Artikel 75 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 20. Dezember 1979, Nr. 761 vorgesehene Optionsmöglichkeit wahrgenommen haben.

Art. 1

1. La presente legge disciplina la definizione e l'erogazione dei trattamenti di previdenza spettanti - in conseguenza dello scioglimento delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per effetto delle norme di attuazione della riforma sanitaria - ai dipendenti delle stesse, in servizio al 31 dicembre 1980 ed iscritti alla stessa data ai rispettivi Fondi integrativi di previdenza istituiti ai sensi della L.R. 24 novembre 1977, n. 11, con esclusione di quelli che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 1? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 1 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 1 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Der Art. 1 ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 1? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 1. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 1 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

1. Auf das im ergänzenden Fürsorgefonds der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen zum 31. Dezember 1980 eingetragene Personal nach dem vorstehenden Artikel werden die Bestimmungen gemäß Artikel 4 Buchstabe d) der Satzung sowie gemäß Artikel 32 der entsprechenden Fondsregelung für die Fälle von Ausscheidung aus dem Dienst ohne Anspruch auf die Ergänzungspension angewandt, wobei zu diesem Zweck als Termin für die Ausscheidung aus dem Dienst der 31. Dezember 1980 angesehen wird.

2. Die Leistungen nach dem vorstehenden Absatz werden dem Betroffenen für die Dienstzeiträume entrichtet, die mit der Einzahlung der Beiträge in den Fürsorgefonds der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und von Bozen gedeckt sind, soweit für diese Zeiträume die entsprechenden Beiträge der allgemeinen Pflichtversicherung beim I.N.P.S. gutgeschrieben sind.

3. Dem Personal, das auf andere Körperschaften übergegangen ist, bei denen ergänzende Fürsorgefonds bestehen, stehen dieselben Leistungen in einem Ausmaß zu, das der Differenz zwischen dem nach den im vorstehenden Absatz vorgesehenen Bestimmungen und den theoretisch mit dem gleichen Rechtstitel beim Fonds der Bestimmungskörperschaft erworbenen Leistungen entspricht.

Art. 2

1. Al personale previsto dal precedente articolo, iscritto al Fondo integrativo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano alla data del 31 dicembre 1980, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 - lett. d) dello Statuto e nell'articolo 32 del regolamento del Fondo stesso per i casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione integrativa, considerando a tal fine come cessazione dal servizio la data del 31 dicembre 1980.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate all'interessato per i periodi di servizio coperti da contribuzione nel Fondo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, purché per tali periodi risultino accreditati i

corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.

3. Al personale transitato ad altri enti presso i quali esistono Fondi integrativi di previdenza, le prestazioni medesime competono per la differenza fra quanto spettante secondo le norme di cui al precedente primo comma e le prestazioni maturate in via teorica, allo stesso titolo presso il Fondo dell'ente di destinazione.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 2? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 2 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 2 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 2? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 2. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 2, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato con 2 astensioni.

Art. 3

1. Die Auszahlung der im Sinne des vorstehenden Artikels 2 zustehenden Leistungen wird vom Regionalausschuß über die eigenen Ämter vorgenommen.

2. Die im Fürsorgefonds der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen eingetragenen betroffenen Personen haben innerhalb von hundertachtzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Regionalverwaltung anzusuchen.

Art. 3

1. L'erogazione delle prestazioni dovute a norma del precedente articolo 2 è effettuata dalla Giunta regionale la quale vi provvede a mezzo dei propri uffici.

2. Gli interessati, già iscritti al Fondo di previdenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano interessati, sono tenuti a presentare domanda all'Amministrazione regionale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 3? Das ist nicht der Fall. Somit

lasse ich über den Art. 3 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 3 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 3? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 3. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 3 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato con 2 astensioni.

Art. 4

1. Die aus diesem Gesetz erwachsenden auf insgesamt 7.700.000.000.- Lire veranschlagten Ausgaben werden durch die in der eigenen Gebarung namens "Fürsorgefonds für das Personal", die gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 24. November 1977, Nr. 11 im Haushalt der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen für das Finanzjahr 1980 bereits buchhalterisch ausgewiesen ist, eingetragenen Ansätze gedeckt, und vom beim Schatzministerium errichteten Liquidierungsamt nach Artikel 77 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833 übernommen.

2. Der Regionalausschuß ist dazu ermächtigt, die Bevorschussung der in diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen bis zum Höchstausmaß der entsprechenden Ansätze zu verfügen, die vom Staat gegenüber der Region für dieselben Zwecke eingerichtet wurden.

3. Die Gewährung der Bevorschussungen nach dem vorstehenden Absatz wird durch eigenen im Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 1987 errichteten Ansatz auf Umlaufposten vorgenommen.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge globalmente previsti in Lire 7.700.000.000.=, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nell'apposita gestione denominata "Fondo di previdenza per il personale", già evidenziata contabilmente a norma dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 11 nel bilancio delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano relativo all'esercizio finanziario 1980 e assunti dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'anticipazione delle prestazioni previste dalla presente legge, fino alla concorrenza di corrispondenti impegni assunti dallo Stato nei confronti della Regione per i medesimi fini.

3. Per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma si provvede con apposito stanziamento, istituito nello stato di previsione della spesa, in partite di giro.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 4? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 4 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 4 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 4? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 4. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 4 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato con 2 astensioni.

Art. 5

1. Der Regionalausschuß wird die durch die Anwendung des vorstehenden Artikels 4 gegenüber dem im Artikel 77 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833 entsprechenden finanziellen Beziehungen gemäß der darin vorgesehenen Bestimmungen regeln.

Art. 5

1. La Giunta regionale provvederà alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del precedente articolo 4 nei confronti dell'ufficio liquidazioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la normativa in esso prevista.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 5 das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse somit über den Art. 5 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 5 ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Art. 5 ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 5? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 5. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 5 è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'art. 5 è approvato all'unanimità.

PRASIDENT: Möchte jemand zur Stimmabgabeerklärung das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit ersuche ich um die Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno. Si proceda alla distribuzione delle schede.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vicepresidente):(fa l'appello nominale)
(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRASIDENT: Ich ersuche um die Auszählung der Stimmen.

PRESIDENTE: Prego procedere allo spoglio delle schede.

PRASIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis über den Gesetzentwurf Nr. 71 bekannt:

Abstimmende:	46
mit Ja haben gestimmt:	43
Nein hat gestimmt:	1
weiße Stimmzettel	2

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione sul disegno di legge n. 71:

Votanti	46
Sì	43
No	1
schede bianche	2

Il Consiglio regionale approva la legge.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit in Fortsetzung der Tagesordnung zu Punkt 5: Gesetzentwurf Nr. 72: "Änderungen zum Regionalgesetz vom 13. November 1985, Nr. 6 über 'Bestimmungen betreffend den Grundkataster und Regelung der Teilungspläne'", eingebracht vom Regionalausschuß.

Ich ersuche den zuständigen Assessor um seinen Bericht.

PRESIDENTE: Proseguiamo quindi con l'ordine del giorno, punto n. 5: Disegno di legge n. 72: "Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente 'Normative del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento'", presentato dalla Giunta regionale.

Prego l'assessore competente di dare lettura della relazione.

VON EGEN: Mit dem Regionalgesetz vom 13. November 1985, Nr. 6 über "Bestimmungen betreffend den Grundkataster und Regelung der Teilungspläne" hat die Region infolge der mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. Juli 1978, Nr. 569 erfolgten Übertragung auf dem Gebiet des Katasters Gesetzgebungstätigkeit ausgeübt, wobei sie die ehemalige österreichische Gesetzgebung insbesondere das Gesetz vom 23. Mai 1883, Nr. 83 RGBL. und die italienische Gesetzgebung auf dem Gebiet des Grundkatasters berücksichtigt hat.

Daraufhin wurde mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 13. Juni 1986, Nr. 5/L die Durchführungsverordnung zum obgenannten Gesetz, was die Art, die Form und die Einzelheiten der Akte des Grundkatasters anbelangt, erlassen.

Mit darauffolgendem Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 5. November 1987, das zur Zeit beim Rechnungshof zur Registrierung ansteht, wurden die Einsichtnahme und die Ausstellung der Ausfertigungen der Grundkatasterakte und die Änderungen betreffend die Liegenschaftsverhältnisse geregelt.

Bei der Erstellung der Verordnung des II. Titels betreffend "Regelung der Teilungspläne" wurde die beachtliche Weitschichtigkeit des Sachgebietes auch in bezug auf die zahlreichen bei den Ämtern anstehenden Teilungspläne festgestellt, und zwar hauptsächlich infolge des Gesetzes über den Bausündernachlaß vom 28. Februar 1985, Nr. 47 und der nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen.

Wegen der großen Anzahl von anstehenden Teilungsplänen bei den Katasterämtern ist außerdem eine geeignete Programmierung der bereits begonnenen Umstellung auf automationsunterstützte Datenverarbeitung des Katasters notwendig, weshalb die Verschiebung der Fristen auch für eine

korrekte Eingabe der Daten zweckdienlich ist.

Demzufolge müssen auch die Fristen für den Erlaß der Durchführungsverordnung geändert werden.

Gleichzeitig wird es für notwendig erachtet, den ersten und zweiten Absatz des Art. 9 für die Zwecke einer größeren Einheitlichkeit abzuändern.

Im Art. 1 dieses Gesetzentwurfes

- wird im ersten Absatz des Art. 9 des Gesetzes Nr. 6/85 die Bestimmung hinzugefügt "heben die eingetretene Unwirksamkeit auf dem Original und auf den beglaubigten Abschriften ... hervor", was auch im zweiten Absatz des Art. 9 vorgesehen war;

- berücksichtigt der zweite Absatz außer dem bereits vorgesehenen Fall, daß die Unwirksamkeitserklärung vom Freiberufler verlangt wird, der den Teilungsplan vorgelegt hat, auch die Notwendigkeit, daß "... der Freiberufler oder die Freiberufler, die die nachfolgenden mit diesem zusammenhängenden Teilungspläne vorgelegt haben, zustimmen, unbeschadet der Verfahrensvorschriften nach dem vorstehenden Absatz".

Der Art. 2 bestimmt aus den obgenannten Gründen die Aufhebung der Artikel 13 und 14 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 1985, da sie bereits abgelaufene (Art. 13) oder ablaufende Fristen (Art. 14) betrafen.

Was die Frist für den Erlaß der Durchführungsverordnung (Art. 13 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 1985) anbelangt, wird aufgrund des Art. 3 eine weitere Zeitspanne von drei Monaten nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes für die Vervollständigung der Ordnungsvorschriften betreffend die Teilungspläne in Übereinstimmung mit der in der Übergangsbestimmung angegebenen Fristenverlängerung (Art. 14 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 1985) vorgesehen.

Der Art. 4 schließlich verlängert die im Art. 7 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 1985 vorgesehene Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Durchführungsverordnung, und zwar unter Berücksichtigung der großen Anzahl von Teilungsplänen, die zur Zeit bei den Ämtern anstehen und im Hinblick auf diejenigen, die in Zukunft zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Verlängerung der obgenannten Frist dient außerdem dazu, den Außenstehenden die notwendige Information zu liefern und den Ämtern die erforderlichen Vorschriften zu erteilen.

Relazione

Con la legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente: "Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento" la Regione ha legiferato in materia catastale a seguito della delega conferita con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, tenendo conto della legislazione ex austriaca, in particolare della legge 23 maggio 1883, n. 83, Boll. leggi impero e della normativa italiana in materia di Catasto fondiario.

E' stato successivamente emanato con D.P.G.R. 13 giugno 1986, n. 5/L il regolamento di esecuzione della legge suddetta per la parte riguardante il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti del Catasto fondiario.

Con successivo D.P.G.R. 5 novembre 1987, in corso di registrazione, sono state regolamentate la consultazione ed il rilascio delle copie degli atti del Catasto fondiario ed i cambiamenti relativi allo stato dell'immobile.

In sede di predisposizione del regolamento del Titolo II° concernente "Disciplina del tipo di frazionamento" si è dovuto constatare la notevole complessità della materia anche con riguardo ai numerosi tipi di frazionamento giacenti presso gli Uffici, specie a seguito della legge sul condono edilizio 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

La giacenza presso gli Uffici del Catasto di un grande numero di tipi di frazionamento pendenti rende altresì necessaria l'adozione di un adeguato programma in merito alla meccanizzazione del Catasto in corso per cui lo spostamento dei termini risulta altresì utile ai fini di un corretto caricamento dei dati.

Conseguentemente vanno modificati anche i termini di emanazione del regolamento di esecuzione.

Nel contempo si ravvisa la necessità di modificare il primo e secondo comma dell'articolo 9 ai fini di maggior organicità.

Nell'articolo 1 del presente disegno di legge:

- al primo comma dell'articolo 9 della legge n. 6/1985 viene aggiunta la disposizione di "evidenziare l'intervenuta inefficacia del tipo di frazionamento sull'originale e sulle copie autentiche" analogamente a quanto era previsto nel secondo comma del medesimo articolo 9;
- il secondo comma considera, oltre al caso già previsto che la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, anche la necessità "dell'assenso del o dei professionisti che abbiano presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, ferme restando le norme procedurali del

comma presente".

L'articolo 2 stabilisce per le ragioni suesposte l'abrogazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 6 del 1985 in quanto consideravano termini già decorsi (art. 13) o che stanno per scadere (art. 14).

Per quanto riguarda il termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione (articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1985) si prevede conseguentemente all'articolo 3 un ulteriore periodo di tempo di mesi tre dalla data di entrata in vigore della nuova legge per il completamento della normativa regolamentare relativa al tipo di frazionamento in sintonia con la proroga dei termini indicati nella norma transitoria (art. 14 della legge regionale n. 6 del 1985).

L'art. 4 del disegno di legge proroga infine la scadenza dei due anni, previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 6 del 1985, dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione, tenuto conto del rilevante numero di tipi di frazionamento attualmente giacenti negli uffici ed a quelli che saranno presentati per l'approvazione nel successivo periodo.

Inoltre lo spostamento del termine di cui sopra si rende opportuno al fine di fornire un'adeguata informazione agli operatori privati e di esplicitare le necessarie disposizioni agli Uffici.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Bericht der Vorsitzenden der 2. Gesetzgebungskommission, Frau Abg. Franzelin.

PRASIDENTE: Prego dare lettura della relazione della Presidente della II. Commissione, cons. Franzelin.

FRANZELIN: Die 2. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf geprüft und ihn einstimmig gutgeheißen.

(La II. Commissione ha esaminato il disegno di legge e lo ha approvato all'unanimità.)

PRASIDENT: Die Generaldebatte zum gegenständlichen Gesetzentwurf Nr. 72 ist somit eröffnet. Wer möchte das Wort ergreifen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich lasse somit über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltung?

Der Übergang zur Sachdebatte ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: La discussione generale sul presente disegno di legge è quindi aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Procediamo dunque con la votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è quindi approvato all'unanimità.

Art. 1

Der erste und zweite Absatz des Art. 9 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden durch die nachstehenden ersetzt:

- "1. Ist die im vorstehenden Artikel festgelegte Frist abgelaufen, beseitigen die Katasterämter die vorläufig in die Katasterakte eingeführten Änderungen aufgrund des unwirksam gewordenen Teilungsplanes und aufgrund aller allfälligen nachfolgenden mit diesem zusammenhängenden Teilungspläne und heben die eingetretene Unwirksamkeit auf dem Original und auf den beglaubigten Abschriften des Teilungsplanes hervor.
2. Falls die Unwirksamkeitserklärung von einem Freiberufler verlangt wird, der den Teilungsplan vorgelegt hat, nehmen die Katasterämter die Amtshandlungen nach dem vorstehenden Absatz vor, vorausgesetzt, daß der Freiberufler, der die nachfolgenden mit diesem zusammenhängenden Teilungspläne vorgelegt hat, zustimmt."

Art. 1

1. I commi primo e secondo dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo gli uffici del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti in via provvisoria negli atti catastali in base al tipo di frazionamento divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, nonché ad evidenziare l'intervenuta inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo stesso.

2. Qualora la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli uffici del catasto provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente, sempreché vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati".

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 1? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 1 abstimmen. Wer für die Annahme dieses Artikels ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 1 ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 1? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 1. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

1. Die Artikel 13 und 14 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden aufgehoben.

Art. 2

1. Gli articoli 13 e 14 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono abrogati.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 2 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 2 abstimmen. Wer für die Annahme dieses Artikels ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Der Art. 2 ist einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 2? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 2. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato all'unanimità.

Art. 3

1. Der Präsident des Regionalausschusses erläßt innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Beschluß des Regionalausschusses die Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 13. November 1985, Nr. 6.

Art. 3

1. Il Presidente della Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, previa deliberazione della Giunta medesima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRASIDENT: Möchte zu diesem Art. 3 jemand das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 3 abstimmen. Wer für die Annahme dieses Artikels ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Der Art. 3 ist einstimmig genehmigt.

PRASIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in merito all'art. 3? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 3. Chi è favorevole all'approvazione di questo articolo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato all'unanimità.

Art. 4

1. Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den Katasterämtern vorgelegten Teilungspläne beginnt die im vorstehenden Art. 7 vorgesehene Anwendungsfrist mit dem Datum des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung.

Art. 4

1. Per i tipi di frazionamento depositati negli uffici del catasto alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di utilizzazione previsto dall'articolo 7 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

PRASIDENT: Möchte jemand zu diesem Artikel das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse somit darüber abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 4 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Stimmenthaltung ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito a questo articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 4 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato con 1 astensione.

PRASIDENT: Möchte jemand zur Stimmabgabe das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit ersuche ich um die Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno. Si proceda alla distribuzione delle schede.

VALENTIN: (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRASIDENT: Ich ersuche um die Auszählung der Stimmen.

PRESIDENTE: Prego procedere allo spoglio delle schede.

PRASIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis über den Gesetzentwurf Nr. 72 bekannt:

Abstimmende	43
mit Ja haben gestimmt:	35
Nein	1
weiße Stimmzettel	7

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sul disegno di legge n. 72:

Votanti	43
Sì	35
No	1
schede bianche	7

Il Consiglio regionale approva la legge.

PRASIDENT: In Fortsetzung der Tagesordnung kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt Nr. 6: Gesetzentwurf Nr. 73: "Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen",

eingebraucht vom Regionalausschuß.

Ich ersuche den zuständigen Assessor um seinen Bericht.

PRESIDENTE: Proseguendo con l'ordine del giorno passiamo al punto n. 6: **Disegno di legge n. 73: "Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"** presentato dalla Giunta regionale.

Prego l'Assessore competente di dare lettura della relazione.

LORENZINI: Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, per un generale decentramento di funzioni dello Stato conseguente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, prevedeva per il settore relativo alla beneficenza pubblica, un globale affidamento dei compiti assistenziali ai Comuni singoli o associati, comprendendo in esso anche funzioni esercitate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con connotati originali di natura squisitamente privata: la citata disposizione, contenuta nell'articolo 25 del decreto, disponeva nella sostanza il totale superamento dell'intero sistema delle IPAB fondato sulla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 1981, dichiarava l'illegittimità di tale disposizione e confermava conseguentemente la sopravvivenza dell'ordinamento del 1890.

Le iniziative governative e parlamentari, avviate in quegli stessi anni per una riforma dell'intero settore assistenziale in collegamento fra l'altro con la riforma del sistema sanitario, non sono sfociate a livello nazionale in provvedimenti concreti e tutt'oggi non risultano ufficialmente riprese analoghe iniziative in quella direzione.

La legge sopraccitata del 1890, nota come "legge Crispi", completata con i due regolamenti emanati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 90, costituì allora una riforma di rilievo fondamentale, con la realizzazione di un sistema organico, completo e assolutamente moderno; essa rappresenta tuttora un importante intervento giuridico ordinamentale, che mantiene, a distanza di quasi un secolo, funzionalità e validità nelle singole strutture.

Alla legge del 1890 si sono rifatte, via via, numerose altre leggi di ordinamento dello Stato italiano riguardanti l'attività dei settori pubblici e delle autonomie locali.

Il corpus normativo non contiene una disciplina relativa ai contenuti assistenziali, che rimangono riservati alle volontà espresse

dai fondatori delle singole istituzioni e consacrate negli statuti, ma, riconoscendo la fondamentale funzione svolta da tali istituzioni a fianco dello Stato e degli enti territoriali, le qualifica come pubbliche e ne definisce quindi i connotati amministrativi, regola il loro funzionamento in modo articolato e completo, dispone in ordine ai controlli e a tutto ciò che riguarda la loro vita.

L'affermazione dell'attualità permanente della legislazione del 1890 non va naturalmente intesa nel senso che essa non abbia, attraverso gli anni, subito scompensi e superamenti in varie sue parti.

Mentre l'ordinamento delle IPAB, dopo una serie di modificazioni introdotte nel primo trentennio dalla propria entrata in vigore, non ha avuto in pratica successivi aggiornamenti, altri ordinamenti pubblici, in particolare quello degli enti locali, cui esso è strettamente connesso hanno registrato evoluzioni anche notevoli e recenti; sono intervenute inoltre modificazioni nell'assetto istituzionale nazionale che, se non hanno scosso il sistema, hanno comunque introdotto realtà giuridiche nuove alle quali esso non si conforma più in modo esatto.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige va ulteriormente considerato che il sistema dell'assistenza e beneficenza, impostato sulle istituzioni regolate dalla legge del 1890, ha le proprie radici nell'ordinamento austriaco, vigente precedentemente al 1920: case di riposo, asili d'infanzia, orfanotrofi ed in pratica il mondo delle istituzioni attualmente operanti nella nostra regione è nato quasi completamente in epoca precedente alla prima guerra mondiale.

L'estensione, e quindi l'applicazione della legislazione italiana agli enti assistenziali allora esistenti avvenne in forza del R.D. 22 aprile 1922, n. 952; peraltro le disposizioni in esso contenute non hanno sempre trovato un'esatta ed adeguata attuazione nei confronti delle istituzioni, per difficoltà comprensibili di vario genere; di fatto si constata tuttora una serie di scompensi in ordine ad un coerente inquadramento e ad una corretta gestione di tali enti senz'altro legata anche a tali difficoltà.

La situazione delle istituzioni pubbliche nel Trentino-Alto Adige si presenta quindi con caratteristiche e peculiarità proprie rispetto a quella del restante territorio nazionale, sia per la diversa formazione ordinamentale da cui esse provengono, come anche per effetto di una non sempre esatta e aderente applicazione degli istituti previsti dalla più recente legislazione.

Si tratta di un mondo vitale, importante, che ha le proprie

basi nelle tradizioni delle nostre popolazioni, che vale la pena di conservare.

Da questi presupposti si muove la presente iniziativa, con la quale la Giunta regionale intende apportare al sistema ordinamentale della legge del 1890, quegli aggiustamenti che i tempi e la modificazione della realtà sociale ed amministrativa richiedono per migliorarne l'efficacia, l'attualità e il coordinamento.

L'iniziativa è sentita in questo particolare momento da tutte le rappresentanze degli enti interessati, i quali hanno fornito la propria collaborazione per l'individuazione dei contenuti e per le scelte effettuate nel progetto e si ricollega alla precedente legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, con la quale sono stati soppressi gli enti comunali di assistenza in un quadro normativo che deve essere tuttora completato con l'emanazione da parte delle Province autonome di proprie leggi per l'individuazione e la definizione degli enti destinatari delle funzioni già dell'E.C.A.

Il presente disegno intende rispondere ulteriormente ad un altro scopo, che si ritiene particolarmente importante, quello cioè di precostituire strumenti affinché le IPAB possano essere positivamente inserite, quali soggetti attivi, nell'ambito dei programmi di azione sociale svolta da parte delle due Province con un conseguente più concreto impiego dei patrimoni nel quadro di finalità di carattere generale.

Alle esigenze sopra espresse rispondono in buona parte le norme contenute nel disegno, più specificatamente quelle di contenuto generale, concernenti la classificazione delle IPAB, la formulazione degli statuti e la disciplina degli organi.

Si ritiene opportuno richiamare di seguito i punti principali del provvedimento, sottolineando le ragioni delle scelte operate.

Per quanto attiene alla classificazione (art. 2) va tenuto presente che l'ordinamento del 1890 (art. 3 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e succ. mod.) già suddivide le IPAB in due categorie, in relazione all'entità delle entrate ordinarie dei bilanci; peraltro tale suddivisione è non solo largamente superata, ma anche disattesa ed ormai pressoché sconosciuta nell'ambito della prassi applicativa della legge. Invece un'articolazione per categoria delle istituzioni riveste una notevole importanza, proprio per i motivi sopra fatti presente, e perché comunque una diversa suddivisione degli enti in classi è variamente sperimentata ed adottata in relazione al trattamento giuridico ed economico del personale e ad altri comportamenti delle istituzioni.

Pare a questo proposito che una classificazione disposta con legge valga a costituire, all'interno del territorio regionale, un punto di riferimento uniforme per tutta una serie di scelte applicative, sia nel campo del personale, come del governo in genere dell'attività degli enti, coordinata con l'azione generale dell'amministrazione pubblica.

Il sistema di classificazione introdotto nel disegno, specificatamente articolato nella tabella allegata, è stato studiato e calibrato in relazione alle situazioni, che spesso appaiono diversamente impostate, esistenti nelle Province di Trento e di Bolzano.

Si è detto sopra che lo statuto, insieme alle carte fondazionali, costituisce il fondamento della vita di un'istituzione. La semplice disposizione a questo riguardo contenuta nell'art. 3 acquista quindi particolare significato per un'esigenza di chiarezza, dato che buona parte delle istituzioni operanti nella nostra regione, anche di rilievo, sono tuttora prive di tale strumento fondamentale, oppure sono dotate di statuti largamente superati.

La norma imposta poi la soluzione di frequenti problemi patrimoniali, che complicano tuttora una corretta definizione istituzionale di taluni enti operanti da lunghissimo tempo in seno alle comunità locali.

Nel primo titolo il disegno disciplina taluni aspetti relativi agli organi di amministrazione delle istituzioni fissando criteri per la loro composizione e prevedendo la loro costituzione con provvedimento emesso da parte della Giunta provinciale (art. 4).

Si ritiene che questa scelta, del resto operata secondo prassi già in atto, risolva problemi non secondari per la chiarezza ed il funzionamento degli enti, senza intaccarne la sfera di autonomia operativa.

Va sottolineata la previsione dell'articolo 7 che introduce l'attribuzione di un compenso a favore dei presidenti degli enti e la corresponsione ai membri degli organi di amministrazione di un gettone di presenza per ogni seduta: l'attività degli organi, che la legge del 1890 prevede essenzialmente gratuita, si è fatta negli ultimi anni gravosa e densa di responsabilità, per cui non appare più pensabile, né corretto, che l'impegno temporale e personale di presidenti e componenti dei consigli di amministrazione rimanga compensato ancora dal solo ormai incongruo onore della carica. La disposizione rappresenta in questo senso un primo segno per un diverso cambiamento di tendenza.

La successiva norma (art. 8), che disciplina i controlli, risponde allo scopo principale di coordinare in modo coerente la

normativa in atto per i Comuni prevista nel T.U. delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, con il sistema previsto per le IPAB dalla legge del 1890, conservandone le peculiarità.

Alla funzione di vigilanza si ricollega anche la tenuta di un registro delle IPAB (art. 9), che viene affidato ex professo all'amministrazione provinciale ed ha particolare significato in relazione alla distinzione delle competenze nella materia fra Regione e Province, disposta dalle norme di attuazione approvate con D.P.R. 27 marzo 1975, n. 469 e quindi ai fini di garantire un efficace coordinamento nell'attività ai due livelli. La disposizione ha poi concreta connessione con la previsione del successivo articolo 29 relativa all'effettuazione di un'indagine ricognitiva da parte dei tre enti per definire un quadro chiaro delle IPAB operanti nella regione.

Il secondo Titolo del disegno contiene alcune essenziali norme relative alla disciplina del personale delle IPAB.

La legge del 1890 non contiene in pratica alcuna disciplina relativa al personale, per la quale è sostanzialmente previsto un rinvio ai regolamenti organici: tale situazione caratterizzata da una autodisciplina piena si è largamente modificata nei tempi più recenti e superata, via via, ad opera di interventi giurisprudenziali che hanno portato all'applicazione della disciplina prevista per altri enti pubblici locali.

Le norme contenute nel Titolo secondo confermano ancora la fondamentale funzione del regolamento organico, come espressione dell'autonomia dell'ente, e fissano ulteriormente alcuni principi base relativi alle assunzioni (artt. 11 e 12), all'orario per particolari categorie di personale, all'applicazione in Provincia di Bolzano delle regole sulla proporzionale e sulla conoscenza delle due lingue ed inoltre prevedono una schematica ed essenziale disciplina relativa alla figura del direttore amministrativo-segretario dell'IPAB, che serve anche di punto di riferimento per l'impostazione dell'ulteriore articolazione del personale.

Anche le disposizioni contenute nel Titolo terzo e relative alla contabilità hanno funzioni organizzative e di coordinamento con la disciplina vigente a tale riguardo per gli enti locali.

Si sottolinea al riguardo la previsione di una eccezione alla regola delle decorrenze degli esercizi finanziari (art. 19) per tutte quelle istituzioni che hanno funzioni legate a periodi di attività diversa; ci si riferisce in particolare alle scuole meterne che,

operando nell'ambito della legislazione provinciale di settore, sarebbero diversamente tenute a predisporre ed approvare doppi bilanci con pregiudizio per la funzionalità e la stessa regolarità contabile.

Con l'articolo 21, relativo ai contratti, viene risolto un problema che ha posto negli ultimi tempi in seria difficoltà le amministrazioni delle istituzioni, alle quali era consentito il ricorso alla trattativa privata solo nei limiti dell'importo, ormai irrisorio, di Lire 2.500.000.=

La norma si armonizza ora con le analoghe previsioni contenute nell'ordinamento dei Comuni, la cui disciplina è, fra l'altro, richiamata in generale per la stipulazione dei contratti delle IPAB.

Di più evidente rilievo sostanziale appaiono invece una serie di norme contenute nella successiva parte della legge e che attengono ai procedimenti necessari per regolare le modificazioni che intervengono nella vita delle singole IPAB.

Le norme, pur nella loro articolazione schematica, servono per garantire in modo corretto l'integrazione del sistema della legge del 1890 con la particolare situazione della nostra regione.

Le norme di attuazione nella materia, approvate con D.P.R. 27 marzo 1975, n. 469, riservano, come è noto, alla Regione la competenza amministrativa concernente l'approvazione degli statuti delle IPAB, mentre attribuiscono a ciascuna Provincia tutte le altre funzioni amministrative previste dalla legge del 1890, in precedenza svolte da parte della Regione o da altri organi statali.

In questo quadro si sono venuti a spezzare procedimenti per natura unitari, quali ad esempio la formazione di un nuovo ente o la fusione di due enti in uno: un'istituzione non può infatti essere costituita se non sono noti i suoi connotati quali risultano dalle norme statutarie e non può logicamente procedersi all'unificazione di due enti senza una contestuale disciplina dell'organizzazione del nuovo ente con l'approvazione del relativo statuto.

Si è ritenuto che la naturale unitarietà dei procedimenti relativi a momenti fondamentali della vita delle IPAB, possa essere validamente garantita nell'ambito regionale dal parere espresso dall'organo consultivo istituito con legge regionale 29 maggio 1962, n. 9, là dove la legge nazionale prevede come obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

Di particolare rilievo innovativo è la norma dell'art. 26 che prevede l'estinzione di un'istituzione pubblica in due ipotesi, quando cioè essa sia totalmente priva di patrimonio o quando condizioni

obiettive di inattività e di esiguità patrimoniale non consentano alcuna prospettiva di positivo funzionamento.

Va considerato a questo riguardo che l'ordinamento del 1890 non prevede alcuna situazione in cui può procedersi alla soppressione delle istituzioni, ma impone in ogni caso il ricorso all'istituto della trasformazione, prevista dall'art. 70 della stessa legge, in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, le finalità originarie di un ente non possono essere perseguite, vincolando così all'assistenza pubblica e al relativo sistema tutti i patrimoni costituiti in tale ambito. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno fra l'altro confermato tale impostazione e quindi l'illegittimità dell'applicazione, operata in qualche caso, dell'art. 27 del C.C. relativo all'estinzione della persona giuridica in genere.

La disposizione inserita nel disegno risponde ad esigenze concretamente verificate nella situazione del Trentino-Alto Adige e sarà quindi di positiva utilità per una ulteriore chiarificazione della realtà delle IPAB operanti nel territorio regionale.

In questo contesto si colloca anche la norma dell'art. 29, cui già è stato fatto cenno, con la quale, in via transitoria, si prevede che Regione e Province autonome svolgano formalmente un'indagine su tutte le istituzioni della regione, avviando l'adozione di tutti quei provvedimenti, di competenza dell'uno e dell'altro ente, necessari per un riordino e per un recupero eventuale di situazioni precarie, confuse o abbandonate.

Il provvedimento di iniziativa della Giunta contiene da ultimo alcune norme di carattere finale. Si sottolinea al riguardo il particolare rilievo degli artt. 30 e 33 in ordine ad un migliore completamento della legge 25 febbraio 1982, n. 2, di soppressione degli E.C.A.

Non si ritiene necessario illustrare in modo più analitico le singole norme del provvedimento. La Giunta, sottoponendo all'esame del Consiglio, ritiene che da esso, emergano in modo sufficientemente chiaro gli elementi di novità e di attualità che ne giustificano una sollecita approvazione.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Bericht der 2. Gesetzgebungskommission. Ich erteile das Wort der Vorsitzenden, Abg. Frau Franzelin.

PRESIDENTE: Prego procedere alla lettura della relazione della II. Commissione legislativa. La parola alla Presidente della Commissione,

Sig.ra Franzelin.

FRANZELIN: Sehr geehrte Abgeordnete, die 2. Gesetzgebungskommission hat über den Gesetzentwurf Nr. 73 in der Sitzung vom 28. Jänner 1988 beraten.

In einer kurzen Erläuterung zum Gesetzentwurf hat Assessor Lorenzini die Kommissionsmitglieder daran erinnert, daß aufgrund des D.P.R. Nr. 616 vom Jahre 1977 einige von den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrts-einrichtungen ausgeübte Funktionen den Gemeinden übertragen worden sind. Das bekannte Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes im Jahre 1981 hat allerdings die entsprechende Bestimmung für gesetzwidrig erklärt und im Grunde die alte Regelung aus dem Jahre 1890 wiederhergestellt. In bezug auf die spezifischen Gegebenheiten unserer Region hat der Assessor darauf hingewiesen, daß das System unserer Einrichtungen bis 1920 zwangsläufig unter dem Einfluß der österreichischen Regelung stand. Es sind deshalb gesetzgeberische Maßnahmen notwendig, um die Bestimmungen den heutigen Gegebenheiten anzupassen und die Einrichtungen innerhalb des staatlichen Fürsorge- und Vorsorgesystems leistungsfähig zu erhalten.

Der Assessor hat die Kommission darauf aufmerksam gemacht, daß die grundlegenden Änderungen, die auf diesem Gebiet vorzunehmen sind, die Einstufung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die Arbeitsverträge für das jeweilige Personal, die Festlegung der Satzungen, die Verwaltungsorgane und ihre Vergütung entsprechend der übernommenen Verantwortung sowie die Einführung einer Anwesenheitsentschädigung betreffen.

Die eigentliche Diskussion wurde bei der Sachdebatte abgewickelt. Zum Art. 2 hat der Assessor auf Antrag des Abg. Anesi erklärt, daß die Einstufung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen deshalb notwendig sei, damit die Organe der verschiedenen Einrichtungen einheitlich nach Gruppen zusammengesetzt werden können.

Er hat ferner der Kommissionsvorsitzenden, die gewisse Bedenken geäußert hatte, versichert, daß sich aus der Anwendung des Art. 2 keinerlei Nachteile für die betroffenen Einrichtungen ergeben werden. Die Einstufung in eine bestimmte Kategorie kann nämlich zu jeder Zeit überprüft werden, wenn ein Zusammenschluß oder eine Umgestaltung der betreffenden Einrichtung erfolgt.

Zum Art. 4 hat Assessor Lorenzini, aufgefordert von der Vorsitzenden Franzelin, erklärt, daß die Ernennung der Verwaltungsorgane in den Satzungen der jeweiligen Einrichtungen klar festgelegt sein sollte. Was

die Provinz Bozen betrifft, soll dies übrigens unter Berücksichtigung des Bestandes der Sprachgruppen des jeweiligen Einzugsgebietes der betreffenden Einrichtung erfolgen, wie im darauffolgenden Art. 6 ausdrücklich vorgesehen ist.

Vorsitzende Franzelin hat ferner den Regionalausschuß aufgefordert, einen Weg zu suchen, um die Altenheime von der Mehrwertssteuer-Buchführung auch für den ambulanten Mahlzeitdienst, den diese Einrichtungen der Betagten bieten, zu befreien.

Abg. Marzari hat am Inhalt von Absatz 2, Punkt e), Absatz 5 und Absatz 6 des Artikels 8 Kritik geübt. Er sehe darin eine Überschreitung der Machtbefugnisse seitens des Kontrollorgans, deshalb könne er dem Artikel auch nicht zustimmen.

Immer auf Antrag der Kommissionsvorsitzenden hat der Assessor erklärt (Art. 11), daß die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen rechtlichen Öffentlichkeitscharakter haben. Deshalb sind die jeweiligen Bediensteten hinsichtlich der Vorsorgebehandlung bei der CPDEL (Pensionskasse für Bedienstete der örtlichen Körperschaften) eingetragen, was all die Folgen mit sich bringt, die sich aus diesem Rechtstitel ergeben.

Zu Art. 14 hat die Kommissionsvorsitzende der Regionalregierung vorgeschlagen, die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung auch für die leitenden Beamten einzuführen. Dies könnte in manchen Fällen eine Einschränkung der Verwaltungsspesen ermöglichen, und zwar zugunsten des monatlichen Pflegesatzes, den die Altenheimbewohner zu tragen haben. Die Regionalregierung hat sich verpflichtet, im Plenum einen entsprechenden Änderungsantrag einzubringen.

Der Regionalausschuß hat ferner zum Art. 17 einen Änderungsantrag eingebracht. Dieser sieht die Möglichkeit vor, in die Gewerkschaftsabkommen eine differenzierte Besoldung für den Verwaltungsdirektor-Sekretär einzuführen, falls die Einrichtung die Höchstpunktezahl der betreffenden Kategorie überschreitet, die in der dem Gesetzentwurf beiliegenden Tabelle festgelegt ist und bei der Beratung über Art. 2 abgeändert wurde.

Die Kommission hat nach eingehender Debatte den Änderungsantrag mehrheitlich angenommen. Die Abgeordneten Cadonna und Marzari haben sich der Stimme enthalten.

Der zweite Teil der Gesetzesmaßnahme ist mehrheitlich, zum Teil einmütig gutgeheißen worden.

Schließlich haben die Abgeordneten Marzari und Anesi den Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit als positiv bewertet, haben sich jedoch

vorbehalten, sich erst im Plenum definitiv festzulegen. Auch die Kommissionsvorsitzende hat sich über den Gesetzentwurf positiv geäußert. Sie hat aber den Wunsch ausgesprochen, daß diese Maßnahme nicht zu einer Verwicklung in der Fürsorgeverwaltung führen möge und hat den Regionalausschuß aufgefordert, sich mit einigen Aspekten noch eingehender zu befassen, insbesondere was die Einschränkung der Verwaltungsspesen betrifft, um damit den Betrag der monatlichen Pflegesätze zu Lasten der Altenheimbewohner einschränken zu können. Mit dieser Aufforderung hat die Beratung über den Gesetzentwurf ihren Abschluß genommen; die Kommission hat zum Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit mehrheitlich ihre befürwortende Stimme abgegeben. Die Abgeordneten Anesi, Marzari und Cadonna haben sich der Stimme enthalten.

Die Gesetzesmaßnahme wird nun an den Regionalrat zur Beratung weitergeleitet.

R e l a z i o n e

Illustri consiglieri,

la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 73 nella seduta del 28 gennaio 1988.

L'assessore Lorenzini ha illustrato brevemente il disegno di legge, ricordando ai commissari che il D.P.R. del 1977 n. 616 affidava alcune funzioni esercitate dalle IPAB ai comuni, ma che la nota sentenza della corte costituzionale del 1981, dichiarando illegittima tale disposizione, riattivava in pratica il vecchio ordinamento dell'anno 1890. Riferendosi alla nostra specifica realtà regionale, l'assessore ha posto in rilievo che fino al 1920 sul sistema delle nostre istituzioni si è riflesso gioco-forza l'ordinamento austriaco, per cui è doveroso legiferare, al fine di aggiornare la normativa e rendere efficaci le istituzioni nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale nazionale.

Ha fatto presente alla Commissione che le modifiche fondamentali da operarsi nel settore riguardano la classificazione delle IPAB, i contratti del rispettivo personale, la definizione degli statuti, gli organi di amministrazione, i loro compensi in relazione alla responsabilità e l'istituzione di un gettone di presenza.

La discussione si è sviluppata in sede di esame dell'articolato. In merito all'art. 2 l'assessore ha spiegato, su richiesta del cons. Anesi, che l'esigenza di classificare le IPAB deriva

dalla necessità di omogeneizzare per gruppi la composizione degli organi dei vari istituti.

Ha assicurato inoltre alla Presidente della Commissione, che aveva esternato una certa preoccupazione, come nessun svantaggio possa derivare ai vari istituti nell'applicare l'art. 2, in quanto la revisione dell'assegnazione ad una categoria può avvenire in qualsiasi momento, qualora si verificasse la fusione o una riforma dell'istituzione.

In merito all'art. 4 l'assessore Lorenzini, sollecitato dalla Presidente Franzelin, ha inoltre spiegato come la nomina degli organi di amministrazione debba essere chiaramente stabilita negli statuti delle varie istituzioni e ciò anche nel rispetto, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, della consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio, nel quale opera, come previsto espressamente dal successivo art. 6.

La Presidente Franzelin ha inoltre invitato la Giunta regionale a studiare modo e maniera per esonerare le case di riposo dalla contabilità IVA anche per il servizio mensa a domicilio, che predette organizzazioni offrono agli anziani.

Il cons. Marzari ha criticato il contenuto del punto e) del comma 2 e dei commi 5 e 6 dell'art. 8, individuando ivi un eccesso di potere dell'organo di controllo ed ha fatto presente di non poter esprimere voto favorevole a tale articolo.

Sempre su richiesta del Presidente della Commissione l'assessore ha chiarito (art. 11) che le IPAB hanno carattere pubblico e come quindi il rispettivo personale risulti iscritto agli effetti previdenziali al CPDEL con tutte le conseguenze discendenti da predetta figura pubblica.

In merito all'art. 14 la Presidente della Commissione ha suggerito alla Giunta, che si è impegnata di presentare un emendamento in aula, di prevedere la possibilità del part-time anche per i funzionari dirigenziali, la qual cosa potrebbe in certi casi permettere il contenimento delle spese di gestione a vantaggio delle rette mensili poste a carico degli ospiti delle case di riposo.

La Giunta regionale ha presentato all'art. 17 un emendamento, che prevede la possibilità di inserire negli accordi sindacali un trattamento economico differenziato a favore del direttore amministrativo-segretario, qualora l'istituzione superasse il punteggio massimo di categoria stabilito con la tabella annessa al disegno di legge e modificata in sede di esame dell'art. 2.

La Commissione dopo una dettagliata discussione, ha accolto a maggioranza l'emendamento. Si sono astenuti i consiglieri Cadonna e Marzari.

La seconda parte del provvedimento è stata approvata a maggioranza e parzialmente all'unanimità.

Infine i cons. Marzari ed Anesi hanno giudicato il disegno di legge positivo nel suo complesso, ma si sono riservati di definire la propria posizione in aula.

Favorevolmente si è espressa anche la Presidente della Commissione, ma ha auspicato che il provvedimento non complichì le gestioni assistenziali, invitando la Giunta regionale ad approfondire ancora alcuni aspetti, soprattutto quello riguardante il contenimento delle spese di gestione, onde poter contenere l'ammontare delle rette mensili a carico degli ospiti delle case di riposo.

Con tale raccomandazione l'esame del disegno di legge si è concluso: la Commissione ha espresso a maggioranza voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso, essendosi astenuti i cons. Anesi, Marzari e Cadonna.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRASIDENT: Die Generaldebatte zum vorliegenden Gesetzentwurf ist somit eröffnet. Wer möchte das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse somit über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt. Verzeihung, ich korrigiere: bei 4 Stimmenthaltungen.

PRESDENTE: E' aperta la discussione generale sul presente disegno di legge. Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 astensioni il passaggio alla discussione articolata è approvato. Scusate, mi correggo: con 4 astensioni.

Art. 1

Anwendbare Bestimmungen

1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden auf die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (IPAB) mit Sitz in der Region

Trentino-Südtirol angewandt. Soweit in diesem Gesetz nichts verfügt wird, finden weiterhin die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juli 1890, Nr. 6972 und die darauffolgenden Änderungen sowie die entsprechenden Durchführungsverordnungen Anwendung.

Art. 1

Norme applicabili

1. Le norme della presente legge si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige. Per quanto nella medesima non previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nonché i regolamenti emanati per la sua esecuzione.

PRÄSIDENT: Möchte jemand zum Art. 1 das Wort ergreifen?

Abg. Langer, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 1?

Cons. Langer, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

LANGER: Herr Präsident! Mit dem Spruch des Verfassungsgerichtshofes von 1981 ist zwar die Neuregelung von 1977 teilweise als verfassungswidrig erklärt worden, im Sinne, daß der Verfassungsrichtshof erkannt hat, daß die reine Kommunalisierung der Wohlfahrtsstiftungen nicht mit dem Stiftungszweck und mit der Absicht der Stifter vereinbar wäre. Aber damit hat der Verfassungsgerichtshof noch nicht gesagt, daß die einzig denkbare Regelung das Gesetz von 1890 ist. Nun, wir sind uns bewußt, daß derzeit in Italien noch kein anderes allgemeines Rahmengesetz über die öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen besteht. Insofern ist wohl der Verweis auf das Gesetz von 1890 wahrscheinlich unvermeidlich, obwohl gerade bei uns auf diese Weise praktisch eine Art Späterannexion der einheimischen Wohlfahrtseinrichtungen und Stiftungen an die italienische Gesetzgebung aus der Crispi-Zeit stattfindet. Das heißt, für jene Stiftungen, die in ganz Italien ihre Rechtsordnung aus dem Jahre 1890 bewahren, solange keine grundlegende Reform kommt, die auch als verfassungskonform anerkannt wird, bleibt die alte Regelung. Für Südtirol würde aber das Analoge dazu, wenn schon, die altösterreichische Regelung sein und ebenso für das Trentino. Wir wissen, daß 1920 die Italicisierung stattgefunden hat. Aber es ist doch etwas befremdlich,

daß wir heute ein Gesetz des italienischen Staates, also des Königreiches Italien, aus der Zeit von vor 1919 oder 1918 gewissermaßen nachträglich als Grundgesetz für die Wohlfahrtseinrichtungen und Stiftungen, beispielsweise Altersheime, einzelne Kindergärten oder ähnliche Dinge in Südtirol und im Trentino jetzt sozusagen unter Anführungszeichen "nostrifizieren" oder wie man das sonst nennen will. Man kommt wahrscheinlich nicht darum herum, aber es läßt eigentlich eher einen unguuten Nachgeschmack, daß man eben sagt: Da der Verfassungsgerichtshof die Neuregelung von 1977 verworfen hat, erklären wir jetzt das Gesetz von 1890 gewissermaßen mit diesem Regionalgesetz zum Bezugspunkt, zum Rahmengesetz, zum Grundgesetz in diesem Bereich.

Noch eine kleine Bemerkung. Es ist nicht ganz einzusehen, warum im deutschen Text in Klammern der Ausdruck IPAB erhalten sein soll. Wenn schon würde ich das ausschreiben und die Abkürzung mit dazu, damit man weiß, was in italienischer Gesetzessprache damit gemeint ist. Aber dieses IPAB in Klammern hat eigentlich keinen Grund. Entweder müßte man, wenn es eine Übersetzung darstellen soll, die Initialen in deutscher Sprache, also eine deutschsprachige Abkürzung wählen, oder sonst das ganz fallenlassen. Ich danke!

(Signor Presidente! La sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale nel 1981 ha dichiarato l'incostituzionalità di parte del nuovo ordinamento del 1977, nel senso che la Corte ha riconosciuto che il passaggio puro e semplice dei compiti delle IPAB ai comuni non è conciliabile con il fine dell'istituzione e con gli intenti dei fondatori. Con ciò, tuttavia, la Corte costituzionale non ha certo affermato che l'unico ordinamento possibile sia quello originato dalla legge del 1890. Ora, sappiamo che attualmente non esiste in Italia un'altra legge-quadro generale che disciplini il settore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per questo il rimando alla legge del 1890 è con tutta probabilità inevitabile. In questo modo però si verifica nella nostra regione una sorta di "annessione a posteriori" delle IPAB locali alla legislazione italiana dell'epoca di Crispi: infatti, se le fondazioni che nel resto d'Italia conservano l'ordinamento dell'anno 1890 fino all'avvento di una riforma sostanziale conforme al dettato costituzionale, mantengono in sostanza quello che era il loro vecchio ordinamento, il Sudtirolo dovrebbe ritornare semmai, per analogia, all'antico ordinamento austriaco, e così pure il Trentino. Sappiamo che nel 1920 c'è stata l'italianizzazione. Tuttavia è un po' sconcertante che oggi si voglia prendere una legge dello stato italiano,

del Regno d'Italia, precedente agli anni 1918-19, ed assumerla a posteriori in Sudtirolo e in Trentino a mo' di "legge base" di riferimento per le nostre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, come ad esempio per le case di riposo, singole scuole materne e altre istituzioni analoghe. Probabilmente non è possibile fare altrimenti, comunque è un po' spiacevole dover dire: dato che la Corte costituzionale ha rigettato la riforma del 1977, ora con questa legge regionale noi proclamiamo la legge del 1890 nostro punto di riferimento, legge-quadro, legge-base che disciplina questo settore.

Un'ultima piccola osservazione: non si capisce bene come mai nel testo tedesco debba essere mantenuta, tra parentesi, l'espressione "IPAB". Semmai io scriverei il nome per esteso e accanto a questo l'abbreviazione, tanto da sapere il significato nel linguaggio legislativo italiano. Ma questo "IPAB" tra parentesi non ha proprio ragione d'essere. O mettiamo, se vuol essere una traduzione, le iniziali tedesche, dunque un'abbreviazione tedesca, oppure lasciamo perdere del tutto. Grazie!)

PRASIDENT: Zum Letzten: Herr Abgeordneter Langer, wenn Sie einverstanden sind, - und diese Frage möchte ich an Sie richten, verehrte Damen und Herren Abgeordnete - wenn Sie damit einverstanden sind, dann nehmen wir diese Anregung von Ihnen zur Kenntnis und bessern dies aus.

Weitere Wortmeldungen zum Art. 1? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich den zuständigen Assessor um seine Stellungnahme. Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Riguardo all'ultimo punto, consigliere Langer: se Lei è d'accordo - e giro la domanda anche a tutti Loro, egregi Consiglieri - proporrei di prendere atto del Suo suggerimento e procedere alla correzione.

Altri interventi in merito all'art. 1? Nessuno. Prego l'assessore competente di prendere posizione in merito. Prego, a Lei la parola.

LORENZINI: Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio regionale prende come base la legge del 1890, a cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616 e quindi riconoscendo la piena validità di queste istituzioni.

Il ragionamento che la Giunta ha fatto e dal quale è partita

per formulare questa proposta di legge si basa proprio su questa situazione di fatto, regolata appunto dalla legge del 1890, che, come si dice nella relazione, anche se data cent'anni, ha mantenuto nel tempo una certa attualità, però, visto e considerato che la nostra competenza ci consente di operare all'interno di questo quadro normativo, ci sembrava logico ed opportuno intervenire dove era possibile, per cercare in un certo senso di attualizzare la validità di questa legge del 1890, adeguandola alle situazioni ed ai tempi.

Il riferimento alla legge austriaca è storico; e ciò spiega lo Stato italiano la ha recepita con modifiche verso gli anni 20 tenendo presente in particolare la situazione allora esistente in Alto Adige relativa agli enti assistenziali, quindi non possiamo indicare come riferimento diretto la legge austriaca, ma bensì la cosiddetta legge "Crispi".

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 1? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen somit über den Art. 1 ab. Wer für die Annahme des Art. 1 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen und 1 Gegenstimme ist der Art. 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono altri interventi in merito all'art. 1? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 1. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 1 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato con 4 astensioni e 1 voto contrario.

Art. 2 Einstufung

1. Die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die im Gebiet der Region ihren Sitz haben und ihre Tätigkeit ausüben, sind aufgrund der nachstehenden Kriterien in drei Kategorien eingestuft:

- a) Gebietsbereich der institutionellen Tätigkeit;
- b) Merkmale der geleisteten Dienste;
- c) Größenordnung des Haushaltes;
- d) Zahl der im Stellenplan und im Vertragsverhältnis vorgesehenen Bediensteten.

2. Die Einrichtungen werden in die verschiedenen Kategorien aufgrund der Gesamtwerte eingestuft, die durch die Anwendung der in der beige-

schlossenen Tabelle festgelegten Koeffizienten erzielt werden.

3. Die Einstufung in eine Kategorie wird vom Ausschuß der autonomen Provinz, in deren Gebiet die Einrichtung ihren Sitz hat, verfügt und wird alle fünf Jahre überprüft.

4. Die Überprüfung in bezug auf die zugeteilte Kategorie erfolgt ferner im Falle eines Zusammenschlusses oder einer anderen Umgestaltung der Einrichtung oder auf Antrag der Einrichtung oder der Gemeinde, in der sie ihren Sitz hat, wenn infolge der eingetretenen Veränderungen eines oder mehrerer der im Absatz eins angeführten Kriterien die Einstufung in eine neue Kategorie verfügt werden muß.

Art. 2 Classificazione

1. Le IPAB aventi sede e operanti nel territorio della regione sono classificate in tre categorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) ambito territoriale dell'attività istituzionale;
- b) caratteristiche dei servizi forniti;
- c) volume del bilancio;
- d) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

2. Le istituzioni sono assegnate alle singole categorie sulla base dei punteggi complessivi, conseguiti con l'applicazione dei coefficienti numerici stabiliti nella tabella allegata.

3. L'assegnazione ad una categoria è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'istituzione ed è soggetta a revisione ogni quinquennio.

4. Si procede altresì a revisione della categoria assegnata in caso di fusione o di altra riforma dell'istituzione, ovvero, su domanda dell'istituzione o del Comune in cui essa ha sede, quando per intervenuta modificazione di uno o più degli elementi di cui al primo comma debba essere disposta l'assegnazione ad una nuova categoria.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 2 das Wort ergreifen?

Abg. Bacca, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Chi chiede di intervenire in merito all'art. 2?

Cons. Bacca, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

BACCA: L'articolo 2 ritengo sia abbastanza importante, anche perché all'articolo è allegata una tabella, che fissa criteri per una classificazione a punteggio delle istituzioni.

Ora mi auguro che siano state svolte delle analisi ben ponderate per quanto concerne l'assegnazione dei punteggi sulla base anche della situazione finanziaria, ma vorrei fare a tal proposito due osservazioni:

In Provincia di Trento esistono IPAB di una certa consistenza, mentre, in Provincia di Bolzano il loro numero è maggiore, ma di entità minore; non vorrei che, prevedendo un unico tipo di tabella, per accontentare magari personale, appartenente soprattutto alla categoria dirigenziale e residente in Provincia di Bolzano, queste si fossero tenute troppo basse, in maniera tale che magari in Provincia di Trento un numero eccessivo di IPAB passi alla prima categoria con un conseguente, logico e forse ingiustificato aumento dei costi, perché l'iscrizione in prima categoria comporta sicuramente dei livelli di retribuzione molto alti, soprattutto per il personale dirigente. Quindi chiedo all'assessore se è possibile effettuare, prima dell'approvazione dell'articolo 2, un'ulteriore verifica di queste tabelle, perché in molti casi i punteggi sono ripetitivi, dato che si considerano il numero dei dipendenti ed il volume del bilancio, pur essendo in certi casi proprio la retribuzione dei dipendenti ad esprimere il volume del bilancio. Per questi motivi ribadisco all'assessore la mia richiesta di un'ulteriore verifica, che in parte è già stata fatta, ma in modo insufficiente, al momento della rivalutazione, con cui è stato fissato il criterio dei 500 punti necessario, per l'assegnazione alla prima categoria e quindi per scrupolo di coscienza e senso di giustizia, chiedo una ulteriore verifica.

PRASIDENT: Das Wort hat nun Abg. Rella.

PRASIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie signor Presidente. Solo per associarmi alla richiesta formulata in questo momento dal collega Bacca, perché le osservazioni da lui sollevate sono assolutamente pertinenti. In effetti il rischio è quello di una sovrapposizione di criteri, previsti per l'assegnazione del punteggio, che hanno la stessa origine e la stessa fonte e rischiano di determinare una situazione distorta per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio, che compete ad ogni singola IPAB, tenuto

conto tra l'altro che si rischia anche l'assegnazione di punteggi indebiti, in realtà ampie dal punto di vista demografico, laddove le IPAB operanti nello stesso servizio possono essere anche più di una ed alle quali potrebbero essere applicati dei punteggi moltiplicati, rispetto al bisogno reale.

In ogni caso mi pare che le osservazioni fatte dal collega Bacca siano pertinenti e che sia opportuno proseguire l'esame del disegno di legge, sospendendo il voto sull'articolo 2, per poter effettuare nel frattempo la verifica che è stata richiesta. Grazie.

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 2? Möchte der zuständige Assessor Lorenzini sprechen? Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Altri interventi in merito all'art. 2? Desidera intervenire l'Assessore competente? Prego, a Lui la parola. Ne ha facoltà.

LORENZINI: Dico subito a nome della Giunta che non abbiamo alcuna difficoltà, se è possibile, a sospendere la discussione sull'articolo 2 e proseguire con l'esame degli articoli successivi. Comunque ritengo di poter fin d'ora tranquillizzare i colleghi della serietà con la quale il gruppo di studio misto ha seguito la formulazione di questo disegno di legge, che successivamente è stato oggetto anche di verifica e di consultazione esterna da parte degli interessati, non dei dipendenti, ma delle organizzazioni delle Case di Riposo e degli altri enti facenti parte delle IPAB. In sostanza ritengo di poter affermare che la formulazione delle tabelle è stata fatta con molta attenzione e con molta ponderatezza.

Il fatto che ci sia questo intreccio non è un sommersi, ma rappresenta una autoregolazione, proprio per determinare anche la complessità della gestione di un'istituzione, che qualche volta potrebbe apparire grande, perché ha un volume di bilancio molto alto, però potrebbe anche non avere un numero di personale adeguato, in quanto svolge un'attività particolare. Considerata la diversa natura di queste istituzioni, che possono essere di natura assistenziale effettiva, di natura extra-assistenziale, come lo sono alcune scuole materne o addirittura scuole professionali, questa diversità pone dei problemi nel trovare l'intreccio giusto, per poter determinare una tabella, però posso dire fin d'ora che lo studio è stato fatto con molta serietà. Raccolgo peraltro l'invito di un ulteriore approfondimento, non abbiamo alcuna difficoltà in proposito e quindi sono d'accordo di passare agli

articoli successivi.

PRASIDENT: Es ist somit der Antrag eingebracht worden, den Art. 2 zunächst auszusetzen. Möchte dazu jemand etwas sagen? Ich stelle keinen Widerspruch fest. Wir setzen somit den Art. 2 zunächst aus und fahren weiter mit Art. 3.

PRESIDENTE: E' stata avanzata la proposta di sospendere per ora l'art. 2. Qualcuno ha da osservazioni qualcosa in merito. Non vi sono obiezioni, quindi sospendiamo per ora la trattazione dell'art. 2 e passiamo all'art. 3.

Art. 3
Satzung

1. Die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen haben eine eigene Satzung.
2. Die Satzung wird mit Beschluß des Regionalausschusses genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
3. Sie hat zu enthalten:
 - a) die Angabe der Gründer und zusammenfassende Hinweise über die Entstehung der Körperschaft;
 - b) die Angabe der Zwecke der Körperschaft im Einklang mit dem Willen der Gründer sowie des Tätigkeitsbereiches;
 - c) die Angabe der für die Erreichung der Einrichtungszwecke notwendigen Mittel;
 - d) die Zusammensetzung, die Ernennungskriterien und die Amtsdauer der Verwaltungsorgane;
 - e) allgemeine Verwaltungsbestimmungen und weitere allfällige Vorschriften in bezug auf das Leben der Körperschaft.
4. Falls die Einrichtung für die Erreichung ihrer Zwecke die Verfügbarkeit über anderen Körperschaften gehörende Liegenschaften besitzt, muß die Satzung diese Güter anführen, die ohne Zeitbegrenzungen an die von der Einrichtung selbst ausgeübten Fürsorgeaufgaben gebunden bleiben. Der Bindung wird durch eigenen Vermerk im Grundbuch Offenkundigkeitscharakter verliehen. Die Bindung kann mit begründeter Maßnahme des Landesausschusses gelöscht oder abgeändert werden.

Art. 3
Statuto

1. Le IPAB hanno un proprio statuto.
2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Esso deve contenere:
 - a) l'indicazione dei fondatori e dati riassuntivi sull'origine dell'ente;
 - b) l'indicazione degli scopi dell'ente, in armonia con le intenzioni dei fondatori, e dell'ambito di esplicazione dell'attività;
 - c) l'indicazione dei mezzi necessari per il raggiungimento degli scopi;
 - d) la composizione, criteri di nomina e la durata in carica degli organi di amministrazione;
 - e) norme generali di amministrazione e altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'ente.

4. Qualora l'istituzione abbia, per il raggiungimento dei propri fini, la disponibilità di beni immobili appartenenti ad altri enti, lo statuto deve riportare l'indicazione di tali beni, i quali rimangono vincolati senza limiti di tempo alle funzioni assistenziali esercitate dall'istituzione stessa. Al vincolo è data pubblicità mediante apposita annotazione nel Libro fondiario. Il vincolo può essere estinto o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale.

PRASIDENT: Sind zum Art. 3 Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen somit über den Art. 3 ab. Wer für die Annahme des Art. 3 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 3? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 3. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 3 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato con 3 astensioni.

Art. 4
Verwaltungsorgane

1. Sofern die Gründungsordnung nichts anderes verfügt, sind die von den

jeweiligen Satzungen geregelten Verwaltungsorgane der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen wie folgt zusammengesetzt:

- a) aus höchstens neun Mitgliedern für die Einrichtungen der ersten Kategorie;
- b) aus höchstens sieben Mitgliedern für die Einrichtungen der zweiten Kategorie;
- c) aus höchstens fünf Mitgliedern für die Einrichtungen der dritten Kategorie.

2. Die Verwaltungen der öffentlichen Lokalkörperschaften und der autonomen Provinzen, die zur Ernennung von Mitgliedern der Verwaltungsorgane der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen berufen sind, wählen ihre Vertreter unter auf dem Gebiet der Sozialdienste, der öffentlichen Verwaltung oder Betriebsführung fachkundigen oder erfahrenen Personen aus. Das Bestehen dieser Voraussetzungen wird in der Ernennungsmaßnahme vermerkt.

3. Sofern die Gründungsordnung oder die Satzungen nichts anderes verfügen, ist die Amtsdauer der Verwaltungsorgane auf fünf Jahre festgelegt.

4. Die Errichtung und Erneuerung der Verwaltungsorgane sowie die Ersetzung der aus welchem Grund auch immer ausgeschiedenen Mitglieder werden mit Beschluß des Landesausschusses verfügt.

5. Im Beschluß des Landesausschusses ist die Frist festgelegt, innerhalb welcher der Vorsitzende des ausscheidenden Organs die Einberufung des neuen für dessen Einsetzung vornimmt. Von diesem Zeitpunkt an beginnt die Amtszeit.

Das Organ bleibt auf jeden Fall bis zur Einsetzung des neuen im Amt.

Art. 4

Organi di amministrazione

1. Salva diversa previsione delle tavole di fondazione, gli organi di amministrazione delle IPAB disciplinati dai rispettivi statuti sono composti:

- a) da un numero di membri non superiore a nove per le istituzioni della prima Categoria;

b) da un numero di membri non superiore a sette per le istituzioni della seconda categoria;

c) da non più di cinque membri per le istituzioni della terza categoria.

2. Le amministrazioni degli enti pubblici locali e delle Province autonome, chiamate a nominare componenti degli organi di amministrazione di IPAB, scelgono i propri rappresentanti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Della presenza di tali requisiti è dato atto nel provvedimento di nomina.

3. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione o degli statuti, la durata del mandato degli organi di amministrazione è fissata in cinque anni.

4. La costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Nel provvedimento della Giunta provinciale è fissato il termine entro il quale il presidente dell'organo uscente provvede alla convocazione, per l'insediamento del nuovo. Da quest'ultima data ha decorrenza il mandato. L'organo scaduto rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 4 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen somit über den Art. 4 ab. Wer für die Annahme des Art. 4 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 4? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 4. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 4 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato con 4 astensioni.

Art. 5

Unvereinbarkeit und Amtsverfall

1. Das Amt eines Verwaltungsratsmitgliedes einer öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung darf nicht von Personen bekleidet werden, die sich in einer der Stellungen befinden, welche die Unwählbarkeit und die Unvereinbarkeit für die Wahl der Organe der Gemeindeverwaltung nach der geltenden Regionalgesetzgebung mit sich bringen.

2. Den Verwaltungsorganen einer öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrts-einrichtung dürfen Geistliche und Kultusdiener angehören.
3. Das Amt eines Verwaltungsratsmitgliedes einer öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung darf jedenfalls nicht von den Gemeinderatsmitgliedern derselben Gemeinde bekleidet werden, in der die Einrichtung ihren Sitz hat.
4. Die Verwaltungsratsmitglieder, die sich in einer der in den vorstehenden Absätzen angeführten Stellungen befinden, verfallen vom Amt, falls sie innerhalb von zehn Tagen nach der Bekanntgabe der Ernennung durch den Landesausschuß den entsprechenden Grund nicht behen.
5. Der Amtsverfall wird vom Landesausschuß auf Initiative der Verwaltung der Körperschaft, der Gemeindebehörde oder von Amts wegen erklärt.

Art. 5

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB coloro che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di ineleggibilità e incompatibilità per l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale secondo la legislazione regionale.
2. Possono far parte degli organi di amministrazione di un'IPAB gli ecclesiastici e i ministri del culto.
3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB i consiglieri del Comune in cui ha sede l'istituzione.
4. Gli amministratori che si trovino in una delle condizioni previste ai commi precedenti decadono dalla carica, qualora non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica della nomina da parte della Giunta provinciale.
5. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale su iniziativa dell'amministrazione dell'ente, dell'autorità comunale o d'ufficio.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 5? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen somit über den Art. 5 ab. Wer für die Annahme des Art. 5 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 5? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 5. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 5 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 2 astensioni.

Art. 6
Sprachgruppen

1. Sofern die Gründungsordnung nichts anderes verfügt, muß die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Provinz Bozen an den Bestand der Sprachgruppen des Gebietes angepaßt sein, in dem die Einrichtung satzungsgemäß ihre Tätigkeit nach den im Artikel 23 Absatz zwei des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49 vorgesehenen Kriterien ausübt.

Art. 6
Gruppi linguistici

1. Salva la diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione degli organi di amministrazione delle IPAB della Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio in cui l'istituzione esplica, a sensi dello statuto, la propria attività secondo i criteri di cui all'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 6 das Wort ergreifen?

Abg. Kaserer, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in merito all'art. 6?

Cons. Kaserer, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

KASERER: Wenn man den Text dieses Artikels liest, dann muß man den Eindruck gewinnen, daß jede Fürsorge- oder Wohlfahrtseinrichtung, die irgendwie Öffentlichkeitscharakter hat, in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates den Proporz anwenden muß. Auch wenn das bisher, meines Wissens, nicht der Fall war. Ich kenne Altersheime oder andere - und

jetzt frage ich, was alles unter öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen hineinfällt, um ermessen zu können, was hier alles gemeint ist? Ich wäre nicht der Meinung, daß, wenn der Verwaltungsrat nicht von öffentlichen Körperschaften besetzt wird, der Proporz angewandt werden muß. Deshalb die Frage an den zuständigen Regionalassessor: Welche öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen fallen hier effektiv hinein? Ich möchte einige Beispiele genannt haben.

(Leggendo il testo di questo articolo si ha l'impressione che ogni istituzione di assistenza o beneficenza che abbia in qualche modo carattere pubblico sia obbligata ad applicare la proporzionale nella composizione del proprio consiglio di amministrazione, anche se finora, per quanto mi risulta, questo non accadeva. So di case di riposo o altre istituzioni - e qui chiedo che cos'altro rientra nella categoria delle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", per poter avere un'idea di quali istituzioni si intendano. Secondo me non è giusto che quando il consiglio di amministrazione non è nominato da enti pubblici debba essere applicata la proporzionale. Chiedo perciò all'assessore regionale competente: quali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza rientrano effettivamente in quest'ambito? Gradirei alcuni esempi concreti.)

PRASIDENT: Möchte noch jemand zum Art. 6 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Dann ersuche ich den zuständigen Assessor, auf die gestellten Fragen zu antworten.

Herr Assessor Lorenzini, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola in merito all'art. 6? Nessuno. In tal caso prego l'assessore competente di voler rispondere alle domande sollevate.

Assessore Lorenzini, a Lei la parola.

LORENZINI: Grazie, signor Presidente. Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono regolate dalla legge del 1890 e saranno pure regolate da questo provvedimento quando diverrà legge vera e propria, dovranno applicare l'articolo 6, salva la diversa previsione delle tavole di fondazione. Cosa significa? Facciamo un esempio: se dalle tavole di fondazione di una casa di riposo si evince che è destinata ad accogliere solo ospiti di lingua italiana o di lingua

tedesca, allora in quel caso la composizione non dovrà soggiacere all'articolo 6, ma in tutti gli altri casi si dovrà tener conto del bacino di utenza della casa di soggiorno, casa di riposo o istituzione pubblica; gli organi di amministrazione, la loro nomina e la dimensione territoriale sarà stabilita dallo Statuto, ma all'atto della nomina, degli organi si dovrà tener conto dell'ambito territoriale, per rispettare la rappresentanza, secondo la consistenza dei gruppi linguistici.

Quindi tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono applicare l'articolo 6, salvo, ripeto, quelle che hanno tavole di fondazione che prevedono invece diverse soluzioni. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, cons. Kaserer.

PRASIDENT: Möchte noch jemand zum Art. 6 das Wort ergreifen?
Abg. Kaserer, zum zweiten Mal.

PRASIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire in merito all'art. 6?
Cons. Kaserer per la seconda volta.

KASERER: Assessor, ich habe schon mitbekommen, daß es hier heißt, daß für diejenigen Verwaltungen oder Einrichtungen, wo eigens eine Bestimmung drinnen ist, das nicht anwendbar ist. Ich möchte nur eines vermeiden: daß man das als Präzedenzfall nimmt, in dem Sinne, daß man es morgen so macht, daß man sagt: Ja, das ist ein gewisser Einzugsbereich und wird von der Öffentlichkeit unterstützt, und damit leitet man dann ab, daß man es morgen auf Organe ausdehnt, bei denen ich es absolut nicht haben möchte. Um ein Beispiel zu sagen, - jetzt formuliere ich es bewußt extrem - nehmen wir an, daß morgen in einem Gebiet ein Sportverein ist, der auch von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Oder beispielsweise irgendein anderes Organ, das von der Talgemeinschaft oder von der Gemeinde mitbeschickt wird. Ich habe zufällig ein solches Gremium vor Augen, zwar nicht sozialer Art sondern kultureller oder anderer Art. Ich möchte nicht haben, daß man so etwas dann als Präzedenzfall nimmt, daß man sagt: Hier ist es auch so, dann muß es in den anderen Fällen auch so sein, weil das ein bestimmtes Einzugsgebiet ist und man muß hier das dann anwenden. Ich bin der Meinung, daß es Bereiche geben muß, wo die eine Bevölkerung, die deutschsprachige, nicht von der italienischen beeinflusst wird und selbstverständlich die italienische nicht von der deutschen Bevölkerung beeinflusst wird.

(Assessore, d'accordo, ho capito che qui si dice che la regola non si applica per quelle amministrazioni o istituti che hanno norme diverse e specifiche a questo riguardo. Ma c'è solo una cosa che vorrei evitare: che si creasse un precedente, nel senso che domani qualcuno magari può dire: questa è un'istituzione con un suo preciso bacino d'utenza, che viene sovvenzionata dall'ente pubblico... e così si allarga il discorso della proporzionale ad organi in cui questo discorso, a mio parere, non dovrebbe assolutamente entrare. Tanto per fare un esempio - voglio prendere un caso-limite - supponiamo che domani vi sia da qualche parte un'associazione sportiva sovvenzionata anche dall'ente pubblico, ma possiamo prendere ad esempio anche un qualsiasi altro organo i cui rappresentanti vengano nominati anche dalla comunità di valle o dal comune. Per caso ho in mente proprio un organismo di questo tipo - non a carattere sociale, in questo caso, ma culturale. Ebbene, non vorrei davvero che con questo articolo si creasse un precedente tale che qualcuno potesse dire: dato che qui si fa così, bisogna far così anche negli altri casi, perché anche qui c'è un certo bacino d'utenza e dunque anche qui va applicata la regola della proporzionale. Io ritengo che debbano esservi dei settori in cui la popolazione tedesca non è condizionata da quella italiana e ovviamente la popolazione italiana non è condizionata da quella tedesca.)

PRASIDENT: Möchte noch jemand zum Art. 6 das Wort ergreifen?
Abg. Franzelin, Sie haben das Wort.

PRESDENTE: Altri interventi in merito all'art. 6?
Cons. Franzelin, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

FRANZELIN: Ich ersuche um eine 10minütige Unterbrechung, um in der Fraktion der Südtiroler Volkspartei über dieses Problem noch zu diskutieren.

(Chiedo dieci minuti di sospensione per poter discutere ulteriormente questo problema nel gruppo consiliare della Südtiroler Volkspartei.)

PRASIDENT: Wir unterbrechen für 10 Minuten die Sitzung - um fünf vor 12.00 Uhr ist somit Fortsetzung -, um der Südtiroler Volkspartei die Möglichkeit zu interner Beratung zu geben. Darf ich die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten ersuchen - damit es schneller geht -, daß die

Volkspartei sich eventuell im ersten Stock zusammenfinden möge.

Die Sitzung ist für 10 Minuten unterbrochen. Sie nimmt ihre Arbeiten um 11.55 Uhr wieder auf.

PRESIDENTE: Suspendiamo la seduta per dieci minuti - riprenderemo alle ore 11.55 - per dar modo alla Südtiroler Volkspartei di consultarsi al proprio interno. Per procedere più speditamente, pregherei le colleghe e i colleghi della Volkspartei di riunirsi se possibile al primo piano.

La seduta è sospesa per dieci minuti. I lavori riprenderanno alle ore 11.55.

(Ore 11.45)

(Ore 12.00)

PRASIDENT: Die Sitzung wird fortgesetzt. Sind zum Art. 6 Wortmeldungen?
Abg. Peterlini, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Proseguiamo con i lavori. Chi desidera intervenire sull'art. 6?

Cons. Peterlini. A Lei la parola.

PETERLINI: Herr Präsident! Die Bedenken, die zu einer Unterbrechung geführt haben, wurden in der SVP-Fraktion ausgeräumt. Wir haben keine weiteren Bemerkungen zum Artikel.

(Signor Presidente! I dubbi che ci hanno indotto a chiedere un'interruzione dei lavori, sono stati chiariti in seno al gruppo. Non abbiamo altre osservazioni in merito all'articolo.)

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 6 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 6 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Stimmenthaltung ist der Art. 6 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 6. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 6 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 6 è approvato con 1 astensione.

Art. 7
Vergütungen

1. Dem Präsidenten der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen wird eine allumfassende Amtsentschädigung im nachstehenden vom Verwaltungsorgan festgesetzten Höchstbetrag entrichtet:

- a) bis zu 400.000.- Lire monatlich für die Einrichtungen der ersten Kategorie;
- b) bis zu 300.000.- Lire monatlich für die Einrichtungen der zweiten Kategorie;
- c) bis zu 200.000.- Lire monatlich für die Einrichtungen der dritten Kategorie.

2. Den Mitgliedern des Verwaltungsorgans steht für jeden Sitzungstag eine vom Verwaltungsorgan auf einen Höchstbetrag von 25.000.- Lire festgesetzte Anwesenheitsentschädigung zu.

3. Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Verwaltungsorgans gebührt ferner die Außendienstvergütung in den gleichen Fällen und zu den gleichen Bedingungen, die für die Gemeindeverwalter vorgesehen sind, sowie die Rückvergütung der aufgrund des Auftrages getätigten unumgänglichen Ausgaben einschließlich jener gemäß Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 30. August 1979, Nr. 4 in den Grenzen und nach den für die Gemeindeverwalter festgelegten Kriterien.

Art. 7
Compensi

1. Al presidente dell'IPAB è corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva fissata dall'organo di amministrazione nei limiti seguenti:

- a) fino a lire 400.000.= mensili per le istituzioni della prima categoria;
- b) fino a lire 300.000.= mensili per le istituzioni della seconda categoria;
- c) fino a lire 200.000.= mensili per le istituzioni della terza categoria.

2. Ai membri dell'organo di amministrazione spetta per ogni giornata di partecipazione alle riunioni un gettone di presenza stabilito dall'organo di amministrazione in misura non superiore a lire

25.000.=

3. Al presidente e ai membri dell'organo di amministrazione compete inoltre l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, comprese quelle di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, nei limiti e secondo i criteri stabiliti per gli amministratori dei comuni.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 7 das Wort ergreifen?

Abg. Franzelin, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 7?

Cons. Franzelin, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

FRANZELIN: Herr Präsident! Meine Frage geht dahin, inwieweit diese fixen Beträge so bleiben und ob man jeweils, wenn eine Erhöhung notwendig wird, es mit Gesetz verfügt werden muß. Ich weiß, daß das immer wieder eine Diskussion ist. Ich weiß auch, daß Rom uns so eine flexible Angleichung nicht gerne genehmigt, aber ich frage, ob man nicht vielleicht doch den Versuch machen könnte, daß man allenfalls mit Ausschlußbeschluß eine Erhöhung beschließen könnte, wenn nach Ablauf einer bestimmten Zeit eben diese Beträge nicht mehr angemessen sind oder ob man schon vorab abgeklärt hat, daß eine andere Formulierung als diese nicht möglich ist.

(Signor Presidente! Vorrei sapere se questi importi fissi sono destinati a rimanere tali o se ogniqualvolta si rende necessario un adeguamento occorre procedere per legge. So che ogni volta che se ne parla è una discussione. So anche che Roma non ci concede volentieri questa flessibilità di adeguamento, tuttavia vorrei sapere se non si potrebbe tentare e affidare alla Giunta la facoltà di deliberare eventuali aumenti nel caso in cui questi importi risultassero inadeguati dopo un certo periodo di tempo, o se invece si è già constatato in precedenza che questa è l'unica formulazione possibile.)

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 7? Das ist nicht der Fall. Dann ersuche ich Assessor Lorenzini, zu der aufgeworfenen Frage Stellung zu beziehen.

PRESIDENTE: Altri interventi in merito all'art. 7? Nessuno. Prego

l'assessore Lorenzini di prendere posizione sulla domanda sollevata dalla collega.

LORENZINI: Il problema sollevato dalla cons. Franzelin è un problema reale che ci siamo posti fin dall'inizio, però avevamo ed abbiamo presenti quelle che sono le difficoltà a livello governativo che già la consigliere ha messo in evidenza; si voleva applicare la norma dell'automatismo in relazione all'inflazione, però sapevamo e sappiamo che ci sarebbero assolutamente delle difficoltà.

Abbiamo esaminato anche altre ipotesi, anche quelle verificate in modo più approfondito. Questo rappresenta il primo tentativo di introdurre in una legge il riconoscimento dei compensi agli amministratori delle TPAB, perché, come si diceva prima, e come era scritto nella relazione, la vecchia legge non consentiva alcun compenso, se non i rimborsi spesa. Allora abbiamo presentato questo tipo di proposta proprio come inizio, come tentativo, il problema, ripeto, c'è, però non vogliamo correre il rischio di vederci bocciato il disegno di legge per questi motivi, per cui pregherei il Consiglio di prendere atto intanto di questo inizio e poi, strada facendo, vedremo come comportarci. Oggi come oggi però, se questa diventerà legge, non vi è dubbio che sarà necessaria un'altra legge di modifica, così nel frattempo potremo verificare la possibilità di introdurre anche degli automatismi.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Abstimmung über den Art. 7. Wer sich für die Annahme des Art. 7 aussprechen will, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'art. 7. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 7 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 7 è approvato con 3 astensioni.

Art. 8 Kontrollen

1. Die Gesetzmäßigkeits- und Sachkontrolle über die Akte der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen wird vom Landesausschuß ausgeübt.

2. Neben der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegen der Sachkontrolle die nachstehenden Akte:

- a) die Haushalte und die Haushaltsänderungen;
- b) die Verordnungen einschließlich der Beschlüsse zur Genehmigung und Änderung der Stellenpläne sowie die Übernahme der Arbeitsverträge;
- c) die Vermietungen für eine Zeitdauer von mehr als neun Jahren;
- d) die Beschlüsse betreffend Umwandlungen oder Verringerungen des Vermögens, die Begründung von Sachrechten auf Liegenschaften sowie jene betreffend Darlehen und Anleihen;
- e) die Beschlüsse der Einrichtungen der ersten und zweiten Kategorie, in den Streitsachen als Partei vor Gericht aufzutreten, für die in erster Instanz das Landesgericht zuständig ist, und alle Beschlüsse, als Partei vor Gericht aufzutreten, für die Einrichtungen der dritten Kategorie mit Ausnahme der Sicherungsmaßnahmen in den Dringlichkeitsfällen.

3. Die Beschlüsse gemäß dem vorstehenden Absatz müssen dem Landesausschuß innerhalb von fünfzehn Tagen nach deren Erlaß zugeleitet werden.

4. Diese Beschlüsse werden wirksam, falls der Landesausschuß bis zum dreißigsten Tag nach deren Übermittlung die Nichtigkeit aus Gesetzmäßigkeitsgründen nicht erklärt und mitteilt oder deren erneute Überprüfung aus meritorischen Gründen nicht verlangt hat.

5. Die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen nach Absatz 2 übermitteln dem Landesausschuß eine Aufstellung aller anderen gefaßten Beschlüsse.

6. Innerhalb der Frist von zehn Tagen nach Erhalt der Aufstellung kann der Landesausschuß eine Ausfertigung der Beschlüsse verlangen. In diesem Fall bleibt deren Wirksamkeit vom Zeitpunkt an, an dem die öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung die Forderung erhalten hat, bis zwanzig Tage nach dem Erhalt der Beschlüsse durch den Landesausschuß ausgesetzt, wobei innerhalb dieser Frist deren Nichtigkeit aus Gesetzmäßigkeitsgründen verfügt werden kann.

7. Die von den für nichtig erklärten Beschlüssen bereits herbeigeführten Wirkungen bleiben auf jeden Fall aufrecht.

8. Sofern in diesem Artikel nichts bestimmt ist, werden die Bestimmungen der Region auf dem Sachgebiet der Kontrolle über die Gemeindeakte angewandt.

Art. 8 Controlli

1. Il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle IPAB è esercitato dalla Giunta provinciale.

2. Sono soggetti al controllo di merito, oltre che a quello di legittimità, i seguenti atti:

- a) i bilanci e le loro variazioni;
- b) i regolamenti, ivi comprese le deliberazioni di approvazione e di variazione delle piante organiche, nonché il recepimento degli accordi di lavoro;
- c) le locazioni per un periodo eccedente i nove anni;
- d) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, alla costituzione di diritti reali su beni immobili, nonché quelle relative a mutui e prestiti;
- e) le deliberazioni delle istituzioni di prima e seconda categoria a stare in giudizio nelle liti che in prima istanza sono di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni a stare in giudizio per le istituzioni della terza categoria, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere fatte pervenire alla Giunta provinciale entro quindici giorni dalla data di adozione dell'atto.

4. Le medesime deliberazioni divengono esecutive qualora la Giunta provinciale, entro il trentesimo giorno dall'invio, non ne abbia pronunciato e comunicato l'annullamento per motivi di legittimità o non ne abbia chiesto il riesame per motivi di merito.

5. Le IPAB, nei termini di cui al comma 2, inviano alla Giunta provinciale un elenco di tutte le altre deliberazioni adottate.

6. La Giunta provinciale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco, può chiedere copia delle deliberazioni medesime. In tal caso l'esecutività di esse rimane sospesa dalla data del pervenimento all'IPAB della richiesta fino a venti giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni da parte della Giunta provinciale, entro il quale termine può esserne disposto l'annullamento per motivi di

legittimità.

7. Sono fatti comunque salvi gli effetti già prodotti dalle deliberazioni annullate.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legislazione regionale in tema di controllo sugli atti dei comuni.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 8 das Wort ergreifen? Niemand. Somit lasse ich über den Art. 8 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 8 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art.8 ? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 8. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 8 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 8 è approvato con 3 astensioni.

Art. 9

Verzeichnis der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen

1. Beim zuständigen Amt jeder autonomen Provinz wird das Verzeichnis der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen geführt.

2. Im Verzeichnis sind für jede Einrichtung die nachstehenden Angaben eingetragen und auf den letzten Stand gehalten:

- a) die Benennung;
- b) den Sitz;
- c) die Zielsetzungen und die konkret ausgeübte Tätigkeit;
- d) die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane;
- e) die Daten der Maßnahmen betreffend die Gründung und die Genehmigung der Satzung.

3. Für die Führung des Verzeichnisses übermittelt die Region den autonomen Provinzen Trient und Bozen eine Ausfertigung der Maßnahmen, mit denen die Satzungen genehmigt bzw. abgeändert wurden.

4. Für Koordinierungszwecke teilen die autonomen Provinzen der Region die im Zusammenhang mit dem rechtlichen Aufbau der Einrichtungen getroffenen Maßnahmen mit.

Art. 9
Registro delle IPAB

1. Presso l'ufficio competente per materia di ciascuna Provincia autonoma è tenuto il registro delle IPAB.

2. Nel registro sono inseriti e mantenuti aggiornati i seguenti dati relativi ad ogni istituzione:

- a) la denominazione;
- b) la sede;
- c) le finalità e la concreta attività svolta;
- d) la composizione degli organi di amministrazione;
- e) gli estremi dei provvedimenti di erezione e di approvazione dello statuto.

3. La Regione, ai fini della tenuta del registro, trasmette alle Province autonome di Trento e di Bolzano copia dei provvedimenti di approvazione degli statuti e delle modificazioni ad essi apportate.

4. Ai fini del coordinamento, le Province autonome comunicano alla Regione i provvedimenti adottati in ordine alla vita giuridica delle istituzioni.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 9 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 9 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 9 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 9 genehmigt.

PRASIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 9? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 9. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 9 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 9 è approvato con 3 astensioni.

Art. 10
Personalordnung

1. Die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die eigenes Personal haben, regeln dies durch eine eigene Ordnung.

2. Mit der Personalordnung wird der Stellenplan des Personals festgelegt. Darin ist ein Einheitsstellenplan des Personals, aufgegliedert nach Funktionsrängen vorgesehen, die aufgrund des Inhaltes und der Vielfalt der Leistungen, der erforderlichen berufsbezogenen Fachkenntnis

und des Selbständigkeitsgrades sowie der damit verbundenen Verantwortung bestimmt werden.

3. Die Ordnung regelt im Einklang mit diesem Gesetz und mit den im Regionalgesetz über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der Gemeindebediensteten enthaltenen Grundsätzen und unter Beachtung der im Artikel 17 dieses Gesetzes vorgesehenen Abkommen die Einzelbedingungen und die Verfahren für die Einstellung des bediensteten Personals, die Arbeitszeit, die Rechte, die Obliegenheiten, die Pflichten, die Verantwortung, die Besoldung, die Strafen bei Übertretungen, das Disziplinarverfahren und die Auflösung des Dienstverhältnisses.

Art. 10
Regolamento organico

1. Le IPAB, che hanno personale proprio, ne disciplinano l'ordinamento mediante speciale regolamento.

2. Con il regolamento è determinata la pianta organica del personale. In essa è previsto un unico ruolo del personale, distinto in qualifiche funzionali determinate sulla base del contenuto e della complessità delle prestazioni, del grado di professionalità e d'autonomia operativa richiesto e delle connesse responsabilità.

3. Il regolamento, in armonia con la presente legge e con i principi contenuti nella legge regionale relativa allo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti del comune e nel rispetto degli accordi di cui all'art. 17 della presente legge, disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione del personale dipendente, l'orario di lavoro, i diritti, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, il trattamento economico, le sanzioni per le infrazioni, il procedimento disciplinare e la cessazione del rapporto.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 10 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 10 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 10 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 10 genehmigt.

PRASIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 10? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 10. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 10 è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

L'art. 10 è approvato con 4 astensioni.

Art. 11
Einstellungen

1. Die Einstellung des Personals erfolgt durch öffentlichen Wettbewerb nach Titeln, nach Prüfungen oder nach Titeln und Prüfungen gemäß der im Artikel 10 vorgesehenen Personalordnung.
2. Das für einfache Dienste bestimmte Personal kann durch direkte Berufung aufgrund von geeigneten in der Personalordnung festgelegten Kriterien eingestellt werden.
3. In der Personalordnung kann ferner vorgeschrieben werden, daß die freien Planstellen im Ausmaß von nicht mehr als fünfzig Prozent durch internen Wettbewerb besetzt werden oder daß bei den öffentlichen Wettbewerben zugunsten des bereits dienstleistenden Personals eine Anzahl von Stellen vorzubehalten ist, die die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen nicht übersteigen darf.
4. Zu den internen Wettbewerben oder zu dem im vorstehenden Absatz vorgesehenen Stellenvorbehalt werden auch die Bediensteten zugelassen, die nicht im Besitz des für den ausgeschriebenen Rang erforderlichen Studientitels sind, sofern sie seit mindestens vier Jahren stellensplanmäßig im unteren Rang Dienst leisten und im Besitz des unmittelbar niedrigeren Studientitels als des verlangten sind.
5. Um zeitweiligen und außergewöhnlichen Erfordernissen nachzukommen, kann Personal mit Vertrag auf bestimmte Zeit aufgenommen werden. Der Vertrag darf die Dauer von einem Jahr nicht überschreiten und ist bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren erneuerbar.

Art. 11
Assunzioni

1. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico per titoli, per esami o per titoli ed esami, secondo quanto stabilito dal regolamento organico di cui all'articolo 10.
2. Il personale destinato a mansioni elementari può essere

assunto mediante chiamata diretta sulla base di idonei criteri selettivi stabiliti dal regolamento.

3. Il regolamento può inoltre stabilire che non oltre il 50% dei posti d'organico vacanti siano coperti mediante concorso interno ovvero riservare nei concorsi pubblici un numero di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso a favore dei dipendenti già in servizio.

4. Sono ammessi ai concorsi interni o con riserva di posti previsti al comma precedente anche i dipendenti sprovvisti di titolo di studio richiesto per la qualifica a concorso, purché in servizio di ruolo nella qualifica inferiore da almeno quattro anni e in possesso del titolo di studio di ordine immediatamente inferiore a quello richiesto.

5. Per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e straordinario può essere assunto personale mediante contratto a tempo determinato. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 11 das Wort ergreifen?

Abg. Marzari, Sie haben das Wort.

PRASIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in merito all'art. 11?

Cons. Marzari, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

MARZARI: Grazie. A proposito di questo articolo volevo semplicemente sollevare un problema, in merito al quale la scorsa settimana abbiamo presentato un disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo si riferisce alle mansioni elementari, cioè a mansioni per le quali non è richiesta una particolare qualificazione, quindi probabilmente uno dei titoli di base è costituito dall'assolvimento dell'obbligo scolastico.

A tal proposito credo che la Giunta e i colleghi siano a conoscenza che esiste una legge nazionale, resa in qualche modo praticabile da un decreto del settembre scorso e successivamente delucidata ulteriormente da una circolare ministeriale, che prevede, fatta salvo la selezione, che si attinga alle liste normali di collocamento e alle liste di mobilità, per le qualifiche inferiori alla quarta, ecc.

Ritengo che anche riguardo a queste istituzioni noi dovremmo quanto meno tener conto di questa legge, che oltre tutto mi pare possa essere considerata una legge di principi, e quindi in qualche modo da

recepire, sia pure con una nostra legge autonoma. Pur rimanendo in piedi tutto il discorso relativo alle garanzie statutarie per le minoranze linguistiche, proporzionale e quant'altro, credo che il ricorso al collocamento debba essere sostituito a quanto disposto dal comma 2, che prevede la "chiamata diretta".

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 11? Assessor Lorenzini, Sie haben das Wort.

Inzwischen ist vom Regionalausschuß ein Abänderungsantrag zum Art. 11 eingelangt, der noch übersetzt werden muß. Bitte, in der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit zu sprechen.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'art. 11? Assessore Lorenzini, a Lei la parola.

Nel frattempo la Giunta regionale ha presentato un emendamento sull'art. 11, che è in fase di traduzione. Nel frattempo c'è ancora possibilità di intervenire.

LORENZINI: Grazie, anzitutto mi riferisco all'emendamento, che poi verrà distribuito e che in sostanza potrebbe diventare un emendamento tecnico, in linea con la proposta avanzata dal cons. Marzari nella prima parte del suo intervento, riguardo ad una migliore esplicitazione delle mansioni elementari, aggiungendo appunto "per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo". Infatti - poi lo riprenderemo anche all'art. 14 - questa dizione ci pare sia più corretta, anche in relazione alla legge 56.

(Interruzione)

LORENZINI: No, è un'altra cosa, ma probabilmente andiamo anche qui entro il quarto livello, la qual cosa potrebbe avere degli effetti.

Per quanto riguarda la legge 56, il decreto ed anche la circolare, sono stati esaminati attentamente dalla Giunta e dai competenti uffici e si è arrivati alla conclusione che non esiste alcun obbligo di recepire quella norma, tant'è vero che anche a livello nazionale, per quanto riguarda la normativa IPAB, nessuno l'ha ancora recepita.

Per la verità, non abbiamo ancora completato definitivamente il sondaggio su questo aspetto, anche perché, al di là di quelle che possono essere le competenze, ovvero l'obbligo di recepire determinate

normative, c'è la possibilità di scelta politica in merito al loro inserimento. Siccome in questo momento non siamo ancora arrivati ad una conclusione, riteniamo di poter comunque esprimere la nostra posizione di Giunta sul disegno di legge, presentato dai consiglieri Marzari ed altri, che comprende in termini generali, non solo gli enti locali, ma anche le sezioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quindi ci si potrebbe esprimere sul disegno di legge eventualmente in un secondo momento, sempre che giunga a delle conclusioni su questo.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Tonelli. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tonelli. A lui la parola. Ne ha facoltà.

TONELLI: A sostegno dell'intervento del consigliere Marzari, nel senso che innanzitutto si può affermare che le nuove modalità di assunzione, previste dalle legge 56, sono da considerarsi principi fondamentali della legislazione, non c'è dubbio che da quel punto di vista corre l'obbligo per la Regione Trentino-Alto Adige di recepire quelle modalità per quanto riguarda i comuni. Il problema semmai si pone appunto per altri enti pubblici o parapubblici, come possiamo considerare queste istituzioni credo non ci siano dubbi, almeno dal nostro punto di vista, che, nel momento in cui lo Stato giustamente individua finalmente queste modalità, richieste ormai da molti anni, di ricorrere alle liste di collocamento e alle liste di mobilità - a Trento su questa vicenda si va avanti dall'82, 'accordo Grundig', quindi da sei anni si discute attorno a tali questioni - da un punto di vista politico noi dovremmo recepirle, considerate tutte le potestà e le possibilità ordinamentali che abbiamo, anche per quanto riguarda le IPAB.

Voglio inoltre ricordare all'assessore che per esempio nelle vicende di fabbriche che sono state chiuse, ci sono stati corsi professionali ad hoc di questo tipo, per esempio per l'assistenza agli anziani, ma poi è saltata la possibilità di collocamento di queste persone o perché non esistevano queste modalità di assunzione dalle liste di mobilità, o per il discorso dell'età, che anche è stato superato, dal decreto governativo del gennaio di quest'anno, quindi dovremmo tenere in considerazione il combinato disposto della legge 56 e dei decreti successivi.

Quindi non so come si debba procedere, però mi sembra assolutamente strano che noi oggi, 25 febbraio '88, votiamo una

determinata modalità, che, secondo quanto è stato discusso un attimo fa con l'assessore a Beccara, in una prossima riunione della Commissione si vada a discutere un disegno di legge, tendente a recepire quanto disposto a livello nazionale dalla legge 56 in merito a questo tipo di assunzioni e che quindi fra un mese o un mese e mezzo si vada ad abrogare una parte di questo art. 11 e ad integrarlo con una nuova normativa.

Quindi inviterei la Giunta a riflettere sulla procedura da adottare in merito al secondo comma dell'art. 11, a mio avviso dovremmo trovare le modalità di recepimento immediato.

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 11? Somit erteile ich das Wort Assessor Lorenzini zur Replik.

PRASIDENTE: Qualcuno desidera intervenire sull'art. 11? Do quindi la parola all'assessore Lorenzini per la replica.

LORENZINI: Raccogliendo l'invito di chi è intervenuto in discussione e ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento di tali aspetti, che sono abbastanza complessi, propongo alla Presidenza di sospendere anche la trattazione dell'art. 11 e di passare all'esame dell'art. 12.

PRASIDENT: Assessor Lorenzini stellt den Antrag auf Aussetzung des Art. 11. Ist ein Widerspruch im Saale da? Ich stelle keinen fest. Somit wird Art. 11 zunächst ausgesetzt. Es ist auch ein Abänderungsantrag der Regionalregierung in Verteilung. Wir gehen somit zu Art. 12 über.

PRASIDENTE: L'Assessore Lorenzini ha proposto di sospendere per ora l'art. 11. Ci sono obiezioni in aula? Non ve ne sono. L'art. 11 è quindi sospeso. Stiamo ora distribuendo un emendamento presentato dalla Giunta regionale. Passiamo ora all'art. 12.

Art. 12

Sonderdienstverhältnisse

1. Mit Bezug auf den gesamten Wirkungsbereich der von der Einrichtung zugesicherten Dienste kann geistliches Personal aufgrund von spezifischen Vereinbarungen mit den jeweiligen konfessionellen Orden und Organisationen aufgenommen werden.

2. Sofern die Personalordnung nichts anderes verfügt, kann das benötigte ärztliche oder betreuungstechnische Personal mit Vertrag oder aufgrund einer spezifischen Vereinbarung aufgenommen werden.

3. Für die Verwaltung von Tätigkeiten, die von der Erreichung der institutionellen Ziele abweichen und mit ihnen im Zusammenhang stehen, kann die öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung Vertragspersonal nach den für die spezifischen Tätigkeitsbereiche geltenden Bestimmungen aufnehmen.

Art. 12
Rapporti speciali

1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti dall'istituzione, può essere assunto personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

2. Ove non sia diversamente previsto nel regolamento organico, il personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, può essere assunto mediante contratto o sulla base di specifica convenzione.

3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e strumentali ad essi, l'IPAB può assumere personale a contratto secondo le norme che regolano le specifiche attività.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 12 das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 12 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 12 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Art. 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 12? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 12. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 12 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 12 è approvato con 7 astensioni.

Art. 13
Ehrenamtliche Mitarbeiter

1. Die öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung kann freiwilliges eventuell in Verbänden organisiertes Personal einsetzen, das nach den auf Landesebene geltenden Bestimmungen tätig ist.

2. Die Tätigkeit wird ohne finanzielle Belastungen für die Verwaltung unter Ausschluß jener betreffend die Inbetriebnahme und die Verwaltung von Strukturen, Einrichtungen, die Verpflegung und Unterkunft des Personals, die Haftpflichtversicherung im Zusammenhang mit Unfällen oder während der Dienstzeit erlittenen oder verursachten Schäden sowie unter Ausschluß der weiteren für die Verwaltung des Dienstes notwendigen unmittelbaren Ausgaben in den laut geltenden Landesbestimmungen vorgesehenen Grenzen geleistet.

3. Die öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung versichert ferner das Personal, das in Bereichen tätig ist, für die die Versicherungspflicht gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten gesetzlich vorgeschrieben ist.

Art. 13
Volontariato

1. L'IPAB può utilizzare personale volontario eventualmente organizzato in associazioni operanti secondo la disciplina vigente a livello provinciale.

2. L'opera è prestata senza oneri per l'amministrazione, fatti salvi quelli relativi all'allestimento e gestione di strutture, attrezzature, al vitto e alloggio del personale, quelli relativi all'assicurazione per la responsabilità civile derivante da infortuni o danni subiti o arrecati durante la permanenza in servizio, nonché alle altre spese vive necessarie per la gestione del servizio, nei limiti previsti dalla disciplina vigente a livello provinciale.

3. L'IPAB assicura inoltre il personale, che opera in attività per le quali la legge prevede tale obbligo, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 13 das Wort ergreifen? Niemand. Somit lasse ich über den Art. 13 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 13 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 13 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 13? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 13. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 13 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 13 è approvato con 3 astensioni.

Art. 14

Verkürzte Arbeitszeit

1. Die öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung kann im Stellenplan mit Bezug auf die Stellenplangröße, auf die Abwicklungsart der Tätigkeit und auf die geleisteten Dienste Stellen mit verkürzter Arbeitszeit vorsehen.
2. Die Arbeitszeit dieses Personals kann nicht weniger als die Hälfte der für das Personal mit Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Arbeitszeit ausmachen. Sie kann für das Hilfspersonal bis auf zwölf Stunden wöchentlich verkürzt werden.
3. Das Arbeitsverhältnis mit verkürzter Arbeitszeit ist für das Personal in den höheren und leitenden Rängen nicht zulässig.
4. Die Gesamtzahl der vom Personal mit gekürzter Arbeitszeit geleisteten Stunden darf fünfundzwanzig Prozent der gesamten vom Personal mit Vollzeitbeschäftigung geleisteten Stunden nicht übersteigen.
5. In den Grenzen der im Stellenplan verfügbaren Stellen kann dem Personal auf Antrag die Umwandlung des Dienstverhältnisses mit Vollzeitbeschäftigung in Dienstverhältnis mit Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt gewährt werden.
6. Das Personal mit verkürzter Arbeitszeit darf außer in Ausnahmefällen nicht für Überstundenarbeit eingesetzt werden.
7. Auf das Personal mit verkürzter Arbeitszeit werden sämtliche für das Personal mit Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Bestimmungen einschließlich jener betreffend die Aufnahme in den Dienst, die Besoldungsaufbesserung, die Rechte und die Pflichten sowie die Unvereinbarkeitsgründe angewandt.

8. Dem Personal mit verkürzter Arbeitszeit steht die Besoldung einschließlich der Sonderergänzungszulage und sämtlicher festen und wiederkehrenden Bezüge im verhältnismäßig gekürzten Ausmaß gegenüber der für das Vollzeitdienstverhältnis vorgesehenen Besoldung zu.

9. Die Familienzulagen stehen, soweit sie gebühren, zur Gänze zu.

Art. 14
Orario ridotto

1. L'IPAB in relazione alle dimensioni organiche, alle modalità d'espletamento dell'attività ed ai servizi erogati, può prevedere, nella pianta organica posti da coprire mediante rapporto ad orario ridotto.

2. L'orario di lavoro di detto personale non può essere inferiore alla metà di quello previsto per il personale a tempo pieno. Può essere ridotto ulteriormente fino a dodici ore settimanali per il personale addetto a mansioni elementari.

3. Il rapporto di lavoro ad orario ridotto non è consentito per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali.

4. Il numero delle ore globalmente prestate da personale ad orario ridotto non può superare il 25% delle ore complessivamente prestate dal personale a tempo pieno.

5. Nei limiti dei posti disponibili nella pianta organica, il personale può ottenere, su richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario ridotto e da orario ridotto a tempo pieno.

6. Il personale ad orario ridotto non può essere impiegato in prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi eccezionali.

7. Al personale con rapporto ad orario ridotto si applicano tutte le disposizioni previste per il personale con rapporto a tempo pieno, comprese quelle relative all'accesso all'impiego, alla progressione economica, ai diritti, ai doveri ed alle incompatibilità.

8. Al personale con rapporto ad orario ridotto spetta il trattamento economico, comprese l'indennità integrativa speciale e tutte le competenze fisse e periodiche, in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quello previsto per il rapporto a tempo pieno.

9. Le quote aggiunte di famiglia, in quanto dovute, spettano per intero.

PRÄSIDENT: Zum Art. 14 ist ein Abänderungsantrag des Regionalausschusses, Erstunterzeichner Assessor Lorenzini, eingebracht worden:

PRESIDENTE: Sull'art. 14 la Giunta regionale ha presentato un emendamento, primo firmatario l'assessore Lorenzini:

Beim zweiten Absatz des Art. 14 des Gesetzentwurfes Nr. 73/1988 betreffend: "Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen", werden nach den Worten: "...Hilfspersonal" die Worte "für das nur der Abschluß der Pflichtschule vorgesehen ist" eingefügt.

Der 3. Absatz dieses Artikels wird gestrichen.

Nel comma 2. dell'articolo 14 del d.d.l. n. 73/1988 concernente "Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", dopo le parole "...mansioni elementari" sono inserite le seguenti: "per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo".

Il comma 3 del medesimo articolo è soppresso.

PRÄSIDENT: Möchte jemand zu diesem Abänderungsantrag das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse somit über den Abänderungsantrag abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 5 Stimmenthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

PRÄSIDENT: Wer möchte zum so abgeänderten Art. 14 das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse somit darüber abstimmen. Wer für die Annahme dieses Art. 14 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 14 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 14 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole all'art. 14 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 14 è approvato con 4 astensioni.

Art. 15
Sprachgruppen

1. Sofern die Gründungsordnung nichts anderes verfügt, werden die in den Stellenplänen der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Provinz Bozen vorgesehenen Stellen unter Beachtung des im Verwaltungsrat bestehenden Sprachgruppenverhältnisses besetzt.
2. Zu diesem Zweck werden die Wettbewerbe und die anderen Einstellungsverfahren mit Stellenvorbehalt zugunsten einer jeden Sprachgruppe durchgeführt.
3. Bei den im vorstehenden Absatz vorgesehenen Wettbewerben werden die einer Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen, die wegen Fehlens von geeigneten Bewerbern nicht zugewiesen werden, durch Bewerber der anderen Sprachgruppe nach der Rangordnung besetzt.

Art. 15
Gruppi linguistici

1. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione, i posti previsti nelle piante organiche delle IPAB della Provincia di Bolzano sono coperti nel rispetto della proporzionale linguistica quale è rappresentata nel consiglio di amministrazione.
2. A tal fine i concorsi e le altre procedure di assunzione sono effettuate con riserva di posti a favore di ciascuno dei gruppi.
3. Nei concorsi previsti dal comma precedente, i posti riservati ad un gruppo che non siano assegnati per mancanza di concorrenti idonei, sono coperti da aspiranti dell'altro gruppo secondo l'ordine della graduatoria.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 15 das Wort ergreifen?
Abg. Langer, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 15?
Cons. Langer, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Mit diesem Gesetzentwurf wird im Grunde ja genau ausgesagt, daß die Wohlfahrtseinrichtungen, Stiftungen usw.

eben nicht einfach schlicht als öffentliche Körperschaften zu betrachten sind. Im gewissen Sinn rezipieren wir mit diesem Gesetz ja genau das, was der Verfassungsgerichtshof gegenüber dem Dekret von 1977 auszusetzen hatte: gegen eine übermäßige, sagen wir einmal so, Verstaatlichung hat der Verfassungsgerichtshof eine gewisse Entstaatlichung angeordnet. Wir vollziehen hier eine gewisse Entstaatlichung. Also ist nun wirklich nicht einzusehen, warum wir hier in diesem Artikel einen etwas minderen Proporz bei Stellenausschreibungen vorsehen sollen, (wir sind dazu statutarisch nicht gezwungen) und warum wir dann im nächsten Artikel den Zweisprachigkeitsnachweis laut Patentino vorsehen sollen - dazu nehme ich dann nachher Stellung -. Aber hier handelt es sich nicht darum, daß wir hier dem Statut praktisch Genüge tun müssen. Hier handelt es sich um eine freie Entscheidung, die getroffen werden soll. Wir sehen nun wirklich nicht ein, warum die Proporzregel auch noch in Bereiche ausgedehnt und erstreckt werden soll, die davon nicht kraft statutarischer Normen betroffen sind.

Deswegen werden wir uns gegen diesen Artikel aussprechen und finden es als keine gute Idee, daß ein solcher Artikel aufgenommen wird, wobei ich immer noch sagen muß, daß zumindest noch insofern ein gewisses Kriterium der Vernunft hier vorherrscht, als der dritte Absatz dieses Artikels die Mäßigung vorsieht, die generell bei Regional- und Landesgesetzen schon vorgesehen ist: daß nämlich, sollten sich nicht genügend geeignete Bewerber der an sich vorgesehenen Sprachgruppe melden, auch Bewerber anderer Sprachgruppen aufgenommen werden können. In diesem Sinne ist eine gewisse Maßgabe der Vernunft schon vorgesehen. Und dann ist dazu zu sagen - das möge uns zu denken geben -, daß wir im Absatz eins ja sowieso schon eine Abweichung von der Proporzregel vorsehen. In Absatz eins wird nämlich ausdrücklich vorgesehen, daß, wo schon von den Gründern der Stiftung her Regeln über die Einstellung des Personals gesetzt sind, diese respektiert werden müssen. Es ist wirklich nicht einzusehen, warum wir hier wieder ein Stück Proporzgesellschaft aufbauen müssen.

(Grazie, signor Presidente! In fondo con questo disegno di legge si dichiara che le istituzioni di beneficenza, le fondazioni ecc. non sono semplicemente enti pubblici. In un certo senso qui si recepisce con legge ciò che aveva osservato la Corte Costituzionale in merito al decreto del 1977; contro l'eccessiva nazionalizzazione essa aveva disposto una certa snazionalizzazione. E noi con questa legge attuiamo una certa snazionalizzazione. Ma non comprendiamo perchè allora con

questo articolo si debba prevedere una proporzionale in tono minore per i concorsi (non ne siamo obbligati in base allo Statuto), mentre poi nell'articolo successivo si richiede l'accertamento della conoscenza delle due lingue sulla base del patentino - e ritornerò poi sull'argomento -. Qui del resto non si tratta di attenersi o meno allo Statuto, bensì di una libera scelta che dobbiamo fare. Quindi non riconosciamo la ragione per la quale il principio della proporzionale debba essere esteso a settori che, sulla base di norme statutarie, ne sono esenti.

Per questo noi voteremo contro questo articolo; noi troviamo che non sia un'idea buona che venga inserito un tale articolo, benchè io debba ammettere che è prevalsa in qualche modo la ragione quando al terzo comma di questo articolo è stata prevista una disposizione "ragionevole" già introdotta nelle leggi regionali e provinciali: ovvero che i posti potranno essere coperti anche da aspiranti di un altro gruppo linguistico, nel caso non venissero assegnati per mancanza di concorrenti idonei al gruppo linguistico per il quale erano riservati. In questo senso si è agito secondo giudizio. E poi va aggiunto - e questo lo vorrei specificare - che al primo comma abbiamo comunque uno scostamento dal principio della proporzionale. Al primo comma si prevede espressamente che nel caso di diversa disposizione nelle tavole di fondazione, sono da rispettare le disposizioni sull'assunzione del personale ivi contenute. Non vedo perché ora dobbiamo erigere qui un'altra fetta di "società della proporzionale".)

PRASIDENT: Möchte noch jemand zum Art. 15 das Wort ergreifen?

Abg. Peterlini, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola sull'art. 15?

Cons. Peterlini, a Lei la parola.

PETERLINI: Wir haben - und das war ein wesentliches Stück im Ringen um Autonomie - vom Staat abgerungen, daß er in seinen Ämtern den ethnischen Proporz vorsieht, als Garantie dafür, daß die Sprachgruppen entsprechend ihrer Stärke in gerechter Weise zum Zuge kommen. Das ist staatlich geregelt und darüberhinaus hat der Staat gar keine Zuständigkeit, in unsere Bereiche einzugreifen. Aber wir verlangen einfach mehr Gerechtigkeit. Das geht zurück auf den Pariser-Vertrag und wurde nicht im ersten Autonomiestatut erfüllt, sehr wohl dann im zweiten Autonomiestatut verankert und dann schließlich auf die

Proporzbestimmungen vom Jahre 1976 angewandt, wo es erstmals gelungen ist, den Grundsatz durchzusetzen: Die Staatsstellen sollen in gerechter Weise allen Sprachgruppen zugute kommen, damit alle Sprachgruppen gleichmäßig, entsprechend ihrer Stärke, zum Zuge kommen. Das war keine Selbstverständlichkeit, es war der Gegenteil der Fall. Die Staatsstellen waren in Südtirol zu 90 Prozent von Italienern besetzt und die Südtiroler waren praktisch ausgeschlossen. Aber um so mehr müssen wir, das was wir von anderen verlangen, auch selbst einhalten. Es geht halt nicht an, daß man an den Staat Forderungen stellt und bei der eigenen Adresse dann sagt: Nein, eigentlich ist es bei uns überflüssig. Ich bin der Meinung, daß diese Bestimmung sogar eine Garantie für die italienische Volksgruppe darstellt. Das sage ich auch ganz offen: daß wir in unseren Ämtern und in unserem Einflußbereich, im Rahmen unserer Gesetzgebung, dort wo wir zuständig sind auch das üben sollen, was wir von anderen verlangen. Das ist der Grundsatz und deswegen bin ich dafür, daß dieser Grundsatz beibehalten wird.

(Dopo lunghe battaglie per la nostra autonomia siamo riusciti ad ottenere dallo Stato che venga applicata la proporzionale etnica negli uffici statali, per far sì che i gruppi etnici possano essere rappresentati opportunamente in base alla loro consistenza. Questa parte è quindi regolata dallo Stato e al di là di questa lo Stato non ha alcun potere di intervenire. Noi chiediamo ad ogni modo più giustizia. La questione risale ai tempi dell'accordo di Parigi e non trovò spazio nel primo Statuto di autonomia, ma fu ancorata nel secondo Statuto e fu affrontata poi nelle norme del 1976 sulla proporzionale quando si riuscì a attuare per la prima volta il seguente principio: l'assegnazione degli impieghi nelle amministrazioni dello Stato deve avvenire secondo giustizia e tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici affinché tutti possano partecipare attivamente alla vita pubblica della nostra Provincia. E questa non era una cosa ovvia, ma lo era il contrario. I posti pubblici erano occupati sino al 90% dagli italiani e i sudtirolesi ne erano praticamente esclusi. Quindi ora dobbiamo chiedere che venga applicato ciò che abbiamo richiesto anche per la parte altrui. Noi non possiamo accampare pretese per quanto riguarda lo Stato e poi quando la cosa ci riguarda direttamente dire: No, da noi la cosa è superflua. Io sono convinto che questa norma costituisca addirittura una garanzia per il gruppo etnico italiano. Chiedo quindi apertamente che anche nei nostri uffici, per la nostra parte, nel quadro della nostra legislazione, là dove siamo competenti,

si applici ciò che noi richiediamo dagli altri. Questo è il mio principio e per questo motivo io sono favorevole che venga mantenuto.)

PRASIDENT: Weitere Wortmeldungen zum Art. 15?

Abg. Langer zum zweiten Mal. Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire sull'art. 15?

Cons. Langer. Per la seconda volta. A Lei la parola.

LANGER: Ich möchte insofern auf den Kollegen Peterlini antworten, daß, je mehr wir den Proporz zur Generalnorm erheben, desto weniger werden wir uns in Zukunft wundern dürfen, wenn Vorschläge kommen - wie sie jüngst z.B. von Vertretern der republikanischen Partei in Südtirol gekommen sind -, die immer stärker den Totalproporz verlangen. Wo immer Proporz möglich ist, dort soll er angewandt werden, bis hin zur proportionalen Aufteilung der Mittel, der Machtausübung usw. Also wenn man das will, dann nur munter weiter.

(In risposta a quanto affermato dal collega Peterlini, vorrei dirgli che quanto più innalziamo la proporzionale a principio generale, tanto meno potremo stupirci in futuro se vengono poi fatte delle proposte - come quelle recentemente avanzate dai rappresentanti del PRI - che rivendicano sempre più la proporzionale totale, ovvero di adottare la proporzionale in tutti i casi possibili, dalla distribuzione proporzionale dei mezzi finanziari, al potere ecc. Se è questo ciò che si vuole, allora continuiamo pure su questa strada!)

PRASIDENT: Weitere Wortmeldungen zum Art. 15?

Abg. Ferretti, wollten Sie sich zu Wort melden? Wenn keine Wortmeldung mehr vorliegt, dann erteile ich das Wort zur Replik dem zuständigen Assessor Lorenzini.

PRESIDENTE: Chi altro chiede la parola sull'art. 15?

Cons. Ferretti, Lei voleva intervenire? Se nessun altro desidera intervenire, do la parola per la replica all'assessore competente Lorenzini.

LORENZINI: Grazie, signor Presidente. Brevemente, solo per dire che l'art. 15 in sostanza si ricollega alla scelta che abbiamo fatto nell'approvazione dell'art. 6, dove abbiamo previsto per la composizione

degli organi amministrativi...

(Interruzione)

LORENZINI: Sì, però nel momento in cui si giustifica in quel senso, riteniamo che si possa giustificare anche nella fattispecie, al di là di quelle che possono essere le nostre volontà, credo che ci sia un'imposizione anche statutaria, essendo queste, le IPAB, istituzioni pubbliche, imposizione a cui credo non possiamo sottrarci, salvo che qualcuno mi smentisca, quindi ritengo che l'art. 15 debba rimanere così come proposto.

PRASIDENT: Wir stimmen somit über den Art. 15 ab. Wer für die Annahme des Art. 15 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?
Bei 5 Stimmenthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 15 genehmigt.

PRASIDENTE: Passiamo alla votazione sull'art. 15. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 15 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 15 è approvato con 5 astensioni e 2 voti contrari.

Art. 16

Zweisprachigkeit

1. Die Aufnahme in den Dienst bei den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Provinz Bozen ist an die den Dienstverhältnissen entsprechende Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gebunden.

2. Zwecks Feststellung der Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache werden die Bestimmungen angewandt, die im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in der durch Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. März 1981, Nr. 216 abgeänderten Fassung enthalten sind.

Art. 16

Bilinguismo

1. L'assunzione in servizio presso le IPAB della provincia di

Bolzano è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio.

2. Si applicano, ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer. Er hat das Wort.

PRESTIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Langer. A lui la parola. Ne ha facoltà.

LANGER: Danke, Herr Präsident! In diesem Artikel steht zuerst im ersten Absatz ein - scheint uns - vernünftiger Grundsatz, nämlich: Die Aufnahme in den Dienst bei den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Provinz Bozen ist an die den Diensterfordernissen entsprechende Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gebunden. Das scheint uns vernünftig, denn wenn der Dienst dieser Einrichtungen z.B. an Bürger beider Sprachen geht, oder überhaupt, auch schon wenn wir nur an Einkauf, Verkehr mit Behörden usw. denken, scheint uns ein angemessenes Maß an Zweisprachigkeit nützlich und selbstverständlich zu sein. Dieser vernünftige Grundsatz wird im zweiten Absatz dann praktisch verkehrt. Im zweiten Absatz wird dann das sogenannte "Patentino", also der Zweisprachigkeitsnachweis gefordert, wobei hier noch nicht klar festgestellt ist, welche Stufe, welche Laufbahn vom Patentino - A, B, C, D - gefordert wird. Das wäre dann natürlich im entsprechenden Wettbewerb festzustellen.

Ich sage gleich, daß wir der Meinung sind, daß dieser zweite Absatz fallen muß; wir reichen deshalb einen Änderungsantrag ein, damit dieser zweite Absatz gestrichen werde. Ich danke!

(Grazie, signor Presidente! Il primo comma di questo articolo contiene un principio molto ragionevole - ci pare - che è questo: l'assunzione in servizio presso le IPAB della provincia di Bolzano è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio. Ci sembra, come ripeto, un principio ragionevole: se infatti il servizio offerto da queste istituzioni è rivolto per esempio ai cittadini di entrambi i gruppi linguistici - ma anche prescindendo da questo, basta pensare agli acquisti, ai contatti con le autorità ecc. - ci sembra che una certa

dose di bilinguismo sia utile ed ovvia. Questo ragionevole principio, però, viene praticamente capovolto nel secondo comma, il quale prescrive il possesso del cosiddetto "patentino", ovvero l'attestato di bilinguismo, senza peraltro specificare più chiaramente quale livello, quale carriera - A, B, C o D - viene richiesta per questo "patentino". Ovviamente la cosa andrebbe specificata nei relativi bandi di concorso.

Dico subito che secondo noi questo comma andrebbe eliminato; presenteremo perciò un emendamento soppressivo del secondo comma. Grazie!)

PRASIDENT: Das Wort hat Abg. Ferretti. Bitte!

PRESIDENTE: La parola al cons. Ferretti. Prego!

FERRETTI: Per sollevare un fatto tecnico, a mio avviso le ultime due righe, che recitano: "modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216", possono essere sostituite dalla dizione "e successive modifiche". Dato che il D.P.R. n. 752 è stato modificato due o tre volte, tanto vale mettere e successive modifiche, altrimenti con la legge regionale dobbiamo rincorrere la legge statale.

Per quello che riguarda invece l'intervento del collega Langer, debbo dire che appare a me corretto che nell'accertamento della seconda lingua si seguano criteri omogenei ed indifferenziati, senza introdurre - tra l'altro, cancellando il secondo comma, non so con che cosa vorrebbe sostituire questo accertamento fatto dalle cosiddette commissioni del patentino - criteri nuovi, attraverso i quali avremmo delle verifiche non omogenee di quella che è la conoscenza della seconda lingua da parte dei concittadini dell'Alto Adige che aspirano ad entrare in una di queste istituzioni.

Quindi siamo dell'avviso che il secondo comma debba rimanere, perché dà la garanzia di una omogeneità di valutazione ed anche della non necessità che i nostri concittadini debbano inseguire una molteplicità di patentini o essere predisposti e preparati ad una molteplicità di esami di bilinguismo.

PRASIDENT: Ich glaube, daß dem Antrag des Abg. Ferretti sicherlich entsprochen werden kann, auch im Sinne einer technischen Korrektur, weil es sich an der Substanz nichts ändert - wenn Sie damit einverstanden sind und ich somit keinen Widerspruch feststelle.

Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Peterlini.

PRESIDENTE: Credo che la richiesta del cons. Ferretti possa essere senz'altro accolta, trattandosi di una correzione tecnica che non modifica la sostanza, ammesso che i signori Consiglieri siano d'accordo e non vi siano obiezioni.

Ha chiesto la parola il cons. Peterlini.

PETERLINI: Im ersten Absatz dieses Artikels hat Abg. Langer geglaubt, eine etwas weichere neue Formulierung für die Zweisprachigkeit entdeckt zu haben und eine, wie er sagt, vernünftige Formulierung, die von der bisherigen starren Regelung abgeht. Ich muß den Kollegen Langer leider enttäuschen. Die Formulierung ist, fast wörtlich gleich, dem Art. 1 der Durchführungsbestimmungen zum Proporz entnommen. Der Art. 16 des Gesetzes lautet: "...è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio". In den Durchführungsbestimmungen heißt es: "...la conoscenza della lingua italiana e quella tedesca adeguata alle esigenze del buono andamento del servizio". Kollege Langer, das einzige Wort, das hier fehlt, ist "buono andamento del servizio", aber das war wohl eher eine rein technische Differenzierung, die inhaltlich nichts bedeutet. Das heißt mit anderen Worten: Eine kleine Enttäuschung, es gibt hier keine weichere und zusätzliche Form der Zweisprachigkeit, sondern es ist der gleiche, fast wörtlich abgeschriebene Wortlaut aus den Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, der für uns die einzige gültige Form sein kann und sein muß. Hier kann ich nur das bekräftigen, was Kollege Ferretti gesagt hat. Wir können nicht zulassen, daß plötzlich verschiedene Formen von Zweisprachigkeit im ganzen Lande herrschen. Deswegen bleiben wir selbstverständlich bei dieser Formulierung.

(Il cons. Langer crede di aver trovato nel primo comma di questo articolo una formulazione nuova, più "morbida", riguardo al bilinguismo, una formulazione ragionevole - come dice lui - che abbandonerebbe l'attuale rigida regolamentazione. Purtroppo devo deluderlo. La formulazione è stata copiata quasi letteralmente dall'art. 1 delle norme di attuazione per la proporzionale etnica. L'art. 16 di questa legge recita: "...è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio. Le norme di attuazione dicono: "...la conoscenza della lingua italiana e quella tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio". Collega Langer, le uniche parole che mancano sono "buon andamento del

servizio" che sono più che altro una mera differenziazione tecnica senza rilevanza sostanziale. Per dirla con altre parole: devo proprio deluderLa, nel senso che non si tratta di una forma di bilinguismo complementare e più morbida, bensì della dizione quasi letterale delle norme di attuazione allo Statuto di Autonomia, l'unica forma che per noi può e deve essere determinante. Posso sottolineare semplicemente quello che ha detto il collega Ferretti. Non possiamo ammettere che nella nostra provincia valgano d'un tratto diverse forme di bilinguismo. Quindi è ovvio che ci atteniamo a questa formulazione.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen? Es ist ein Abänderungsantrag des Abg. Langer im Fotokopierungsstadium. Wir müssen ihn abwarten. Er beinhaltet den Antrag auf Streichung des Absatzes zwei des Art. 16. Herr Abg. Langer, Sie könnten in der Zwischenzeit - wenn Sie wollen - das begründen und dann kann auch der zuständige Assessor dazu Stellung beziehen.

Bitte, Sie haben das Wort.

PRÄSIDENTE: Ci sono altri interventi? C'è un emendamento del cons. Langer; in questo momento lo stanno fotocopiando, dobbiamo attendere qualche minuto. L'emendamento contiene la richiesta di abrogazione del secondo comma dell'art. 16. Cons. Langer, se desidera, potrebbe illustrarlo nel frattempo e poi l'assessore competente potrebbe prendere posizione in merito.

Prego, a Lei la parola.

LANGER: Herr Präsident! Erstens zur grundsätzlichen Frage und dann zum Praktischen. Kollege Peterlini macht uns aufmerksam, daß der erste Absatz des Art. 16 im wesentlichen der Fassung der Durchführungsbestimmungen entspricht. Das ist uns auch bekannt. Nur, der Unterschied ist der: Bei den Durchführungsbestimmungen, also im Dekret 752, ist diese Formulierung angewandt worden, um dann die Einführung der Prüfung usw. zu begründen und in diesem Sinne stichhaltig zu machen, wobei aber klar ist, daß die Durchführungsbestimmungen des Staates diese Form der Zweisprachigkeitsprüfung ausdrücklich für den öffentlichen Dienst beim Staat und für den öffentlichen Dienst stricto senso vorsehen. Hier geht es nicht um den öffentlichen Dienst stricto senso, und wir wissen, daß es eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen gibt, auf welche Bereiche des halböffentlichen Dienstes die Formalisierung der Zweisprachigkeit, sprich Patentino, ausgedehnt werden soll. Es wird

darüber diskutiert, ob es beispielsweise auch für die öffentlichen Dienste in Konzession zu gelten hat usw. Nun scheint mir, daß, wenn wir z.B. für die Altersheime usw. hier den Zweisprachigkeitsnachweis fordern und damit eine generelle Hürde für den Zugang zu diesen Arbeitsplätzen aufbauen, daß wir damit einerseits den Leuten, die diese Dienste in Anspruch nehmen, keinen Gefallen tun (den Leuten meine ich z.B. den Patienten, den Insassen usw.) und auf der anderen Seite eine weitere Hürde am Arbeitsmarkt aufbauen (denken wir an Kochpersonal, Putzpersonal usw.). Unserer Meinung nach würde es genügen, wenn in diesen Einrichtungen, die wir ja gerade eben nicht vollverstaatlicht wollen, die Führung dieser Dienste, die Führung dieser Stiftungen, Einrichtungen usw., in der Ausschreibung sagt: Wir suchen einen Verwaltungsdirektor - er muß zweisprachig sein; wir suchen eine Köchin - wir sind in diesem Fall an Zweisprachigkeit nicht interessiert. Und daß dann die Führung, die Leitung des Heimes, der Institution, der Stiftung, der Einrichtung halt eben das Vorhandensein der Voraussetzungen genauso überprüft, wie man allgemein das Vorhandensein von Bewerbungsvoraussetzungen überprüft, z.B. Studententitel, sonstige Eignung, Dienstzeugnis usw. Wir könnten uns sehr wohl vorstellen, daß hier beispielsweise ein Kolloquium genügen würde oder daß hier ein Schulzeugnis genügen könnte, oder je nach dem, was erforderlich ist.

Deswegen halten wir unseren Antrag aufrecht, den zweiten Absatz zu streichen, um hier nicht einen weiteren, wenn auch nicht sehr zahlreichen Bereich auf dem Arbeitsmarkt zu formalisieren und dem Zwang des Patentino zu unterwerfen. Sonst wird dieser Schuß nach hinten losgehen. Das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien.

(Signor Presidente! Prima vorrei dire qualche parola riguardo all'aspetto sostanziale e poi a quello pratico. Il collega Peterlini rileva che il primo comma dell'art. 16 corrisponde in linea di massima alle norme di attuazione. Lo sappiamo anche noi, ma c'è una differenza: nelle norme di attuazione, cioè nel decreto n. 752, questa formulazione è stata scelta per giustificare l'istituzione dell'esame ecc. e per renderlo efficace, ma è chiaro che le norme di attuazione dello Stato prevedono esplicitamente questa forma di esame di bilinguismo per l'impiego pubblico presso lo Stato e per l'impiego pubblico in senso stretto. Ma qui non si tratta di impiego pubblico in senso stretto. Sappiamo che ci sono innumerevoli discussioni circa i settori del servizio parastatale ai quali estendere l'istituto dell'esame di bilinguismo, ossia il patentino. Si sta discutendo per

esempio sull'obbligo del patentino anche per il servizio pubblico affidato in via concessionaria ecc. A mio avviso, l'obbligo del patentino per il personale delle case di riposo ecc. non soltanto è un ostacolo generale per l'accesso a questi posti di lavoro, ma non torna neanche a vantaggio delle persone che ricevono tale servizio (intendo i pazienti, gli ospiti ecc.), ed inoltre è un ulteriore ostacolo che imponiamo sul mercato del lavoro (mi riferisco al personale di cucina, a quello addetto alla pulizia ecc.). A nostro avviso sarebbe sufficiente se la direzione di questi servizi, di queste fondazioni o istituzioni ecc. - che non vogliamo siano statali - dicesse nel bando di concorso: cerchiamo un direttore amministrativo - deve essere bilingue; cerchiamo una cuoca - non occorre la conoscenza della seconda lingua. E basterebbe che la direzione della casa di riposo, dell'istituzione o della fondazione verificasse tale requisito né più né meno come vengono verificati gli altri requisiti degli aspiranti, quali ad esempio il titolo di studio, l'idoneità, gli attestati di servizio ecc. E in questo caso potrebbe benissimo bastare un semplice colloquio o una pagella scolastica o altro, a seconda di ciò che viene richiesto.

Pertanto noi ribadiamo la nostra proposta di stralciare il secondo comma, per non condizionare a questa formalità, cioè all'obbligo di possedere il "patentino", una nuova anche se non ampia fetta del mercato del lavoro. Altrimenti - posso già prevederlo - sarà come darsi la zappa sui piedi.)

PRASIDENT: Darf ich den in der Zwischenzeit eingegangenen Antrag verlesen, und somit läuft die Debatte zum Abänderungsantrag an. Er ist bereits erläutert worden.

PRESIDENTE: L'emendamento nel frattempo è pronto. Ne do lettura, dopodichè possiamo iniziare la discussione, visto che l'illustrazione è già avvenuta.

Art. 16 - Absatz 2 streichen. Langer, Barbiero, Tribus.

Art. 16 - Stralciare il secondo comma. Langer. Barbiero. Tribus.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. D'Ambrosio.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO: Signor Presidente, colleghe e colleghi, come sempre in leggi tutto sommato abbastanza ordinarie, si riscontrano sempre delle specificità, che qui vengono individuate in modo particolare nella questione del bilinguismo e della proporzionale. Mi pare sia fuori discussione che in particolare in Provincia di Bolzano, ma direi in tutta la Regione, sempre più, il requisito della conoscenza della seconda lingua sia fondamentale; lo constateremo nell'impatto con la norma di attuazione sulla parificazione delle lingue ed in tutto quello che ne discenderà per i concessionari di pubblico servizio, anche in quel campo ci saranno degli obblighi per poter svolgere questo servizio a favore dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici diversi. Per cui non mi scandalizzerei, ci mancherebbe altro, semmai l'opposto dovrebbe scandalizzare, qualora si verificasse un affievolimento nell'erogazione appunto di queste prestazioni, ma soddisfacendo le lingue che qui vengono utilizzate.

Il punto, chiamiamolo politico, è rappresentato dalla convergenza in questa direzione, potrei dire, senza far perdere molto tempo che a monte esiste una politica scolastica per la diffusione del bilinguismo, perché tutti questi inciampi poi li troviamo, non essendo la gente all'altezza e per memoria voglio ricordare a tutti quanti i colleghi, ma soprattutto di Trento, come anche dove non è obbligatorio il requisito del patentino - parlo in certe attività private - chi non conosce la seconda lingua non trova lavoro. Quindi noi che facciamo delle leggi riferite a delle prestazioni dove questo può essere disciplinato, dobbiamo rilevare la necessità di questa conoscenza, e fino a qui va bene. Semmai ora il problema è di ordine tecnico, il riferimento alla conoscenza adeguata alle esigenze del servizio è da accertare di volta in volta o è opportuno questo meccanico, vincolato al D.P.R. n. 752, che è praticamente l'unico patentino vigente ufficialmente riconosciuto?

Allora vorrei stare con i piedi per terra, nel dire che il tutto deve essere rapportato al tipo di prestazione richiesta, perché sapete benissimo, egregi colleghi, che se questo istituto svolge il servizio mensa, al cuoco, all'addetto alla cucina o a lavori di questa sorte, o a chi è addetto a determinate attività di pulizia e similari, dovete convenire che la conoscenza della seconda lingua può essere una cosa molto tollerata o accettata a livelli modestissimi, senza il timbro e la ceralacca del patentino ufficialmente riconosciuto. Anche in altre pubbliche amministrazioni, dove sorgono questi problemi, si manifestano

continue sollecitazioni del tipo: ma perché questo requisito professionale deve vincolare una professione, un'attività, dove in realtà non c'è contatto con il pubblico e non comporta di fatto l'esercizio della seconda lingua? Facevo con i compagni qui qualche commento, ma se c'è un conduttore di caldaia è sufficiente che conosca quei pochi elementi della seconda lingua.

Quindi a mio avviso è opportuna una verifica di quelle che sono le vere funzioni e in rapporto a queste funzioni vedere quale metro e misura adattare nell'accertamento della conoscenza della seconda lingua. Quali altri elementi sono ufficialmente in vigore, rispetto alla commissione prevista dal D.P.R. n. 752 e modifiche successive? La discrezionalità, non c'è dubbio, però vale quello che ho detto prima, badate, egregi colleghi, perché le medaglie hanno sempre due volti, si sappia che ci sono persone che hanno formalmente il patentino, ma a volte chi deve esprimere dei giudizi non sempre, nonostante il requisito del patentino, è soddisfatto della conoscenza e della pratica reale della seconda lingua. E' vero, colleghi, che si verificano anche questi casi, l'abbiamo sentito più volte in quest'aula! Questo per dire come anche l'atto formale di per sé non è che porta a soddisfare la prestazione, di qui l'opportunità di affermare il principio e direi pure la pratica dell'adeguata conoscenza e del disporre di gente che conosca la seconda lingua, non c'è dubbio alcuno a riguardo, ma di lasciare questi elementi di discrezionalità a chi ha poi la competenza di dotarsi del personale necessario, perché in rapporto alle funzioni uno può anche dire 'mi dispiace, signori, ma lei ha dei contatti ordinari con il pubblico, per cui occorre un certo livello di conoscenza della seconda lingua', ma ad altri livelli credo di poter anche dare loro un margine di tolleranza, fermo restando il principio, che devo far funzionare l'intera baracca.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Sfondrini. Ich erteile ihm das Wort.

PRASIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Sfondrini. A lui la parola. Ne ha facoltà.

SFONDRINI: Purtroppo questa è una delle occasioni, in cui si tratta questo problema, lasciando un grande margine di ambiguità ed in questa maniera non si porta acqua al mulino della cosiddetta pacifica convivenza, perché si introducono degli elementi di inquietudine e di incertezza nella popolazione.

Tutti quanti, almeno le forze democratiche, siamo sempre pronti ad affermare che il bilinguismo è un dato necessario per la pacifica convivenza in Alto Adige - diciamo anche che contemporaneamente bisogna fare uno sforzo maggiore e dare strumenti più adeguati alla popolazione per conseguire il bilinguismo - e poi si riconosce, come ha fatto il collega Langer, che il primo comma di questo articolo è un comma ragionevole, però nel medesimo tempo si dice che bisogna abolire il secondo comma.

Noi sappiamo che non è possibile questo, o facciamo il discorso, ma un discorso globale, sul modo di accertare il bilinguismo, se l'attuale modo è sbagliato - ed abbiamo discusso molto attorno a questo - ma se non troviamo un sistema diverso, non possiamo adottare strumenti diversi per coloro, i quali intendono entrare nella pubblica amministrazione; lo so benissimo che anche chi fa il netturbino al Comune di Bolzano deve essere in possesso del patentino 'D'...

(Interruzione)

SFONDRINI: So benissimo che ci sono delle persone che non entreranno mai in contatto con il pubblico, ma ciò non è da escludere sempre, perché significa dare a colui, il quale entra nella pubblica amministrazione un ruolo ben definito e specifico e non più modificabile, a meno che non consegua successivamente il patentino.

Non sono d'accordo su queste affermazioni, che lasciano un grande margine di ambiguità, o si affronta il problema chiaramente fin dall'origine, facendo una battaglia e magari perdendola, e chiudere il discorso, oppure non si porta acqua al mulino della pubblica quiete dei cittadini altoatesini dicendo sì, ma dovremmo vedere se, facciamo delle graduazioni per chi deve o non deve conseguire il patentino, deve farlo chi ha contatti con il pubblico, che sono tutti elementi di incertezza e di inquietudine.

Allora se si ritiene il primo ragionevole, purtroppo bisogna accettare anche il secondo o, ribadisco l'opportunità di promuovere una battaglia definitiva, per modificare l'accertamento e per stabilire nelle piante organiche del pubblico impiego statale e non statale chi deve essere in possesso del patentino, ma non si possono cogliere occasioni di passaggio per fare certe affermazioni e lasciare le cose come stanno, perché questo significa, lo ripeto, creare elementi di disturbo, di inquietudine o speranze, che poi andrebbero deluse e che si tradurrebbero in certi atteggiamenti di carattere politico-elettorale.

Sono il primo a riconoscere che superare la prova di bilinguismo a certi livelli è estremamente difficile e può bloccare lo sviluppo dell'attività di una persona nella pubblica amministrazione. Mi riferisco - io sono un sostenitore di questa battaglia - al bilinguismo richiesto negli ospedali ed ho sempre affermato che, assieme ad altre difficoltà esiste nella nostra Provincia, sviluppo di carriere in base alla proporzionale etc., il bilinguismo negli ospedali accertato come viene accertato crea difficoltà a molte persone e blocca addirittura la possibilità di entrare nella struttura ospedaliera dove, secondo me, lo ripeto, non è necessario il bilinguismo a livello di laureati, per esercitare la professione di primario o di medico, ma anche in quel settore si è voluto prevedere il patentino per laureati, per diplomati, per personale di gruppo 'C' e per inservienti.

Quindi concludo affermando che, se le cose stanno in questo modo, non mi sento nel modo più assoluto di votare per la soppressione del secondo comma, o si ridiscute tutta la problematica, per tutti, dallo Stato alla Provincia, agli enti locali ecc., oppure le cose si lasciano così come sono, perché diversamente non si fornisce un buon servizio alla popolazione.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Peterlini. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! Zunächst eine rechtliche Feststellung an die Adresse des Kollegen Langer. Er hat dem Regionalausschuß unterstellt, man würde über das Gesetz hinausgehen und Zweisprachigkeiten vorsehen, wo sie gar nicht vorgesehen sind: Beispielsweise, hat er gesagt, geht man jetzt mit den Durchführungsbestimmungen zur Sprache einen weiteren Schritt hinaus und dehnt es sogar auf die Konzessionäre aus. Ich darf ihn auf den Art. 1 des gleichen Proporzdekretes hinweisen, der die Zweisprachigkeit nicht nur für die öffentlichen Verwaltungen, sondern auch für die öffentlichen Körperschaften vorsieht. "La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata all'esigenza del buon andamento del servizio", wie gesagt, die Formulierung, wie wir sie hier wiederfinden, "costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano." Es ist kein Zweifel, daß diese Körperschaften öffentliche

Körperschaften sind und somit gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Das sind öffentliche Körperschaften, und auch wenn wir da gar nichts hineinschreiben würden, würde der Grundsatz gelten und die Aufnahmen müßten mit dem Zweisprachigkeitsnachweis erfolgen.

Zweite Feststellung, immer aus rechtlicher Sicht: Kollege Langer hat unterstellt, daß wir jetzt mit den Durchführungsbestimmungen wiederum darüber hinausgehen, indem die Konzessionsbetriebe mit einbezogen werden. Ich verweise auf den Art. 100 des Autonomiestatutes, wo es heißt: "Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den Gerichtsämtern und mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besitzen, sowie mit den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz Bozen öffentliche Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen." Also wir sind buchstabengetreu im Sinne des Autonomiestatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen. ...Nein, vorhin war die Unterstellung, oder zumindestens ist sie mitgegangen, als würden wir nochmals einen Schritt über die Bestimmungen hinausgehen. Rechtlich ist es auf jeden Fall abgehärtet und ich würde sagen, wenn nichts stehen würde, wenn dieser Artikel überhaupt nicht stehen würde, dann wäre trotzdem die Vorschrift der Zweisprachigkeit gewährleistet. Aber er steht halt der Ordnung halber, damit jeder, der das Gesetz liest und auch anwenden muß, weiß,...

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Bitte wollen Sie den Redner nicht unterbrechen.

(Unterbrechung)

PETERLINI: ...e la fotocopia delle norme di attuazione sulla proporzionale, genau. Das zur juridischen Seite.

Die politische Seite: Es ist kein Zweifel - Kollege Sfondrini hat es ja auch unterstrichen -, daß gesetzliche Auflagen Probleme mit sich bringen, gesetzliche Auflagen auch Opfer abverlangen und daß nicht immer alles reibungslos und wünschenswert über die Bühne geht. Aber es geht bei dem Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen um das Verfolgen von Zielen und das lautet, in Südtirol einen öffentlichen Dienst zu bieten, der von der Spitze oben angefangen bis zu den Portiers und Amtsdienern herunter den Bürgern einen zweisprachigen Service bieten kann. Das ist das Prinzip, weil oben der Bürger das Recht hat, in seiner

Sprache sich dieser Ämter bedienen zu können, egal, ob das jetzt im Krankenhaus mit seinem Arzt ist, wo ein besonderes Vertrauensverhältnis notwendig ist und auch der Patient verstehen soll, was der Arzt sagt, oder ob es jetzt der Fahrkartenschalter ist, wo man eine Fahrkarte bezieht.

Aber abgesehen von diesen Grundsätzen ist in den jüngsten Monaten sehr viel darüber geredet worden, und auch die Südtiroler Volkspartei hat diesbezüglich große Anstrengungen unternommen, wie man das Verhältnis der Sprachgruppen in Südtirol verbessern könnte und wie man ein entspannteres Klima schaffen könnte. Wir haben neulich beispielsweise im Südtiroler Unterland, wo wir sehr eng mit der italienischen Volksgruppe zusammenleben und zusammenarbeiten, auch eine Klausurtagung zu diesem Thema abgehalten und haben einige Grundsätze festgehalten. Zum ersten: Der altbekannte Satz, den wir wiederholen müssen: Es ist notwendig, die italienische Bevölkerung verstärkt über die Vorteile der Autonomie zu informieren und für die Autonomie zu gewinnen. Zum zweiten ist es notwendig, eine Politik zu gestalten, die in gleicher Weise allen Sprachgruppen zugutekommt. Zum dritten alle Fronten abzubauen, die gefährliche Spannungen schüren könnten und auf beiden Seiten zu Nationalismen führen können, die nur schädlich sind. Und zum vierten - das ist ein wesentlicher Grundsatz, den ich bei dieser Diskussion herausstellen möchte - alles zu unternehmen, damit sich die Sprachgruppen auch in der Sprache besser verstehen, d.h. daß die Kenntnisse der zweiten Landessprache verbessert werden.

Das sind aber nur feierliche Erklärungen, feierliche Worte, wenn man nicht dafür auch Instrumente zur Verfügung stellt. Die Instrumente fangen bei Schule an, darüberhinaus setzen sie sich im Freizeitbereich fort, müssen aber leider Gottes auch eine gesetzliche Auflage erfahren, weil ansonsten alles schöne Worte bleibt. Wir wissen, wo es Parkverbot gibt und nie ein Strafzettel ausgestellt wird, dann wird jeder nach kurzer Zeit parken. So ist es auch in diesem Fall. Wir müssen einfach gewisse Bestimmungen so quasi erzwingen. Bis zum Dekret 752, bis zum Proporzdekret, hat sich die italienische Bevölkerung in Südtirol eigentlich recht wenig Mühe gegeben, die deutsche Sprache zu erlernen, ausgenommen einige sehr aufgeschlossene oder sehr intelligente Personen, wie sie auch hier im Landtag und im Regionalrat vertreten sind. Aber die breite Masse dachte sich, auch aus Bequemlichkeit: Warum soll ich die zweite Sprache lernen, warum soll ich diese Mühe auf mich nehmen? Seit es das Proporzdekret gibt - mit allen Problemen, mit allen Zugeständnissen, die ich an die Kompliziertheit der Materie machen

möchte - sind die Italiener sehr bemüht, die deutsche Sprache zu lernen. Man nützt jede Gelegenheit aus, man schickt die Jugendlichen nach Deutschland (das Land fördert das auch mit den entsprechenden Maßnahmen) und wir sehen, daß sich die Dinge geändert haben. Das zeigt, wie notwendig es ist, bei solchen Bestimmungen zu bleiben, um diese neue und gute Situation auch weiterhin zu fördern.

Damit wir also zum Schluß kommen - sei es aus juridischer Sicht, wo es sowieso so verankert ist, daß es gar nicht zu diskutieren wäre, aber auch aus politischer Sicht -: jeder, ganz unabhängig welcher politischen Schattierung er angehören möge, der guten Willens ist und der daran glaubt, daß man das Verhältnis zwischen den Volksgruppen verbessern muß, muß dafür eintreten, daß wir dann auch bei den konkreten Maßnahmen dazu stehen.

(Grazie, signor Presidente! Vorrei fare prima di tutto una precisazione giuridica all'indirizzo del collega Langer, che ha insinuato che qui si starebbe oltrepassando l'ambito effettivo della legge prevedendo obblighi di bilinguismo dove non esistono: ad esempio, dice il collega Langer, con le norme di attuazione sulla lingua adesso si vuole fare un passo in più ed estendere la norma addirittura ai titolari di concessione. Ebbene, io rimando il collega Langer all'art. 1 dello stesso decreto sulla proporzionale, che prevede il bilinguismo non solo per le amministrazioni pubbliche ma anche per gli enti pubblici. "La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata all'esigenza del buon andamento del servizio", la stessa formulazione, quindi, che ritroviamo anche qui, "costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano". Non v'è dubbio che questi enti sono enti pubblici, dunque non c'è neanche da discutere. Si tratta di enti pubblici, e anche se esplicitamente non scrivessimo niente varrebbe comunque il principio che per le assunzioni è necessario l'attestato di bilinguismo.

Seconda precisazione, sempre di natura giuridica: il collega Langer ha insinuato che con l'inclusione delle imprese concessionarie staremmo andando aldilà di quelle che sono le norme di attuazione. Ebbene, io rimando all'art. 100 dello Statuto di Autonomia, che dice: "I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o

aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa". Stiamo quindi seguendo alla lettera lo spirito dello Statuto e delle norme di attuazione... No, prima si insinuava che stessimo andando aldilà di quello che è il disposto delle norme di attuazione, ma dal punto di vista giuridico la cosa è chiara e definita, e io credo che se anche non ci fosse nessuna menzione specifica, se anche non ci fosse questo articolo nel disegno di legge, l'obbligo del bilinguismo sarebbe comunque garantito. La norma è inserita solo per una questione di ordine, perché chiunque si trovi a leggere e a dover applicare la legge sappia anche che...

(Interruzione)

PRESDENTE: Non si interrompa l'oratore, prego!

(Interruzione)

PETERLINI: ...e la fotocopia delle norme di attuazione sulla proporzionale, esattamente. Questo per quanto riguarda il lato giuridico.

Veniamo ora al lato politico: non v'è dubbio - e il collega Sfondrini l'ha sottolineato - che un obbligo sancito per legge comporta dei problemi, che un obbligo sancito per legge richiede sempre dei sacrifici, che non tutto fila liscio come si vorrebbe. Ma una norma legislativa viene emanata per raggiungere un determinato obiettivo, e in Südtirol ciò significa offrire una pubblica amministrazione che, a iniziare dai vertici fin giù agli uscieri e ai commessi, sia in grado di fornire ai cittadini un servizio realmente ed effettivamente bilingue. Ed è appunto per questo principio che il cittadino ha diritto di usufruire di questi servizi nella propria lingua, sia che si tratti dei contatti con il proprio medico in ospedale, dove è necessario un rapporto di particolare fiducia ed il paziente deve poter capire quanto il medico dice, sia che si tratti di un semplice sportello presso il quale acquistare un biglietto.

Ma anche a prescindere da questi principi, molto si è parlato di questo problema negli ultimi mesi, e anche la Südtiroler Volkspartei ha intrapreso grossi sforzi per cercar di capire come migliorare il rapporto tra i gruppi linguistici e creare un clima di maggior distensione. Nella Bassa Atesina, ad esempio, dove il gruppo

tedesco vive e lavora gomito a gomito con il gruppo etnico italiano, abbiamo organizzato recentemente su questo tema un convegno in cui abbiamo avuto modo di fissare alcuni principi e punti fermi, primo tra tutti quello ormai noto che pur dobbiamo ripeterci: è importante informare ancor più e ancor meglio la popolazione italiana sui vantaggi dell'Autonomia e conquistarla all'idea dell'Autonomia. Secondo punto fermo, è importante portare avanti una politica che vada a uguale vantaggio di tutti i gruppi linguistici. Terzo, è importante abbattere tutti quei fronti in grado di creare pericolose tensioni e fomentare da entrambe le parti nazionalismi che possono solo portar danno. Quarto - e questo è un principio essenziale, che mi preme sottolineare in questa discussione - è importante compiere tutti i passi possibili per far sì che i gruppi linguistici possano intendersi meglio anche a livello linguistico, cioè per migliorare la conoscenza della seconda lingua.

Ma queste cose restano solo solenni dichiarazioni, restano solo solenni parole se non si mettono a disposizione gli strumenti adeguati. Questi strumenti, che iniziano dalla scuola e si estendono poi al settore del tempo libero, devono purtroppo essere resi obbligatori per legge, altrimenti non restano altro che belle parole. Sappiamo del resto che dove c'è un divieto di sosta ma non fiocca mai una multa, dopo un po' verrà a parcheggiare chiunque. Lo stesso accade in questo caso: certe cose si possono ottenere solo con l'imposizione. Fino al decreto 752, cioè fino al decreto sulla proporzionale, la popolazione italiana del Sudtirolo aveva fatto in realtà ben pochi sforzi per imparare la lingua tedesca, se escludiamo alcune persone molto aperte o molto intelligenti quali sono rappresentate anche in Consiglio provinciale e regionale. Ma la gran massa della gente diceva, anche per comodità: perché mai dovrei studiare la seconda lingua? Perché mai dovrei sobbarcarmi questa fatica? Da quando però è stato introdotto il decreto sulla proporzionale - pur con tutti i problemi, con tutte le difficoltà della materia che non ho difficoltà ad ammettere - gli italiani stanno facendo davvero dei grossi sforzi per imparare il tedesco: si cerca di sfruttare qualsiasi possibilità, si mandano i giovani in Germania (e la Provincia è in grado di incentivare questi viaggi con propri interventi), e oggi già vediamo che le cose stanno cambiando. Ciò dimostra quanto sia importante mantenere queste norme se vogliamo continuare a sostenere e promuovere questa nuova e positiva tendenza. Per concludere - sia dal punto di vista giuridico, che comunque è già consolidato e non sarebbe neppure da discutere, sia dal punto di vista politico: chiunque, indipendentemente dal colore politico di

appartenenza, è animato da buona volontà ed è convinto della necessità di migliorare il rapporto tra i gruppi linguistici, deve impegnarsi affinché questo principio resti saldo anche negli interventi concreti che compiamo.)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Mitolo. Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Presidente, egregi colleghi, solo brevemente su questo emendamento, che in effetti da un punto di vista strettamente giuridico mi pare non abbia molto fondamento, in quanto, non c'è dubbio, la legge la conosciamo tutti, chi deve essere assunto negli uffici degli enti pubblici ormai ha l'obbligo della conoscenza della lingua tedesca, che viene provata dall'acquisizione del patentino.

Naturalmente le valutazioni di carattere politico possono essere le più diverse, la mia parte politica, come sapete, in merito ha presentato un disegno di legge in Parlamento e quindi noi ci atteniamo al criterio espresso in quel disegno di legge, quindi non voteremo sicuramente l'art. 16 per coerenza, ma ciò non toglie che debba affermare che è un po' strano pretendere di sostenere la tesi del bilinguismo, senza accertarne la consistenza o comunque il valore. Noi riteniamo che l'adeguata conoscenza della lingua tedesca è difficile da provare soltanto con il patentino, però le leggi che avete sancito e stabilito in Parlamento richiedono questo documento, peraltro mi preme correggere, forse la traduzione non è stata esatta, un'affermazione del collega Peterlini, relativa all'art. 100 non prevede un diritto, prevede la facoltà, che è cosa diversa dal diritto...

(Interruzione)

MITOLO: Io ho letto ed ho ascoltato la traduzione, non so se è esatto. I cittadini di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione, quindi la facoltà non è un diritto, tu che sei cultore di diritto lo sai meglio di me, su questo argomento potremmo prolungare...

PETERLINI: (interrompe)

PRASIDENT: Herr Abgeordneter Sie haben nicht das Wort.

PRESIDENTE: Signor consigliere Lei non ha la parola.

MITOLO: La facoltà non è un diritto nel senso pieno di questo termine, su questo è inutile che innoviamo e riprendiamo un'antica discussione, tanto le nostre posizioni restano quelle che tutti conosciamo.

Ripeto, quando si parla in questi termini, bisogna dare ai termini il loro reale significato, senza forzature né da una parte né dall'altra, ma comunque resta il fatto che non si può, a mio giudizio, tendere a ridurre gli effetti di una legge, o la si accetta o non la si accetta, e quando non la si accetta si ha il dovere di cercare di modificarla, come facciamo noi, che abbiamo, ripeto, presentato in Parlamento una proposta in proposito, discutibile, accettabile, non sono qui a perorare la causa per il gusto di far perdere tempo o per il gusto di avere ragione in quanto proponente di una certa soluzione, però questo è un dato di fatto, altrimenti si rischia - in questo concordo con quanto detto dal collega Sfondrini - di fare soltanto della propaganda elettorale.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Klotz. Ich erteile Ihr das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la cons. Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Herr Präsident! Man muß hier schon auch einmal die Grundlinie und die historische Wahrheit festhalten. Angesichts solcher Wortklaubereien und Verwirrungen muß man die Generallinie auch einmal sehen.

Folgende Tatsache: Ein fremder Staat annektiert ein fremdes Land, besetzt es militärisch, schickt Tausende von Staatsangehörigen einer fremden Sprache in dieses Land und nach 70 Jahren erhebt er dann die Frage, ob die seit Jahrhunderten Ansässigen das Recht auf die eigene Muttersprache und Gebrauch der eigenen Muttersprache haben oder ob es nur eine Möglichkeitsform, also ob es nur ein ganz wohlwollendes Zugeständnis ist. Das darf man einfach nicht aus den Augen verlieren, und wenn dann Vertreter der Südtiroler Volkspartei daherkommen und von Nationalismen der beiden Seiten sprechen, nur weil die Alteingesessenen hier immer noch darauf beharren, daß es im Grunde so sein soll, daß die Zugezogenen zuerst einmal die Sprache der Ansässigen lernen sollen, dann ist das auch eine Verdrehung der Tatsachen. Es gibt also nicht

Nationalismen auf beiden Seiten, denn wenn einer seine Volkszugehörigkeit und seine Sprache auf dem Boden verteidigt, wo seine Vorfahren das Land gestaltet haben, dann ist das kein Nationalismus.

Ich muß also die Südtiroler Volkspartei ersuchen, auch in ihrer Terminologie diesbezüglich ein bißchen vorsichtiger zu sein und einmal den historischen Tatsachen auch auf den Grund zu gehen. Des übrigen sind alle diese Regelungen betreffend die Zweisprachigkeit, den Proporz, im Grunde genommen ja schon Kompromisse, die wir in diesem Zusammenhang eingegangen sind und jetzt dann davon zu sprechen, man müsse die Italiener für diese Regelungen gewinnen und dergleichen, das entspricht ganz einfach nicht den historischen Erfordernissen und ich muß ganz einfach sagen, es wundert mich nicht, wenn wir dann auf eine Ebene von Diskussionen kommen, wo überhaupt außer Frage steht, daß die hier seit Jahrhunderten Siedelnden noch Rechte haben. Wenn man Kompromisse zu Kompromissen schließt und dann noch eben darüber hinwegsieht, daß es hier um Grundrechte geht, um Grundtatsachen, dann braucht uns gar nichts mehr zu wundern.

(Signor Presidente! Qui occorre puntualizzare bene qual è il discorso di fondo e la verità storica. Di fronte a queste cavillazioni e confusioni è bene vedere qual è il discorso reale di fondo.

I fatti: uno Stato straniero si annette una terra non sua, la occupa militarmente, vi invia migliaia di cittadini che parlano un'altra lingua, e dopo settant'anni solleva la questione se l'uso della madrelingua da parte di chi da secoli abita quella terra sia un diritto di quel popolo o non piuttosto una possibilità che lo Stato, magnanimitamente, ha facoltà di concedere. E' bene non perdere di vista questi fatti. Se poi qualche rappresentante della SVP parla di "nazionalismi su entrambi i fronti" solo perché i vecchi abitanti di questa terra insistono nel dire che sono i nuovi arrivati a dover imparare la lingua dei residenti, ebbene questo non è altro che un travisamento della realtà. Non si può parlare di "nazionalismi su entrambi i fronti": se un popolo difende la sua nazionalità e la sua lingua sul suolo in cui i suoi antenati hanno lavorato e trasformato la terra, quello non è nazionalismo.

Devo perciò chiedere alla Südtiroler Volkspartei di essere un po' più cauta con la terminologia che usa e di andare bene al fondo della realtà storica. Del resto tutte queste regole sul bilinguismo e sulla proporzionale sono già, in sostanza, dei compromessi a cui ci siamo prestati: dire ora che bisogna convincere gli italiani della bontà

di queste regole significa solo ignorare la verità storica. E allora non mi meraviglio se poi si raggiunge un livello di discussione in cui è addirittura escluso che chi risiede in questa terra da secoli abbia ancora qualche diritto. Quando si assomma compromesso a compromesso e poi ancora si fa finta di non vedere che qui si tratta di fatti essenziali, di diritti fondamentali, non c'è più nulla di cui meravigliarsi.)

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden, bevor ich dem zuständigen Assessor Lorenzini das Wort zur Replik erteile? Niemand mehr?

Somit hat das Wort Assessor Lorenzini zur Replik.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire prima della replica dell'assessore competente Lorenzini? Nessuno?

La parola all'assessore Lorenzini per la replica.

LORENZINI: Grazie. Molto brevemente, signor Presidente, anche perché mi pare che la discussione che si è sviluppata su questo articolo 16 sia sufficientemente illuminante.

La Giunta esprime quindi la propria posizione nel respingere l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 16, prendendo a motivazione alcune argomentazioni che sono state svolte anche dai colleghi. Il problema è talmente di carattere generale, per cui dovrebbe essere affrontato in altra sede. Condivido pure l'intervento del cons. Sfondrini, il quale giustamente richiama la necessità di affrontare il problema in termini generali, anche perché affrontandolo in modo parziale, a spizzico, potrebbe veramente generare quelle tensioni, che si vorrebbero evitare nella formazione di un disegno di legge, perchè quando una norma non è chiara e fornisce delle indicazioni vaghe, prima o poi saltano fuori i guai, per cui la Giunta è nella posizione di respingere l'emendamento Langer.

PRASIDENT: Ich lasse somit über den Abänderungsantrag...

Verzeihung! Abg. Langer, bitte, zur Vorgangsweise.

PRESIDENTE: Pongo pertanto in votazione...

Chiedo scusa. Cons. Langer sulla procedura, prego.

LANGER: Wir bitten um geheime Abstimmung und bitten Sie feststellen zu

lassen, ob dieser Antrag genügend Unterstützung findet. Danke!

(Chiediamo che si verifichi a scrutinio segreto se questo emendamento raggiunge un numero sufficiente di consensi. Grazie!)

PRASIDENT: Herr Abg. Langer, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß laut Geschäftsordnung es für die geheime Abstimmung den Antrag von 5 Abgeordneten braucht. Es kann auch mündlich gemacht werden. Wer spricht sich für geheime Abstimmung aus?

Die erforderliche Anzahl ist gegeben. Es wird also über den Abänderungsantrag Langer, Barbiero und Tribus auf Streichung des zweiten Absatzes im Art. 16 geheim abgestimmt.

Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Consiglieri Langer, faccio presente che a norma di regolamento la votazione a scrutinio segreto dev'essere richiesta da cinque consiglieri. La richiesta può essere comunicata anche verbalmente. Chi desidera la votazione a scrutinio segreto?

E' stato raggiunto il numero di consiglieri richiesto. La votazione dell'emendamento Langer, Barbiero e Tribus soppressivo del secondo comma dell'art. 16 avverrà pertanto a scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

PRASIDENT: Wer auf den Zettel "Nein" hinschreibt, ist gegen den Antrag. Wer "Ja" hinschreibt, ist für den Antrag, d.h. für die Streichung des zweiten Absatzes. Ich wiederhole noch einmal: Wer auf den Zettel "Nein" hinschreibt, spricht sich dafür aus, daß der zweite Absatz nicht gestrichen wird. Wer "Ja" hinschreibt, spricht sich dafür aus, daß er gestrichen wird.

PRESIDENTE: Chi scrive "no" è contrario all'emendamento. Chi scrive "sì" è favorevole all'emendamento, cioè alla soppressione del secondo comma. Ripeto: chi sulla scheda scrive "no" chiede che il secondo comma non venga soppresso. Chi scrive "sì" chiede che venga soppresso.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN: (Sekretär):(ruft die Namen auf)

(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRASIDENT: Ich ersuche um die Auszählung der Stimmen.

PRESIDENTE: Prego procedere allo spoglio delle schede.

PRASIDENT: Ich teile das Ergebnis der Abstimmung mit:

Abstimmende	41
mit Ja haben gestimmt:	8
mit Nein haben gestimmt:	31
weiße Stimmzettel	1
nichtige Stimmzettel	1

Somit ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

votanti:	41
hanno votato "sì"	8
hanno votato "no"	31
schede bianche	1
schede nulle	1

L'emendamento è respinto.

PRASIDENT: Es verbleibt somit der Art. 16 mit der technischen Abänderung, angeregt vom Abg. Ferretti. Der Artikel heißt im zweiten Teil - ich möchte ihn deswegen noch einmal verlesen:

PRESIDENTE: Resta pertanto l'art. 16 con la modifica tecnica suggerita dal cons. Ferretti. La seconda parte dell'articolo recita - ne do nuovamente lettura:

2. Zwecks Feststellung der Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache werden die Bestimmungen angewandt, die im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und nachfolgenden Abänderungen enthalten sind.

2. Si applicano, ai fini dell'accertamento della conoscenza

delle lingue italiana e tedesca, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

PRASIDENT: Wer möchte noch zum Art. 16 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen somit über den Art. 16 ab. Wer für die Annahme des Art. 16 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire in merito all'art. 16? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 16. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 16 è approvato con 3 voti contrari e 4 astensioni.

Art. 17

Regelung aufgrund von Abkommen

1. Aufgrund von auf Landesebene abgeschlossenen Abkommen zwischen den Vertretungsorganisationen der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Provinzen Trient und Bozen und den auf Landesebene repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen der Bediensteten wird folgendes geregelt:

- a) die Anfangsbesoldung und die Gehaltsvorrückungen;
- b) die Festsetzung der Funktionsränge im Zusammenhang mit den Berufsbildern und den Obliegenheiten;
- c) die Arbeitszeit, deren Dauer und Unterteilung sowie die Einhaltungsverfahren;
- d) die Überstundenvergütung, den Urlaub und die Außendienstvergütung;
- e) die Zusicherung der in den Grenzen der geltenden Gesetze vorgesehenen gewerkschaftlichen Garantien und Freiheiten;
- f) die Aspekte im Zusammenhang mit der Organisation und der Durchführung der Berufsausbildung und -fortbildung;
- g) die Arbeitssicherheit und -hygiene.

2. Das Gewerkschaftsabkommen kann vorsehen, daß dem Verwaltungsdirektor-Sekretär der Einrichtungen, die aufgrund einer mindestens doppelten Punktezahl als die für dieselbe Kategorie vorgesehene Mindestpunktezahl in die erste Kategorie eingestuft wurden, eine differenzierte Funktions- bzw. Besoldungsebene zuerkannt wird.

Art. 17

Disciplina in base ad accordi

1. Sono disciplinati in base ad accordo sindacale stipulato su base provinciale fra le organizzazioni rappresentative delle IPAB delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) il trattamento economico iniziale e la sua progressione;
- b) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali e alle mansioni;
- c) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, nonché i procedimenti di rispetto;
- d) il trattamento per lavoro straordinario, le ferie ed il trattamento di missione;
- e) l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali, nel limite delle leggi vigenti;
- f) gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- g) l'igiene e la sicurezza del lavoro.

2. L'accordo sindacale può prevedere che al direttore amministrativo-segretario delle istituzioni classificate nella prima categoria sulla base di un punteggio almeno doppio rispetto a quello minimo previsto per la medesima categoria, sia riservato un livello funzionale-retributivo di inquadramento differenziato.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 17? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 17 abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 5 Stimmenthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRASIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 17? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 17. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 17 è approvato con 5 astensioni.

Art. 18

Verwaltungsdirektor-Sekretär

1. Der Verwaltungsdirektor-Sekretär ist der ranghöchste Bedienstete der

Einrichtung.

2. Unbeschadet der weiteren ihm durch Gesetz, durch die Satzung und die Personalordnung zugeteilten Befugnisse wohnt er den Sitzungen des Verwaltungsrates bei, verfaßt und unterschreibt er die Niederschriften, beglaubigt er die Akte der Einrichtung und stellt Ausfertigungen davon aus, äußert er sich über die Gesetzmäßigkeit der vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlüsse.

3. Die Einstellung des Verwaltungsdirektor-Sekretärs erfolgt durch öffentlichen Wettbewerb, es sei denn, daß die Einrichtung Gemeindebedienstete im Sinne des Artikels 31 des Gesetzes vom 17. Juli 1890, Nr. 6972 in Anspruch nehmen sollte.

4. Für die Zulassung zum Wettbewerb bei den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der ersten Kategorie ist das Doktorat in rechtlichen oder wirtschaftlichen oder politischen oder sozialen oder statistischen Fächern erforderlich. Bei den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der zweiten und dritten Kategorie ist das Diplom einer höheren Mittelschule erforderlich. Zum Wettbewerb werden ferner die planmäßigen Bediensteten derselben oder anderer Einrichtungen zugelassen, welche die im Artikel 11 Absatz vier angeführten Voraussetzungen erfüllen.

5. Bei den öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der ersten und zweiten Kategorie können die Befugnisse eines Verwaltungsdirektor-Sekretärs vom Verwaltungsrat durch Vertrag Personen mit anerkannter Erfahrung und Fachkenntnis anvertraut werden, die im Besitz der für die Zulassung zum Wettbewerb nach den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Voraussetzungen sind, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird.

Der Vertrag darf die Dauer von fünf Jahren nicht übersteigen und kann erneuert werden.

Dem mit Vertrag bestellten Verwaltungsdirektor-Sekretär wird eine Gesamtbesoldung zuerkannt, welche die für die anzutretende Stelle vorgesehenen Anfangsbesoldung nicht übersteigt.

Art. 18

Direttore amministrativo-segretario

1. Il direttore amministrativo-segretario è il dipendente di grado più elevato dell'istituzione.

2. Fatte salve le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento organico, egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne redige e sottoscrive i verbali, autentica e rilascia copia degli atti dell'istituzione, esprime parere sulla legittimità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

3. L'assunzione del direttore amministrativo-segretario è effettuata attraverso pubblico concorso, salvo che l'istituzione non si avvalga di personale comunale ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

4. Nelle IPAB di prima categoria per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche o politiche o sociali o statistiche. Nelle IPAB di seconda e terza categoria è richiesto il diploma di scuola media superiore. Sono altresì ammessi i dipendenti di ruolo della stessa o di altre istituzioni, i quali si trovino nella condizione di cui al quarto comma dell'articolo 11.

5. Nelle IPAB di prima e seconda categoria le funzioni di direttore amministrativo-segretario possono essere affidate dal consiglio di amministrazione, mediante contratto, a persone di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso di cui ai commi precedenti, eccettuata l'età.

Il contratto non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

Al direttore amministrativo-segretario nominato a contratto è attribuito un trattamento economico globale non superiore a quello iniziale previsto per il posto da ricoprire.

PRASIDENT: Wer möchte sich zum Art. 18 zu Wort melden? Verzeihung, es ist eben ein Abänderungsantrag zum Art. 18 eingegangen, der folgenden Wortlaut hat:

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 18? Scusate, è stato ora presentato un emendamento sull'art. 18:

Änderungsantrag zu Art. 18: Im fünften Absatz, im ersten Satz, wird folgende Formulierung eingefügt: "der nicht älter als 60 Jahre sein

darf"

Emendamento all'art. 18: al 5° comma, il primo capoverso così continua: ", che comunque non può superare i 60 anni."

PRASIDENT: Sind zu diesem Abänderungsantrag Wortmeldungen?
Der Einbringer hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'emendamento?
La parola al proponente.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Innanzitutto vorrei porre un quesito all'assessore e poi spiegare il perché dell'emendamento che abbiamo presentato.

Il quesito è questo: vorrei capire la ragione secondo la quale si prevede la possibilità di derogare rispetto al concorso o di utilizzare il concorso interno, o riservato a persone, che svolgono determinate funzioni immediatamente inferiori, perché questa terza modalità del contratto è prevista per la prima e seconda categoria ed eventualmente è esclusa per la terza? Nel merito noi siamo dell'opinione che in quel caso si debba certamente prescindere dall'età stabilita per i concorsi, perché è un criterio che va tendenzialmente superato, ma che comunque questo criterio debba valere, nel momento in cui viene raggiunta l'età pensionabile, in quanto chi ha 60 anni o chi ha raggiunto un numero di anni di contribuzione sufficienti per la pensione normale, non dovrebbe poter assumere ulteriori incarichi di questo tipo, quindi retribuiti.

Questa è la ragione per la quale noi intendiamo comunque porre questo sbarramento: superamento dei limiti di età, se è intesa nel senso di età di concorsi, ma comunque il mantenimento della soglia dei 60 anni.

PRASIDENT: Wer möchte zu diesem Abänderungsantrag Stellung nehmen?

Abg. Klotz, Sie haben das Wort. Ich möchte darauf hinweisen, daß der Abänderungsantrag jetzt zum Fotokopieren gebracht worden ist und in diesem Zusammenhang darf ich die Abgeordneten doch ersuchen die beabsichtigten Abänderungsanträge etwas früher einzubringen, denn es ist einfach sonst organisatorisch nicht möglich, sie auch rechtzeitig verteilen zu können. Danke für das Verständnis.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sul presente emendamento?

Cons. Klotz, a Lei la parola. L'emendamento sta per essere fotocopiato; a questo proposito vorrei pregare i sigg. Consiglieri di presentare un po' prima gli emendamenti, altrimenti - per motivi di organizzazione - non riusciamo a distribuirli per tempo. Grazie per la comprensione.

KLOTZ: Herr Präsident, dann ist eigentlich meine Wortmeldung hinfällig, denn ich wollte Sie nur ersuchen, den gesamten Text zu verlesen, angesichts der Tatsache, daß wir die Unterlagen noch nicht bekommen haben, wie also dieser fünfte Absatz dann heißt, denn wenn Sie nur zwei Wörter herausnehmen, dann wissen wir ja nicht, wo diese hincinkommen. Wenn sowieso gewartet wird, bis wir die Unterlagen haben, dann ist das hinfällig.

(Signor Presidente, a questo punto il mio intervento è superfluo: io volevo chiederLe di leggere l'intero testo, visto che non abbiamo ancora ricevuto l'emendamento su questo quinto comma. Anche se si cassano due parole, per capire l'emendamento ci vuole l'intera versione. Se ora dobbiamo aspettare l'emendamento, il mio intervento diventa superfluo.)

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu diesem Abänderungsantrag zu Wort melden? Ich weiß, daß es etwas schwierig ist, weil sie ihn noch nicht besitzen. Vielleicht kann in der Zwischenzeit der zuständige Assessor seine bzw. die Meinung des Regionalausschusses sagen.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire sull'emendamento? So che è difficile senza aver letto ancora il testo. Forse nel frattempo l'Assessore competente può illustrare la sua posizione ovvero quella della Giunta regionale.

LORENZINI: Intendo rispondere innanzitutto alla domanda in merito al motivo per il quale è stata proposta dalla Giunta nel comma 5 il limite alla prima e seconda categoria. Questo un po' perché la ratio di questa norma era nella necessità di poter dare una certa flessibilità anche all'amministrazione, alla gestione di istituzioni che via via assumono proprio la configurazione di aziende, per cui una certa managerialità diventa abbastanza necessaria e urgente, e l'attuale sistema tradizionale del concorso pubblico qualche volta non raggiunge

L'obiettivo, in quanto a volte risultano vincitori dei candidati, che, pur avendo superato il concorso, poi in realtà non rispondono, alle effettive necessità. Quindi capita che si riveli una rigidità nella conduzione di queste istituzioni, che qualche volta viene pagata in termini di qualità dell'assistenza, che questi enti devono erogare. Per questi motivi si era convenuti all'inserimento di questa qualificante proposta, che era quella di attingere mediante contratto, di rivolgersi a persone di riconosciute esperienza e competenza. A mio avviso la limitazione alla prima ed alla seconda non implichi sbarramento, a me sembrava abbastanza logico limitarsi alle prime due, non credo che per quanto riguarda le istituzioni di terza categoria, dove vi è una minore necessità di professionalità e managerialità, si possa ricorrere a questa deroga, perchè tutto sommato è una deroga.

Per quanto riguarda l'emendamento, non abbiamo nulla in contrario ad inserire il discorso dei 60 anni, però non so se raggiunge l'obiettivo che si pongono i proponenti. Mi pare che il motivo della formulazione di questo emendamento sia quello di evitare che questo tipo di incarico venga attribuito prevalentemente a pensionati, a persone che hanno avuto una certa esperienza, in maniera tale da permettere loro di svolgere un'attività, oltre a recepire la pensione. Però prevediamo che possano essere anche dei dirigenti o delle persone di riconosciuta esperienza e competenza, è pensabile che forse provengano dall'ente pubblico, con date di pensionamento addirittura sotto i 60 anni, per cui se vogliamo raggiungere questo scopo, forse la formulazione potrebbe essere fatta in modo diverso, valutando nel contempo dal punto di vista della legittimità, la possibilità di inserire delle norme in questo senso. A tal proposito ho qualche preoccupazione, ripeto, pur condividendo e riconoscendo il rischio evidenziato dai proponenti, però non so se lo strumento è adeguato.

Siccome preme alla Giunta evitare che un emendamento, sul quale sostanzialmente potremmo trovare l'accordo, possa compromettere anche l'approvazione dell'art. 18, ritengo sia opportuno valutarlo attentamente e riprendere il discorso la prossima volta, quindi, dato che siamo vicini alla conclusione della seduta, pregherei di sospendere la discussione su tale articolo, per consentirci questa valutazione.

PRASIDENT: Es liegt der Wortlaut des Abänderungsantrages vor. Die Regionalregierung stellt den Antrag auf Aussetzung des Art. 18, um ihn noch genauer studieren zu können. Wenn ich keinen Widerspruch dazu feststelle, dann ist dem stattgegeben.

PRESIDENTE: Abbiamo ora il testo scritto dell'emendamento. La Giunta regionale propone di sospendere l'art. 18 per sottoporlo ad ulteriore esamina. Se non vi sono obiezioni in merito, accolgo la proposta.

PRASIDENT: Wir kommen zum III. TITEL Rechnungsführung:

PRESIDENTE: Passiamo ora al Titolo III: Contabilità:

Art. 19
Finanzgebarung

1. Die Finanzgebarung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrts-einrichtungen beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Zum ausschließlichen Zweck der Eintreibung, der Liquidierung und der Zahlung der bis zum 31. Dezember angesetzten Ausgaben wird die Finanzgebarung auf die zwei darauffolgenden Monate ausgedehnt.
2. Die Finanzgebarung der Einrichtungen, die aufgrund ihrer spezifischen Tätigkeit zur Genehmigung von Haushalten mit verschiedenem Ablauf angehalten sind, wird an diese Termine angepaßt.
3. Die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen erstellen jährlich einen Haushaltsvoranschlag und eine Abschlußrechnung.
4. Der Haushaltsvoranschlag wird auf Kompetenzbasis aufgrund einer mit Beschluß des Regionalausschusses genehmigten Vorlage abgefaßt. Darin kann die Anwendung von EDV-Koden zur Bestimmung von Einnahmen- und Ausgabenkapiteln vorgesehen werden.
5. Die Finanzgebarung ist einheitlich; die Fondsgebarungen außerhalb des Haushaltes sind untersagt.
6. Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Aufgaben der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen können in den Haushalten spezifische Betriebsrechnungen oder einige Aufstellungen als Anlagen zum Haushalt vorgesehen werden.

Art. 19
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario delle IPAB inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al solo fine della riscossione, della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, l'esercizio si protrae per i due mesi successivi.

2. L'esercizio finanziario delle istituzioni che in ragione della loro specifica attività sono tenute ad approvare bilanci con differenti scadenze, è uniformato a tali scadenze.

3. Le IPAB redigono annualmente un bilancio di previsione e un conto consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è redatto in termini di competenza sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale. In esso può essere previsto l'utilizzo di codici meccanografici ai fini dell'identificazione di capitolo di entrata e di spesa.

5. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

6. In relazione a differenziate funzioni delle IPAB possono essere previsti nei bilanci specifici conti di gestione o appositi prospetti dimostrativi come allegati al bilancio.

PRASIDENT: Sind zum Art. 19 Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit lasse ich über den Art. 19 abstimmen. Wer für die Annahme des Art. 19 ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen und 1 Gegenstimme ist der Art. 19 genehmigt.

PRASIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 19? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 19. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 19 è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 19 è approvato con 4 astensioni e 1 voto contrario.

PRASIDENT: Es ist 14.00 Uhr. Wir unterbrechen somit die Sitzung. Ich möchte noch aufmerksam machen, daß die nächste Sitzung des Regionalrates erst am 17. März sein wird. Dazu werden Sie brieflich eingeladen. Ich möchte Sie weiters darauf aufmerksam machen, daß in der kommenden Wochen in Tarvis die bekannte Skiveranstaltung stattfindet. Ich würde Sie ersuchen, wenn es Ihnen die Zeit erlaubt, doch daran teilzunehmen, um auch Geselligkeit und Kollegialität bei all unserer Arbeit nicht zu kurz kommen zu lassen.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Sono le ore 14.00: interrompiamo quindi la seduta. Vorrei fare osservare che la prossima seduta del Consiglio regionale avrà luogo solamente il 17 marzo; seguirà la convocazione a domicilio. Vorrei inoltre rammentare ai sigg. Consiglieri che la prossima settimana si terrà a Travisio la ben nota manifestazione sciistica. Invito tutti a parteciparvi, tempo permettendo, per dare dimostrazione di socialità e collegialità anche nell'ambito del nostro lavoro.

La seduta è tolta.

(Ore 13.59)

ALLEGATI



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

IX^a Legislatura - Anno 1988

Trento, 8 febbraio 1988

N. 91/IX^a

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio regionale
del Trentino-Alto Adige
BOLZANO

I N T E R R O G A Z I O N E

Chiedo alla S.V. di poter interrogare il Presidente della Giunta regionale in merito al problema delle norme sull'ordinamento della polizia locale.

In data 7 marzo 1986, n. 65 (G.U. 15.03.1986) lo Stato ha emanato una legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale. L'articolo 7 di detta legge indica gli ambiti di esercizio delle potestà legislative delle regioni in materia di polizia municipale, "salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". L'articolo 9 dello Statuto d'autonomia attribuisce competenza secondaria, e quindi nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, alle province di Trento e Bolzano in materia di "polizia locale urbana e rurale". Non c'è dubbio quindi che le norme specifiche dovranno essere emanate dalle due Province, ma resta da vedere quale potestà ordinamentale rimane in capo alla Regione, a sua volta dotata di potestà legislativa secondaria in materia di ordinamento dei Comuni.

Il problema è sicuramente delineato sotto il profilo giuridico-costituzionale: tuttavia sono trascorsi due anni dalla emanazione della legge-quadro nazionale e c'era tempo di dirimere la questione delle competenze per mettere finalmente in moto l'iter legislativo. E' noto infatti come un provvedimento sia atteso per conseguire i necessari chiarimenti in merito alle funzioni del personale, alla sua formazione, al trattamento giuridico ed economico, alla costituzione eventuale di forme associative tra i Comuni. L'importanza dei compiti svolti dal personale di polizia urbana, la loro varietà e i riflessi che essi assumono sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiede urgentemente che i responsabili regionali e provinciali adeguino la normativa statale alle peculiarità della nostra Regione riempiendo un vuoto legislativo che ormai si trascina da troppo tempo. Ed è chia-

ro che, se non c'è volontà politica di utilizzare le competenze statutarie, dovrebbe almeno scattare l'articolo 105 dello Statuto, che prevede l'applicazione delle leggi dello Stato fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali.

Chiedo pertanto al Presidente della Giunta regionale di darmi una risposta circa la volontà politica di superare gli ostacoli, circa i tempi di concretizzazione delle proposte legislative che eventualmente sono di spettanza della Regione, circa la possibile (anche se non auspicabile) applicazione dell'articolo 105 dello Statuto d'autonomia.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Distinti saluti.

F.to : IL CONSIGLIERE REGIONALE DEL P.S.I.

- prof. Giancarlo Tomazzoni -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale l'8 febbraio 1988.

Prot. n. 2005



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

9. Gesetzgebungsperiode - Jahr 1988

Trient, 8. Februar 1988

Nr. 91/IX

An den
Herrn Präsidenten
des Regionalrates Trentino-Südtirol
BOZEN

A N F R A G E

Unterfertiger erlaubt sich, an den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zum Problem der Bestimmungen über die Ortspolizeiordnung folgende Anfrage zu richten:

Am 7. März 1986 (Gesetzesanzeiger vom 15.03.1986) hat der Staat das Rahmengesetz Nr. 65 über die Ortspolizeiordnung erlassen. Der Artikel 7 dieses Gesetzes legt die Bereiche fest, in denen die Regionen ihre Gesetzgebungsbefugnisse auf dem Gebiet der Ortspolizei ausüben können, "vorbehaltlich der Zuständigkeiten der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen Trient und Bozen". Der Artikel 9 des Autonomiestatuts erkennt den Provinzen Trient und Bozen sekundäre Zuständigkeit, d.h. eine Zuständigkeit innerhalb der mit Staatsgesetz festgelegten Richtlinien für die "Ortspolizei in Stadt und Land" zu. Es ist folglich nicht daran zu zweifeln, daß die spezifischen Bestimmungen von den beiden Provinzen erlassen werden sollen; es muß nun überprüft werden, welche Ordnungsbefugnis der Region verbleibt, da sie ihrerseits über die sekundäre Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der Gemeindeordnung verfügt.

Das Problem ist sicherlich unter dem verfassungsrechtlichen Aspekt zu betrachten. Es sind jedoch seit Erlaß des staatlichen Rahmengesetzes schon zwei Jahre vergangen und es wäre auch Zeit genug gewesen, die Zuständigkeitsfragen zu klären und ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren endlich in die Wege zu leiten. Bekanntlich wartet man nämlich schon lange auf eine Gesetzesmaßnahme, die hinsichtlich der Aufgaben des Personals, dessen Ausbildung sowie dessen dienst- und

besoldungsrechtlicher Stellung und eventueller Formen des Zusammenschlusses unter den Gemeinden die notwendige Klarheit schafft. Die Wichtigkeit der von der Ortspolizei wahrgenommenen Aufgaben, ihre Vielfältigkeit und ihre Rückwirkung sowohl auf die Bürger als auch auf die öffentlichen Verwaltungen verlangen, daß die Verantwortungsträger auf regionaler und Landesebene die staatlichen Gesetzesbestimmungen den besonderen Gegebenheiten unserer Region ehestens anpassen und somit eine Gesetzeslücke schließen, die nunmehr schon zu lange besteht. Es ist klar, daß wenn der politische Wille fehlt, die statutarischen Zuständigkeiten wahrzunehmen, doch zumindest Artikel 105 des Autonomiestatuts zur Anwendung gebracht werden müßte, laut dem die Gesetze des Staates angewandt werden, solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen.

Ich erlaube mir deshalb den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um zu erfahren, inwieweit der politische Wille vorhanden ist, diese Hindernisse zu überwinden, wieviel Zeit zur Ausarbeitung der der Region gegebenenfalls zustehenden Gesetzesvorschläge beansprucht wird und ob eventuell Artikel 105 des Autonomiestatuts angewandt wird, wenn dies auch nicht wünschenswert ist.


Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort gebeten.

Mit freundlichen Grüßen.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE DES P.S.I.

- prof. Giancarlo Tomazzoni -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 8. Februar 1988 eingegangen,
Prot. Nr. 2005




Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE
Prot. ⁴²⁵⁹ EL/XIII-1/GN - dmv



Trento, 17 febbraio 1988

Oggetto: interrogazione n.91/IX[^]
di data 8 febbraio 1988
prot.n.2005 Cons.reg..-

Preg.mo Signor
prof. Giancarlo Tomazzoni
Consigliere regionale
Via Bellavista, 20
38068 - ROVERETO (TN)

Preg.mo Signor
dott. Luis Zingherle
Presidente del Consiglio reg.le
Via Crispi
39100 - BOLZANO

Preg.mo Signor
dott. Gianni Bazzanella
Presidente della Giunta reg.le
SEDE

In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. in data 8 febbraio 1988, n.91/IX[^](prot. Cons. reg.le n.2005 di data 8 febbraio 1988) con la quale chiede di conoscere gli intendimenti della Giunta regionale in merito al problema dell'attuazione in sede regionale del nuovo ordinamento della polizia locale in conseguenza dell'emanazione da parte dello Stato della legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale, anche con riferimento a quanto dispone l'art.105 dello statuto, si precisa che:

1) in data 24 marzo 1987 la Giunta regionale provvedeva a trasmettere copia di un primo schema di disegno di legge sull'ordinamento della polizia locale con richiesta di parere alle Giunte provinciali di

Trento e di Bolzano, alle Associazioni rappresentative dei Comuni delle due province nonché alle segreterie dei sindacati dei dipendenti dei Comuni delle due province;

2) in data 10 aprile 1987 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano eccepiva la competenza della Provincia autonoma in materia di polizia locale, urbana e rurale, non ritenendo ammissibile un intervento legislativo della Regione in quanto "la competenza provinciale in materia di polizia locale si pone in un rapporto di specialità rispetto alla competenza regionale in materia di ordinamento dei Comuni". Nel frattempo da parte delle Associazioni rappresentative dei Comuni della provincia di Trento perveniva parere favorevole alla proposta con richiesta di alcune modifiche;

3) in data 23 aprile 1987 la Giunta regionale affidava al prof. Carlo Gessa, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, incaricato della cattedra delle istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Macerata nonché uno dei massimi esperti giuridici in materia di polizia municipale, uno studio sulla portata della competenza regionale in materia di personale addetto alla polizia municipale in relazione alla competenza provinciale in materia di polizia locale, urbana e rurale. In data 21 luglio 1987 il prof. Gessa consegnava il proprio elaborato dal quale esce confermata la competenza regionale a disciplinare l'ordinamento del personale addetto alla polizia municipale con riferimento all'art.65 dello statuto di autonomia rimanendo alla Provincia la competenza sulla funzione oggettiva di polizia locale;

4) in data 4 agosto 1987 provvedevo a trasmettere tale parere al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano nonché, per conoscenza, all'Assessore provinciale per gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, esprimendo l'intenzione della Giunta regionale di sottoporre una nuova proposta di legge, dopo aver chiarito alla luce anche dei

contenuti del parere del prof. Gessa, i limiti operativi di competenza regionale;

5) l'emanazione del D.P.R. 19 novembre 1987, n.526 concernente l'estensione alla nostra Regione ed alle due Province autonome delle particolari disposizioni contenute nel D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, il cui iter conclusivo all'interno della Commissione dei dodici era iniziato nella primavera del 1987, ha, a mio avviso, ulteriormente complicato la situazione istituzionale circa l'attuazione del nuovo ordinamento della polizia locale ed hanno spinto il Presidente della Giunta regionale a chiedere un chiarimento ai responsabili politici della Provincia di Bolzano al fine di uscire in tempi brevi dall'attuale situazione di stallo.


6) Non ritengo applicabile all'ordinamento della polizia locale il disposto dell'art.105 dello statuto, in considerazione del fatto che il legislatore regionale ha ampiamente disciplinato l'ordinamento del personale dipendente dai Comuni, cui anche il personale addetto alla polizia locale appartiene. Tale convinzione nasce dalle sentenze sin qui emesse sulla materia del personale comunale da parte della Corte costituzionale nonché di quanto dispone l'art.6, comma 1., della legge 27 marzo 1986, n.65, "legge quadro sull'ordinamento della polizia locale", che fa salve le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Concludendo, posso assicurarLe che è mia intenzione, non appena avuti i chiarimenti necessari con la Provincia autonoma di Bolzano cui sopra facevo cenno, sottoporre all'esame della Giunta regionale un disegno di legge che disciplini compiutamente il personale comunale addetto al servizio di polizia municipale, in sintonia con i principi fissati dalla legge-quadro n.65/86, consapevole dell'importanza dei compiti e delle funzioni che tale personale è chiamato a svolgere nell'ambito dell'attività amministrativa dei nostri comuni.

Con i migliori saluti.

- dott. Antonio a Beccara -

Antonio a Beccara



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPER-
SCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trient, 17. Februar 1988
Prot. Nr. 2031 Reg. Rat
vom 22.2.1988

Prot. 4259 EL/XIII-1/GN-dmv

Betrifft: Anfrage Nr. 91/XI vom 8. Februar 1988, Prot. Nr. 2005 Reg. Rat

Herrn
Prof. Giancarlo Tomazzoni
Regionalratsabgeordneter
Bellavistastr. 20
38068 ROVERETO (TN)

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Luis Zingerle
Crispistr.
39100 BOZEN

An den Herrn
Präsidenten des Regionalausschusses
Dr. Gianni Bazzanella

Ich beziehe mich auf die Anfrage Nr. 91/XI, die Sie am 8. Februar 1988 (Prot. Reg. Rat Nr. 2005 vom 8. Februar 1988) vorgelegt haben. Darin möchten Sie in Erfahrung bringen, was der Regionalausschuß in bezug auf das Problem der Durchführung der neuen Regelung für die Ortspolizei innerhalb der Region nach Erlaß des staatlichen Rahmengesetzes über die Ordnung der Gemeindepolizei auch hinsichtlich der Bestimmung von Art. 105 des Statuts zu tun gedenkt. Dazu möchte ich Ihnen folgendes mitteilen:

1. Am 24. März 1987 übermittelte der Regionalausschuß den Landesregierungen von Trient und von Bozen, den Gemeindenverbänden der beiden Provinzen sowie den Gewerkschaftssekretariaten der Gemeindebediensteten beider Länder eine Kopie eines ersten Entwurfes einer Gesetzesvorlage über die Ordnung der Ortspolizei mit der Bitte um eine Stellungnahme;
2. Am 10. April 1987 erwiderte der Landeshauptmann von Südtirol, daß die Zuständigkeit auf dem Gebiet der "Ortspolizei in Stadt und Land" bei der autonomen Provinz liege und deshalb eine Gesetzesmaßnahme der Region nicht zulässig sei, da "Die Zuständigkeit des Landes im Bereich der Ortspolizei im Vergleich zur Zuständigkeit der Region im Bereich der Gemeindeordnung als vorrangig zu betrachten ist." In der Zwischenzeit waren von den Gemeindenverbänden der Provinz Trient befürwortende Stellungnahmen zum Gesetzesvorschlag mit einigen Änderungsanträgen eingegangen;
3. Am 23. April 1987 beauftragte der Regionalausschuß Prof. Carlo Gessa, Sektionsvorsitzender des Staatsrates und Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Universität Macerata - einer der hervorragendsten Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gemeindepolizei -, zur Ausarbeitung einer Studie über die Reichweite der Zuständigkeit der Region im Bereich der Gemeindepolizei mit Bezug auf die Zuständigkeit des Landes im Bereich der Ortspolizei in Stadt und Land. Am 21. Juli 1987 gab Prof. Gessa diese Studie ab, in der mit Bezug auf Art. 65 des Autonomiestatuts bestätigt wurde, daß die Region für die Regelung der Personalordnung der Gemeindepolizei zuständig sei, während die Zuständigkeit für die eigentliche Funktion der Ortspolizei bei der Provinz liege;
4. Am 4. August 1987 übermittelte ich dieses Gutachten dem Landeshauptmann von Südtirol sowie zur Kenntnisnahme dem Landesrat für Lokalkörperschaften der Autonomen Provinz Trient. Dabei teilte ich die Absicht des Regionalausschusses mit, einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, sobald auch aufgrund des Gutachtens von Prof. Gessa die Zuständigkeitsgrenzen der Region abgeklärt sind;
5. Der Erlaß des D.P.R. vom 19. November 1987, Nr. 526 über die Ausdehnung jener besonderen Bestimmungen auf unsere Region und auf die beiden autonomen Provinzen, die im D.P.R. vom 24. Juli 1977, Nr. 616 enthalten sind (der abschließende Werdegang des Dekretes innerhalb der 12er Kommission hatte im Frühjahr 1987 seinen Anfang genommen) hat meiner Ansicht nach die institutionelle Lage in bezug auf die Durchführung der neuen Ordnung für die Ortspolizei weiter verwickelt. Der Präsident des Regionalausschusses sah sich deshalb gezwungen, die politisch Verantwortlichen der Provinz Bozen um eine Klarstellung zu ersuchen, damit man innerhalb kurzer Zeit aus dieser festgefahrenen Situation herauskomme.

6. Meiner Ansicht nach soll die Bestimmung des Art. 105 des Statuts in bezug auf die Ordnung der Ortspolizei deshalb nicht angewendet werden, weil der Gesetzgeber der Region die Personalordnung für die Gemeindebediensteten, zu denen auch das Personal der Ortspolizei gehört, umfassend geregelt hat. Diese Überzeugung beruht auf den Urteilssprüchen, die bis heute vom Verfassungsgerichtshof in bezug auf die Gemeindebediensteten abgegeben worden sind, sowie auf der Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. März 1986, Nr. 65: "Rahmengesetz über die Ordnung der Ortspolizei", unbeschadet der Gesetzgebungsbefugnisse der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen von Trient und von Bozen.

Abschließend möchte ich Ihnen versichern, daß es meine Absicht ist, dem Regionalausschuß einen Gesetzentwurf zur Behandlung vorzulegen, sobald die erforderlichen Abklärungen, auf die ich bereits hingewiesen habe, mit der Autonomen Provinz Bozen vorgenommen worden sind. Mit diesem Gesetzentwurf soll eine umfassende Ordnung für das der Gemeindepolizei zugewiesene Gemeindepersonal in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Rahmengesetzes Nr. 65/86 vorgesehen werden, da mir die Wichtigkeit der Aufgaben und Funktionen, die diese Bediensteten innerhalb der Verwaltungstätigkeit unserer Gemeinden erfüllen, wohl bewußt ist.

Mit den besten Grüßen

Dr. Antonio a Beccara